



CONVENZIONE

per la regolamentazione dei rapporti inerenti la concessione di finanziamenti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, in applicazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi da 855 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito dello Strumento Agevolativo di cui alla Legge Regionale n. 24 del 26 maggio 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 118 del 26 maggio 2023

TRA

- (A) **Regione Calabria**, con sede in Catanzaro, Viale Europa, località Germaneto - Cittadella regionale "Jole Santelli", rappresentata dal dott. Paolo Praticò nato a Reggio Calabria il 16.11.1967, in qualità di Direttore Generale pro-tempore del Dipartimento Sviluppo economico, qui di seguito denominata, per brevità, la "**Regione**";

E

- (B) **l'Associazione Bancaria Italiana** con sede in Roma, Piazza del Gesù, n. 49, 00186 Roma, codice fiscale 02088180589, rappresentata dal dott. Marco Elio Rottigni, nato a Milano il 22 dicembre 1961, in qualità di Direttore Generale, qui di seguito indicata, per brevità, "**ABI**";

E

- (C) la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** con sede in Roma, Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal dott. Andrea Nuzzi, nato a Genova il 25 novembre 1974, in qualità di Direttore Business, qui di seguito indicata, per brevità, "**CDP**";

NONCHE'

- (D) ciascuna Banca che avrà aderito al presente atto secondo le formalità previste al successivo Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) (di seguito, ciascuna di esse, per brevità, la "**Banca Finanziatrice**").

La Regione, l'ABI, CDP e ciascuna Banca Finanziatrice sono, in seguito, collettivamente indicati come le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ("**Legge Finanziaria 2005**") ha istituito, presso la gestione separata di CDP, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» ("**FRI**" o "**Fondo**"),

finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;

2. nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361 della Legge Finanziaria 2005, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ("**Legge Finanziaria 2007**"):
 - (i) all'articolo 1, comma 855 (come integrato dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012), ha esteso l'ambito di operatività del Fondo agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per gli investimenti produttivi e per la ricerca e ha statuito che i relativi interventi possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da CDP al tasso di interesse vigente *pro tempore* determinato con il decreto di cui all'art. 1, comma 358, della Legge Finanziaria 2005; e
 - (ii) all'articolo 1, comma 856, ha autorizzato CDP, per le finalità di cui al comma 855 del medesimo articolo, ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo un incremento fino a due miliardi di euro (tale incremento, così come successivamente determinato dall'Atto di Indirizzo di cui alla successiva Premessa 4, di seguito, il "**Fondo Regionale**");
3. la Legge Finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 858, ha previsto che, ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria (diversi da quelli di cui al comma 857), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con CDP apposite convenzioni - in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico – per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa;
4. in data 1 aprile 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico hanno emanato di concerto, in forma di decreto, un atto di indirizzo (l' "**Atto di Indirizzo**") per l'attuazione delle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 concernenti l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo agli interventi di cui alla Premessa 2 e recante gli indirizzi per la sottoscrizione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle convenzioni con CDP ivi previste, disponendo, tra l'altro, che:
 - (a) la dotazione finanziaria del Fondo Regionale da destinare agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria (diversi da quelli di cui al comma 857 della Legge Finanziaria 2007), non possa essere superiore a 1,75 miliardi di euro;
 - (b) successivamente ai primi 8 mesi dalla data di emanazione dell'Atto di Indirizzo, il Fondo Regionale operi indistintamente sulla base delle risorse disponibili e delle richieste avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
5. l'Atto di Indirizzo richiede, altresì, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per poter sottoscrivere le convenzioni di cui alla precedente Premessa 4, prevedano nel proprio bilancio appositi stanziamenti, in funzione delle previsioni, anche temporali, di effettivo utilizzo delle risorse, a copertura delle commissioni e interessi dovuti a CDP;
6. ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 855 della Legge Finanziaria 2007 e dell'articolo 1, comma 359, della Legge Finanziaria 2005 e successive modificazioni, l'esposizione di CDP derivante dai Finanziamenti Agevolati erogati a valere sulle risorse del FRI beneficia della garanzia dello Stato, in forza

del, e così come regolata nel, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 2022 al n. 1259 (di seguito la "**Garanzia dello Stato**");

7. l'articolo n. 17 (*Misure agevolative integrate*) della legge regionale (Regione Calabria) n. 24 del 26 maggio 2023 (di seguito, la "**Legge Regionale**"), prevede: (i) al comma 1 che: "*Al fine di massimizzare l'efficacia delle misure di politica economica regionale volte ad attrarre investimenti sul territorio, accrescere la competitività delle filiere produttive regionali e agevolare l'accesso al credito delle imprese, la Regione promuove l'istituzione di specifici regimi agevolativi che favoriscono la semplificazione dei processi di gestione e generano effetti moltiplicativi e leve finanziarie*"; e (ii) al comma 2 che: "*I regimi agevolativi di cui al comma 1 istituiti dalla Giunta regionale possono essere attuati con modalità che consentono l'integrazione di forme di sostegno a carattere nazionale e comunitario, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)*";
8. la Regione, con la Delibera della Giunta Regionale n. 415 del 10 agosto 2023 (la "**DGR 415/2023**"), recante "*Programma Regionale Calabria FESR.FSE+ 2021-2027. Obiettivo specifico RSO1.3 – Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR). Indirizzi per l'attuazione*" ha approvato gli indirizzi per l'attuazione del suddetto obiettivo specifico e ha individuato la società "Fincalabra S.p.A.", soggetto c.d. "*in house*" della Regione, quale organismo tecnico-operativo a supporto dell'attuazione degli interventi di cui ai predetti indirizzi (i.e., quale "**Soggetto Gestore**" oppure come "**Organismo Intermedio**", così come individuato nella presente Convenzione). Nello specifico, la partecipazione della Regione Calabria al FRI è prevista dall'allegato (A) alla DGR 415/2023 e, in particolare, all'intervento n. 1.3.1C. La Regione Calabria con successivi atti, ed in base alla propria regolamentazione, provvederà a regolare i rapporti con Fincalabra S.p.A. per la delega delle funzioni succitate;
9. con la Delibera della Giunta Regionale n. 413/2024 del 7 agosto 2024 (la "**DGR 413/2024**"), la DGR 415/2023 e la Delibera della Giunta Regionale n. 83/2024 del 4 marzo 2024 (la "**DGR 83/2024**"), nonché con il Decreto Dirigenziale n. 3321/2025, la Regione ha stabilito di destinare all'attivazione dello Strumento Agevolativo (come di seguito definito), le risorse indicate nella successiva premessa 11;
10. la Normativa Applicabile (come di seguito definita) individua i requisiti e le condizioni per l'accesso ai Finanziamenti Agevolati di cui alla Normativa FRI (come di seguito definita) e, in particolare, le condizioni economiche e le modalità di concessione, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per la concessione, l'erogazione e la revoca delle Agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota massima di Finanziamento Agevolato e di Finanziamento Bancario (come di seguito definiti) a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del Finanziamento Agevolato e ogni altro termine, condizione e obbligo richiesti dalle disposizioni che disciplinano le Agevolazioni concesse;
11. sulla base di quanto previsto nelle citate delibere regionali di cui alle precedenti Premesse 8 e 9, per l'istituzione dello Strumento Agevolativo, la Regione ha destinato un apposito stanziamento nel bilancio regionale come di seguito ripartito:
 - (i) Euro 35.000.000,00, per la concessione dei Contributi; e
 - (ii) Euro 140.000,00 destinati all'attivazione della misura da cui attingere, tra l'altro, le risorse a copertura degli oneri spettanti a CDP, ai sensi della Normativa FRI, così come disciplinati al successivo Articolo 19 (*Oneri a carico della Regione per l'utilizzo delle risorse del Fondo Regionale*);

12. ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 495 del 13 settembre 2024 (la “**DGR 495/2024**”), si è proceduto a individuare Fincalabra S.p.A, in qualità di “Organismo Intermedio” con riferimento alle risorse del PR 21/27 OS 1.3 e OS 1.1, mentre con successivo provvedimento di affidamento *in-house* nel rispetto dell’art. 7 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 Fincalabra S.p.A. sarà individuata in qualità di “Soggetto Gestore” con riferimento alle risorse FSC 21/27, per la gestione, tra gli altri, dell’Avviso alle Imprese (come di seguito definito) e per la concessione delle agevolazioni alle imprese correlate allo Strumento Agevolativo oggetto della presente Convenzione. La Regione Calabria con successivi atti, ed in base alla propria regolamentazione, provvederà a regolare i rapporti con Fincalabra S.p.A. per la delega delle funzioni succitate.
13. con il Decreto Dirigenziale n. 3321 del 10 marzo 2025 (il “**DD 3321/2025**”, e, collettivamente con la DGR 415/2023, la DGR 413/2024, la DGR 83/2024, la DGR 495/2024, le “**Delibere Regionali**”), è stato approvato il testo dello schema della presente Convenzione unitamente alla Scheda Tecnica che ne costituisce parte integrante e sostanziale di cui all’Allegato 5 alla presente Convenzione;
14. la Regione, a fini della Premessa 5 di cui sopra, dichiara di aver previsto - in funzione delle previsioni, anche temporali, di effettivo utilizzo delle risorse – un apposito stanziamento nel proprio bilancio del valore complessivo di Euro 35.000.000,00 come da DGR n. 610 del 11 novembre 2024 e DGR n. 608 del 11 novembre 2024; inoltre con Decreto Dirigenziale n. 18912 del 19 dicembre 2024 (giusto impegno 6934/2024) è stata impegnata la somma di Euro 140.000,00 a copertura degli oneri spettanti a CDP, ai sensi della Normativa FRI, sul capitolo del bilancio regionale U0612520109 (cumulativamente le “**Risorse Iniziali**”);
15. la Regione e Fincalabra S.p.A. congiuntamente dichiarano e garantiscono in favore delle altre Parti che lo svolgimento in via delegata da parte di Fincalabra S.p.A. delle attività allo stesso demandate di cui alla presente Convenzione è coerente e in linea con la Normativa Applicabile e con qualsiasi legge e/o regolamento applicabile allo Strumento Agevolativo;
16. la Regione altresì dichiara in favore delle altre Parti che lo Strumento Agevolativo è conforme alla normativa sugli aiuti di stato di cui alla Normativa Applicabile;
17. in aggiunta ai termini altrove definiti, nella presente convenzione (di seguito la “**Convenzione**”), i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

“**Agevolazioni**”: indica le agevolazioni da concedersi al Soggetto Beneficiario, in relazione al Programma di Investimento, in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione e nella Normativa Applicabile.

“**Atto di Concessione**”: indica il provvedimento definitivo di concessione al Soggetto Beneficiario delle Agevolazioni adottato dalla Regione su proposta di Fincalabra S.p.A. per le risorse FSC 21/27 e da Fincalabra S.p.A. per le risorse PR 21/27, ai sensi della Normativa Applicabile, a seguito della Delibera Banca e della Delibera CDP.

“**Atto di Indirizzo**”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 4 alla presente Convenzione.

“**Atto di Revoca**”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, delle Agevolazioni concesse al Soggetto Beneficiario, adottato dalla Regione su proposta di Fincalabra S.p.a. per le risorse FSC 21/27 e da Fincalabra S.p.a. per le risorse PR 21/27, ai sensi della Normativa Applicabile.

“**Avviso alle Imprese**”: indica l’avviso, predisposto dalla Regione, in attuazione della DGR 415/2023, della DGR 413/2024 e della DGR 83/2024, rivolto alle imprese, con il quale si comunicano alle stesse i



termini per la presentazione delle domande di agevolazione, le modalità e i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle Agevolazioni per le domande presentate.

“Banca”: indica la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

“Banca Finanziatrice”: indica la Banca, appartenente all'elenco reso disponibile sui siti web della Regione, di Fincalabro S.p.A. dell'ABI e di CDP, individuata dal Soggetto Beneficiario ai fini della presentazione della domanda di accesso alle Agevolazioni che, a seguito dell'adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione Creditizia e, in caso di esito positivo della Valutazione Creditizia e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, rilascia la Delibera Banca, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all'erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di Garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella presente Convenzione e nella Normativa Applicabile.

“Comunicazione MEF”: è la determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze che definisce lo *spread* massimo da applicare ai mutui a tasso fisso da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad Euro 51.645.689,91, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

“Contratto di Finanziamento”: indica il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto di CDP ai termini e condizioni del Mandato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona la concessione del Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, senza vincolo di solidarietà con CDP, in conformità alle Linee Guida, alla presente Convenzione e alla Normativa Applicabile.

“Contributo a Fondo Perduto”: indica il contributo a fondo perduto agli investimenti concesso dalla Regione ai sensi della Normativa Applicabile e del relativo Atto di Concessione, così come individuato nella definizione di “*Strumento Agevolativo*” che segue.

“Contributo in Conto Interessi”: indica il contributo in conto interessi agli investimenti concesso dalla Regione ai sensi della Normativa Applicabile e del relativo Atto di Concessione, così come individuato nella definizione di “*Strumento Agevolativo*” che segue.

“Contributi”: indica il Contributo a Fondo Perduto ed il Contributo in Conto Interessi.

“Decreto Tasso”: indica il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014 con il quale è stabilita la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse FRI, ai sensi della Normativa FRI, come di volta in volta modificato e integrato.

“Delibera Banca”: indica la delibera della Banca Finanziatrice in merito alla stipula e concessione del relativo Finanziamento Bancario, riferita esplicitamente al Programma di Investimento oggetto della domanda di Agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all'esito positivo della Valutazione Creditizia nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, dalla presente Convenzione e dal Mandato; la Delibera Banca attesta la disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario e contiene, tra l'altro, l'accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la durata del Finanziamento e, se del caso,

del preammortamento, le Garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l'ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato.

"Delibera CDP": ha il significato di cui al successivo Articolo 4 (*Obblighi e competenze di CDP*).

"Delibere Regionali": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 13 alla presente Convenzione.

"DGR 415/2023": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 8 alla presente Convenzione.

"DGR 83/2024" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 9 alla presente Convenzione.

"DGR 413/2024" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 9 alla presente Convenzione.

"DGR 495/2024" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 12 alla presente Convenzione.

"DD 3321/2025" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 13 alla presente Convenzione.

"Finanziamento": indica l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.

"Finanziamento Agevolato": indica il finanziamento a medio-lungo termine concesso, a valere sulle risorse del Fondo Regionale, da CDP al Soggetto Beneficiario per il Programma di Investimento oggetto della domanda di agevolazione di importo pari al 50 per cento del Finanziamento in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile.

"Finanziamento Bancario": indica il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo pari al 50 per cento del Finanziamento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, destinato alla copertura dell'investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario.

"Fondo Regionale": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 2 alla presente Convenzione.

"FRI" o "Fondo": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 1 alla presente Convenzione.

"Garanzia dello Stato": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 6 alla presente Convenzione.

"Garanzie": indica le garanzie reali e/o personali costituite e/o prestate a garanzia delle obbligazioni del Soggetto Beneficiario derivanti dal Finanziamento (fatta eccezione, a mero scopo di chiarezza, della Garanzia dello Stato).

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma e Catanzaro sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

"Importo Massimo Risorse FRI Regionale": indica l'importo massimo pari ad Euro 35.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al Fondo Regionale, restando inteso che tale importo potrà essere ulteriormente incrementato ai sensi di quanto previsto nel successivo Articolo 16 (*Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento*).

"Legge Finanziaria 2005": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 1 alla presente Convenzione.



“Legge Finanziaria 2007”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 2 alla presente Convenzione.

“Legge Regionale”: ha il significato di cui alla Premessa 7 alla presente Convenzione.

“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento di cui all'Allegato 4 alla Convenzione.

“Mandato”: indica il mandato con rappresentanza conferito da CDP alla Banca Finanziatrice, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 3 alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione Creditizia, nonché la stipula, l'erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di Garanzie, nonché al recupero di crediti derivanti dal Finanziamento Agevolato, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

“MEF”: indica il Ministero dell'economia e delle finanze, nella sua qualità di garante di ultima istanza di CDP.

“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, la Normativa Regionale e la Normativa FRI applicabile allo Strumento Agevolativo, nonché la normativa, anche comunitaria, in materia di aiuti di stato applicabile allo Strumento Agevolativo.

“Normativa FRI”: indica, collettivamente: (i) la Legge Finanziaria 2005, articolo 1, commi da 354 a 361, (ii) la Legge Finanziaria 2007, articolo 1, commi da 855 a 859, (iii) l'Atto di Indirizzo, (iv) il Decreto Tasso, e (v) ogni successiva modificazione e integrazione ai precedenti, in ogni caso nei limiti in cui siano applicabili allo Strumento Agevolativo.

“Normativa Regionale”: indica, collettivamente: (i) la Legge Regionale; (ii) le Delibere Regionali; e (iii) l'Avviso alle Imprese.

“Organismo Intermedio”: indica Fincalabro S.p.A. a cui è affidata la selezione e gestione delle operazioni a valere su risorse PR Calabria FESR-FSE 2021/2027 nel rispetto: (i) della DGR 495/2024; (ii) della Convenzione Quadro Rep. 22897 del 17/10/2024 relativa allo svolgimento delle funzioni di OI; (iii) del Decreto Dirigenziale n. 15067 del 23/10/2024 di approvazione dello schema di convenzione operativa OI.

“Programma di Investimento”: indica il piano d'impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di Agevolazione ed ammissibili alla stessa, in conformità alla Normativa Applicabile.

“SAL”: è lo stato d'avanzamento dei lavori del Programma di Investimento.

“Scheda Tecnica”: indica la scheda tecnica di cui all'Allegato 5 alla presente Convenzione (come approvata dal DD 3321/2025) fermo restando che in caso di conflitto tra le previsioni di cui alla Convenzione e/o alle Delibere Regionali e/o alla Normativa Applicabile, queste ultime prevarranno.

“Sintesi di Delibera”: indica la comunicazione di sintesi dei contenuti della Delibera Banca, predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 2 alla Convenzione, attestante, tra l'altro, il merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la disponibilità della Banca Finanziatrice a concedere il Finanziamento Bancario e che la Valutazione Creditizia è stata svolta in modo unitario in relazione sia al Finanziamento Bancario che al Finanziamento Agevolato, per proprio conto e nell'interesse di CDP.

“Soggetto Beneficiario”: è l'impresa economicamente e finanziariamente sana che abbia presentato richiesta di accesso allo Strumento Agevolativo e che beneficia delle Agevolazioni concesse ai sensi del

relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento, avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile.

“Soggetto Gestore”: indica Fincalabra S.p.A. a cui è affidata la selezione e gestione delle operazioni a valere su risorse FSC 2021/2027, designato nel rispetto dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs 36/2023 dello 01/04/2023;

“Strumento Agevolativo”: indica lo strumento agevolativo istituito dalla Regione ai sensi della Normativa Regionale e denominato *“Fondo Regionale per il sostegno all’innovazione e ai settori strategici”* a valere sulle risorse stanziare ai sensi dei seguenti programmi: (i) Azione 1.3.1 *“Competitività del sistema produttivo regionale”* del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027 - Obiettivo strategico 1 – Obiettivo specifico RSO 1.3; (ii) Azione 1.1.1 del PR Calabria FESR FSE 2021-2027 *“Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca, nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3”* – Obiettivo specifico RSO 1.1; e (iii) Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2021-2027 (FSC 2021/2027), da attuarsi mediante una procedura valutativa a sportello, costituito da:

- (i) Contributo a Fondo Perduto in misura massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni erogato dalla Regione;
- (ii) Contributo in Conto Interessi nella misura massima del 2% erogato dalla Regione;
- (iii) Finanziamento Agevolato erogato da CDP, in misura massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni; e
- (iv) Finanziamento Bancario erogato dalla Banca finanziatrice, in misura massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni,

il tutto nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Applicabile e nella presente Convenzione.

“Valutazione Agevolativa”: indica la valutazione, effettuata di Fincalabra S.p.A., di ammissibilità all’Agevolazione dell’impresa proponente e del Programma di Investimento presentato, ivi inclusa la verifica della sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti per la concessione delle Agevolazioni, ivi inclusa la verifica della coerenza dell’investimento con le strategie regionali e con la Normativa Applicabile (in particolare la normativa in materia di aiuti di stato) e il calcolo dell’importo delle Agevolazioni (Contributo a Fondo Perduto, Contributo in Conto Interessi e l’eventuale ulteriore agevolazione massima derivante dal Finanziamento Agevolato) da concedere a valere sulle risorse regionali, sulla base dell’importo complessivo dei costi ammissibili.

“Valutazione Creditizia”: è la valutazione del merito di credito effettuata a cura delle competenti strutture di analisi creditizia della Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della presente Convenzione, del Mandato e della Normativa Applicabile, ferma restando la propria autonoma valutazione.

18. con la presente Convenzione, le Parti intendono definire i rispettivi e reciproci rapporti, responsabilità e competenze in relazione allo Strumento Agevolativo, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 858, della Legge Finanziaria 2007; e

19. nella presente Convenzione, qualsiasi riferimento a un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

Articolo 1

(Premesse e Allegati)

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Tutti gli atti regionali richiamati nelle Premesse sono conservati presso i competenti uffici regionali.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

- 2.1 La presente Convenzione regola e definisce, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 858, della Legge Finanziaria 2007 e nel rispetto della Normativa Applicabile nonché dell'ulteriore normativa, anche europea, indicata in premessa, i rapporti, obblighi, diritti, responsabilità e competenze della Regione, di Fincalabra S.p.A., dell'ABI, di CDP e della Banca Finanziatrice in relazione all'attivazione, gestione e realizzazione dello Strumento Agevolativo e, in particolare, tra l'altro, in merito alle attività di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento, nonché in merito al compenso spettante alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento del proprio ruolo in relazione al Finanziamento, e delle connesse attività svolte per conto di CDP, ai sensi della Normativa Applicabile.
- 2.2 La Regione l'Organismo Intermedio danno atto alle altre Parti che le Agevolazioni saranno concesse nell'ambito del regime di aiuti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea (il "Regolamento GBER").

Articolo 3

(Obblighi e competenze della Banca Finanziatrice)

In aggiunta agli ulteriori obblighi della stessa ai sensi della Normativa Applicabile e/o della presente Convenzione e/o del Mandato, nell'ambito dello Strumento Agevolativo, la Banca Finanziatrice si obbliga a:

- a) svolgere, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli *standard* internazionali e sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica al riguardo da parte di CDP, della Regione e/o di Fincalabra S.p.A., ciascuna Valutazione Creditizia in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche, in virtù del Mandato, per conto e nell'interesse di CDP, avendo riguardo agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dell'accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali Garanzie relative a ciascun Finanziamento (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado ed in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi ed essere, in ogni caso, tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite). Resta inteso che la Valutazione Agevolativa è di esclusiva competenza della



Regione e/o di Fincalabra S.p.A., come specificato al successivo Articolo 5 (*"Obblighi e competenze della Regione e di Fincalabra S.p.A."*) e che le Banche Finanziatrici sono esonerate da qualsiasi responsabilità o onere in merito;

- b) svolgere, nel rispetto delle specificazioni contenute nell'Avviso alle Imprese, la Valutazione Creditizia, adottare la Delibera Banca e comunicarne gli esiti secondo il modello di Sintesi di Delibera di cui all'Allegato 2 alla Convenzione;
- c) trasmettere a Fincalabra S.p.A., per il tramite del Soggetto Beneficiario ai fini della procedibilità della domanda di accesso alle Agevolazioni, la Sintesi di Delibera. Resta inteso che in caso di riduzione dell'importo delle spese ammissibili oggetto del Programma di Investimento, operata dalla Regione, anche per il tramite di Fincalabra S.p.A., nella fase istruttoria, la Banca Finanziatrice si impegna a trasmettere a Fincalabra S.p.A. un aggiornamento della Sintesi di Delibera;
- d) trasmettere a CDP la Sintesi di Delibera, come eventualmente aggiornata ai sensi della precedente lettera c). Resta inteso che l'efficacia della relativa Delibera Banca potrà essere subordinata all'adozione dell'Atto di Concessione;
- e) verificare che la documentazione necessaria per l'adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e per lo svolgimento delle attività oggetto del Mandato sia adeguatamente aggiornata fino alla stipula del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e della presente Convenzione e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste dalla relativa Delibera Banca, nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento e/o inficiarne la validità, efficacia e/o opponibilità e/o impedire l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste nella relativa Delibera Banca. La documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
 - perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o i diritti oggetto eventualmente di Garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile nonché il valore e la consistenza della eventuale Garanzia;
 - relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che attestino la proprietà dei beni eventualmente da costituire in Garanzia in capo ai concedenti la Garanzia, nonché l'eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera Banca;
 - atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste dalla Delibera Banca; e
 - la ulteriore documentazione standard per la medesima tipologia di finanziamenti e/o richiesta ai sensi delle policy interne della Banca Finanziatrice e/o dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari;

fermo restando che, qualora (i) dall'esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi della Convenzione e del Mandato, la Banca

Finanziatrice ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e/o all'acquisizione delle relative Garanzie, la medesima non procederà alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato alla Regione, a Fincalabra S.p.A. e a CDP per le valutazioni, integrazioni e autorizzazioni del caso;

- f) svolgere, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica al riguardo da parte di CDP, della Regione e/o di Fincalabra S.p.A., tutte le necessarie verifiche e adempimenti di compliance previsti dalla normativa applicabile in relazione ai Contratti di Finanziamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi della normativa antiriciclaggio e della normativa in materia di privacy di volta in volta vigenti nonché in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- g) provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, sia fino alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti/atti diretti ad acquisire le Garanzie, sia successivamente, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, comunicando tempestivamente l'esito degli aggiornamenti a CDP e, se del caso, aggiornando la relativa Delibera Banca, anche all'esito dell'istruttoria agevolativa da parte della Regione e/o di Fincalabra S.p.A.; la Banca Finanziatrice, pertanto, risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare a CDP, alla Regione e/o a Fincalabra S.p.A. da invalidità, inefficacia o inopponibilità della documentazione e/o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;
- h) trasmettere a CDP, in occasione della stipula di ciascun Contratto di Finanziamento e in via preliminare rispetto a ciascuna erogazione, nonché in via continuativa e/o su richiesta di CDP, anche con periodicità stabilita in funzione del profilo di rischio, la dichiarazione rilasciata dal Soggetto Beneficiario, ai sensi dell'articolo 22 e seguenti del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, mediante compilazione della specifica modulistica resa disponibile da CDP, con i relativi allegati, nonché le ulteriori informazioni che CDP ritenga necessario e/o opportuno acquisire, secondo quanto previsto nel Mandato;
- i) successivamente alla ricezione della Delibera CDP e dell'Atto di Concessione, predisporre e sottoscrivere con il Soggetto Beneficiario nel rispetto dei termini di cui al successivo Paragrafo (j), secondo le Linee Guida e, in ogni caso, conformemente alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile ed alla presente Convenzione, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica o coinvolgimento al riguardo da parte di CDP, della Regione e/o di Fincalabra S.p.A., anche in nome e per conto di CDP in virtù del Mandato: (i) il Contratto di Finanziamento, che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, da stipularsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per l'acquisizione delle eventuali Garanzie, così come indicate nella Delibera Banca, assicurando che dette Garanzie assistano il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado e in misura proporzionale rispetto all'ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi e, in ogni caso, siano tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite, verificandone la validità, opponibilità ed efficacia e che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare e/o verificare che vengano effettuati tutti gli adempimenti successivi alla stipula di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento, l'opponibilità verso terzi e/o il mantenimento delle Garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione e del Mandato;
- j) stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto Beneficiario, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'Atto di Concessione trasmesso da Fincalabra S.p.A., fatta salva la facoltà, da parte dell'impresa richiedente o della Banca Finanziatrice, di richiedere a Fincalabra S.p.A. una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni. Nel caso in cui, ai sensi della normativa europea

di riferimento, il Programma di Investimento sia soggetto a eventuale notifica individuale alla Commissione Europea, il termine per la stipula decorre dal ricevimento da parte della Banca Finanziatrice della comunicazione relativa all'esito positivo della notifica individuale;

- k) trasmettere a CDP e a Fincalabro S.p.A., entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla relativa data di stipula ovvero, se successiva, dalla data di rilascio da parte del notaio di copia autentica dello stesso (ma in ogni caso entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di stipula), il Contratto di Finanziamento (ove compatibile con la sottoscrizione in forma notarile, sottoscritto digitalmente) ovvero copia per immagine del medesimo contratto e, ove previste, delle relative Garanzie, nonché di tutti i documenti/atti relativi a queste ultime accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta, con firma digitale, da un dipendente abilitato della medesima Banca Finanziatrice;
- l) una volta ricevuta la comunicazione di Fincalabro S.p.A., attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest'ultimo ai sensi della Normativa Applicabile, ai fini dell'erogabilità della quota di Finanziamento Agevolato e ottenuta la messa a disposizione dei fondi da parte di CDP in conformità all'articolo 4.2 del Mandato, erogare al Soggetto Beneficiario, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla comunicazione, le somme messe a disposizione con il Finanziamento, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal Mandato, dal relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, dalla Normativa Applicabile;
- m) predisporre e aggiornare ad ogni erogazione, il piano di ammortamento del Finanziamento e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento; comunicare a CDP e al Soggetto Beneficiario, come meglio indicato nel Mandato i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti dal Soggetto Beneficiario, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento, nonché accreditare a CDP le somme a questa dovute ai sensi e secondo le modalità previste nel Mandato; rimane inteso che la Banca Finanziatrice sarà responsabile, in via esclusiva, di verificare che il rimborso del Finanziamento avvenga nel rispetto delle previsioni della Convenzione, del Mandato, del relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, della Normativa Applicabile;
- n) comunicare prontamente a CDP e a Fincalabro S.p.A. ogni variazione soggettiva o oggettiva che possa pregiudicare il merito di credito del Soggetto Beneficiario e/o del Programma di Investimento, ovvero ancora ogni variazione delle eventuali Garanzie a tutela del relativo Finanziamento e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario di cui venga a conoscenza e, fino all'erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione Creditizia e/o una nuova Delibera Banca, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione a CDP e a Fincalabro S.p.A. della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all'assunzione della nuova Valutazione Creditizia e, se necessario, della nuova Delibera Banca e (ii) trasmettere a CDP e a Fincalabro S.p.A., per le relative determinazioni di rispettiva competenza, la nuova Valutazione Creditizia qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la nuova Delibera Banca, utilizzando la comunicazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 alla Convenzione, ovvero informare prontamente CDP e a Fincalabro S.p.A. dell'eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione Creditizia; successivamente all'erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa dell'ultima Valutazione Creditizia effettuata e, nel caso, darne pronta informazione a CDP e a Fincalabro S.p.A.. I medesimi obblighi di pronta assunzione della nuova Valutazione Creditizia e, se necessario, della nuova Delibera Banca (ivi inclusa qualsiasi

rimodulazione della Delibera Banca prevista dalla Normativa Applicabile), nonché di successiva informativa nei confronti di CDP e di Fincalabra S.p.A., si applicano anche in caso di segnalazione da parte di Fincalabra S.p.A. di circostanze ritenute suscettibili di incidere sul merito di credito. Resta inteso che, in pendenza di tale nuovo *iter* valutativo conseguente alle variazioni indicate, le erogazioni relative al Contratto di Finanziamento (ivi inclusi i versamenti della relativa provvista da parte di CDP in favore della Banca Finanziatrice) saranno sospese, fino all'esito positivo delle nuove determinazioni;

- o) fornire a CDP, previa richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale la Banca Finanziatrice ha svolto ciascuna Valutazione Creditizia e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione e del Mandato;
- p) fornire a Fincalabra S.p.A. gli elementi informativi e i chiarimenti eventualmente richiesti in merito alla Valutazione Creditizia effettuata, nonché, sempre previa richiesta, la documentazione di cui la Banca Finanziatrice sia in possesso, in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione in ordine alla Valutazione Creditizia, alla Delibera Banca e al Finanziamento;
- q) esercitare, nei limiti della Convenzione e del Mandato, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del, e/o il recesso dal, Contratto di Finanziamento nei casi previsti dal medesimo Contratto di Finanziamento, ivi incluso il caso di adozione di un Atto di Revoca, tenendo conto anche dell'interesse di CDP e usando la diligenza professionale richiesta ai sensi della Convenzione e del Mandato, ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento o per legge;
- r) esercitare le facoltà e le tutele previste nel Contratto di Finanziamento nel caso di revoca delle Agevolazioni a norma dell'Articolo 15 (*Revoca delle agevolazioni*) della Convenzione e nei limiti del Mandato;
- s) compiere tutte le attività di recupero dei crediti di CDP derivanti dai Finanziamenti Agevolati, conformemente a quanto stabilito all'Articolo 18 (*Azioni di recupero del Finanziamento*) della Convenzione e nei limiti del Mandato;
- t) trasmettere a CDP, previa richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l'ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
- u) dare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi notizia a CDP e a Fincalabra S.p.A. dell'avvenuta comunicazione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione e/o del recesso dal Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato volontario del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché del mancato integrale e puntuale rimborso anche di una sola rata del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;
- v) raccogliere, elaborare e inviare, in via continuativa e, comunque, almeno con cadenza semestrale, a CDP, in conformità alle previsioni del Mandato, tutti i dati aggiornati necessari per consentire a quest'ultima il monitoraggio del Finanziamento e la verifica della/l corretta/o erogazione/rimborso del Finanziamento Agevolato;
- w) fornire a CDP e a Fincalabra S.p.A. i dati concernenti gli oneri, le spese e le commissioni connessi al Finanziamento posti a carico del Soggetto Beneficiario ai sensi del successivo Articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*); e

- x) operare secondo le procedure e i tempi previsti dalla Normativa Applicabile e dalla Convenzione e adempiere agli ulteriori obblighi ivi previsti a suo carico.

Articolo 4

(Obblighi e competenze di CDP)

In aggiunta agli ulteriori obblighi della stessa ai sensi della Normativa Applicabile e/o della presente Convenzione e/o del Mandato, nell'ambito dello Strumento Agevolativo, CDP si obbliga a:

- a) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione;
- b) conferire il Mandato, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 7 (*Mandato*), a ciascuna Banca Finanziatrice che ne faccia richiesta (fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*));
- c) monitorare la dotazione dell'Importo Massimo Risorse FRI Regionale allocata per i Finanziamenti Agevolati, fornendo a Fincalabra S.p.A. in esecuzione di quanto previsto nell'Atto di Indirizzo, una rendicontazione semestrale degli utilizzi delle risorse a valere sul Fondo Regionale;
- d) deliberare la concessione del Finanziamento Agevolato sulla base delle (e facendo affidamento sulle) risultanze: (i) della Valutazione Creditizia, che abbia avuto esito positivo, come comunicato nella Sintesi di Delibera trasmessa a CDP e (ii) della Valutazione Agevolativa, senza alcun obbligo di verifica a carico di CDP, dandone formale comunicazione, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi, a Fincalabra S.p.A. e alla Banca Finanziatrice e, comunque, a seguito della positiva istruttoria agevolativa da parte della Regione, per il tramite di Fincalabra S.p.A. (la "**Delibera CDP**"). L'efficacia della Delibera CDP è condizionata all'adozione dell'Atto di Concessione;
- e) al verificarsi delle variazioni indicate al Paragrafo n) del precedente Articolo 3 (*Obblighi e competenze della Banca Finanziatrice*) ovvero al Paragrafo t) del successivo Articolo 5 (*Obblighi e competenze della Regione e di Fincalabra S.p.A.*), adottare, se del caso, una nuova Delibera CDP in ogni caso subordinatamente all'esito positivo della nuova Valutazione Creditizia e alla conseguente nuova Delibera Banca e delle positive determinazioni di Fincalabra S.p.A. al riguardo; resta inteso che, in pendenza di tale nuovo *iter* valutativo da parte di Fincalabra S.p.A. e della Banca Finanziatrice, CDP e la Banca Finanziatrice sospenderanno l'erogazione delle somme a valere sul Finanziamento;
- f) comunicare alla Regione e all'ABI i dati relativi alle Banche che non perfezionano il Mandato nei termini previsti dal successivo Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*), ai fini dell'esclusione delle stesse dall'elenco delle Banche Finanziatrici;
- g) mettere a disposizione della Banca Finanziatrice le risorse per le erogazioni del Finanziamento Agevolato, secondo le previsioni di cui all'Articolo 11 (*Provvista dei fondi per l'erogazione del Finanziamento*) e in ogni caso subordinatamente alle condizioni di cui alla presente Convenzione, al Mandato e al Contratto di Finanziamento; e
- h) pubblicare e mantenere aggiornata, sulla base dei fogli informativi trasmessi dalle singole Banche Finanziatrici, la matrice prevista dall'Articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*) che

segue, per il confronto dei costi massimi posti dalle predette Banche Finanziatrici a carico del Soggetto Beneficiario.

Articolo 5

(Obblighi e competenze della Regione e di Fincalabro S.p.A.)

In aggiunta agli ulteriori obblighi degli stessi ai sensi della Normativa Applicabile e/o della presente Convenzione, la Regione si impegna - per sé e per Fincalabro S.p.A. - in particolare a:

- a) effettuare gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di Agevolazione presentate dalle imprese richiedenti ai fini dell'esperimento della Valutazione Agevolativa delle stesse secondo i termini e le modalità indicati dalla Normativa Applicabile, anche al fine di assicurare la conformità con la Normativa Applicabile, esonerando CDP e le Banche Finanziatrici da qualsiasi responsabilità in merito;
- b) comunicare, per il tramite di Fincalabro S.p.A., entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione alle Agevolazioni, alla Banca Finanziatrice e a CDP i risultati della Valutazione Agevolativa, riportante l'ammontare delle spese ammesse alle Agevolazioni, l'importo dei Contributi, dei mezzi propri, del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario, nonché la durata del Finanziamento e del relativo periodo di preammortamento e quanto altro necessario alle determinazioni di CDP;
- c) trasmettere, per il tramite di Fincalabro S.p.A., la proposta di concessione definitiva a CDP, al fine dell'assunzione, da parte di quest'ultima, della Delibera CDP;
- d) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione e adempiere gli ulteriori obblighi ivi previsti a suo carico;
- e) adottare e trasmettere, per il tramite di Fincalabro S.p.A., entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della Delibera CDP, al Soggetto Beneficiario, alla Banca Finanziatrice e a CDP, l'Atto di Concessione indicante l'ammontare delle spese ammesse alle Agevolazioni, l'ammontare e la durata del Finanziamento e del relativo periodo di preammortamento, gli obblighi in capo al Soggetto Beneficiario nonché le condizioni di revoca e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza, in linea con la Delibera Banca e la Delibera CDP;
- f) comunicare, per il tramite di Fincalabro S.p.A., al Soggetto Beneficiario e alla Banca Finanziatrice le determinazioni assunte in relazione all'eventuale richiesta di proroga dei termini di stipula del Contratto di Finanziamento;
- g) comunicare, per il tramite di Fincalabro S.p.A., al Soggetto Beneficiario e alla Banca Finanziatrice l'esito delle valutazioni effettuate in merito a variazioni che possono determinare la sospensione delle erogazioni o incidere sulla Valutazione Creditizia già effettuata dalla Banca Finanziatrice, ovvero sul piano di rimborso del Finanziamento;
- h) comunicare per il tramite di Fincalabro S.p.A. prontamente alle Banche Finanziatrici eventuali eventi di cui sia venuto a conoscenza che possano comportare la revoca totale o parziale delle Agevolazioni concesse o la necessità di acquisire una nuova Valutazione Creditizia;

- i) procedere per il tramite di Fincalabra S.p.A. all'adozione, nei casi dovuti e secondo la propria discrezionalità e sotto la propria esclusiva responsabilità, dell'Atto di Revoca, dandone contestualmente comunicazione al Soggetto Beneficiario, alle Banche Finanziatrici e a CDP e procedere in via autonoma alle eventuali azioni di recupero degli importi erogati a valere sui Contributi;
- j) in corrispondenza delle singole richieste di erogazione presentate dai Soggetti Beneficiari per conoscenza alla Banca Finanziatrice e a CDP, fatta eccezione per l'eventuale richiesta di erogazione in anticipazione del Finanziamento, istruire per il tramite di Fincalabra S.p.A. le stesse sotto la propria esclusiva responsabilità, valutando la documentazione di spesa relativa a ciascun SAL ovvero al saldo finale, mediante, tra l'altro, accertamento della conformità della realizzazione del Programma di Investimento rispetto a quanto indicato nella domanda di ammissione alle Agevolazioni, sulla base della Normativa Applicabile;
- k) trasmettere per il tramite di Fincalabra S.p.A., entro 80 (ottanta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione a SAL ovvero entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta di erogazione a saldo, le risultanze dell'istruttoria di cui al punto precedente alle Banche Finanziatrici, costituendo la comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza, ai sensi della Normativa Applicabile, ai fini dell'erogabilità, condizione per la richiesta, da parte della Banca Finanziatrice a CDP, di messa a disposizione dei fondi relativi alla quota di Finanziamento Agevolato;
- l) (i) comunicare per il tramite di Fincalabra S.p.A. alla Banca Finanziatrice l'occorrenza di variazioni del Programma di Investimento oggetto del Finanziamento, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario ovvero che possano eventualmente incidere sulla Valutazione Creditizia del Soggetto Beneficiario già effettuata, ovvero sul piano di rimborso del Finanziamento; (ii) effettuare le opportune verifiche e valutazioni in relazione alle variazioni dei Programmi di Investimento ovvero del Soggetto Beneficiario; e (iii) comunicare a CDP e alla Banca Finanziatrice gli esiti di tali valutazioni;
- m) valutare per il tramite di Fincalabra S.p.A. l'eventuale richiesta di proroga dei termini di stipula del Contratto di Finanziamento e/o di completamento del Programma di Investimento, inoltrata dal Soggetto Beneficiario;
- n) determinare per il tramite di Fincalabra S.p.A. l'importo delle Agevolazioni spettante in via definitiva e darne comunicazione al Soggetto Beneficiario, a Fincalabra S.p.A., a CDP e alla Banca Finanziatrice;
- o) impartire, su richiesta di CDP o delle Banche Finanziatrici, specifiche direttive e chiarimenti su questioni applicative e/o interpretative di particolare rilievo;
- p) comunicare tempestivamente a CDP e all'ABI ogni provvedimento modificativo/integrativo della Normativa Applicabile;
- q) comunicare tempestivamente, anche con il supporto di Fincalabra S.p.A., l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'attivazione dei Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del Fondo Regionale, per l'attuazione dei Programmi di Investimento, nonché delle risorse di volta in volta stanziare in relazione ai Contributi e agli altri oneri di cui alla presente Convenzione;
- r) fornire tempestivamente, anche per il tramite di Fincalabra S.p.A., le eventuali informazioni richieste da CDP relative agli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dei Programmi di Investimento, anche al fine di alimentare i sistemi interni di rendicontazione sullo stato di avanzamento complessivo delle iniziative avviate con le risorse del Fondo Regionale;

- s) effettuare anche per il tramite di Fincalabro S.p.A., sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le verifiche, gli adempimenti, le comunicazioni, i controlli e i calcoli richiesti dalla normativa sugli aiuti di Stato applicabile allo Strumento Agevolativo (anche in relazione al Finanziamento Agevolato, ove applicabile);
- t) procedere, per il tramite di Fincalabro S.p.A. nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della eventuale positiva nuova Valutazione Creditizia della Banca Finanziatrice ai sensi del precedente Articolo 3, lettera n) ad effettuare tutte le opportune verifiche e valutazioni e, in caso di esito positivo delle stesse, a trasmettere alla Banca Finanziatrice e a CDP, tramite Fincalabro S.p.A., il proprio nulla osta a non dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento e ad assumere, se del caso, una nuova Delibera CDP, in ogni caso subordinatamente all'assunzione della nuova Delibera Banca;
- u) corrispondere a CDP gli oneri per l'utilizzo delle risorse FRI a valere sul Fondo Regionale, ai sensi della Normativa FRI, secondo quanto previsto al successivo Articolo 19 (*Oneri a carico della Regione per l'utilizzo delle risorse del Fondo Regionale*);
- v) provvedere per il tramite di Fincalabro S.p.A. al calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), alla comunicazione al Soggetto Beneficiario e alle attività di censimento dei dati sul Registro Nazionale degli Aiuti;
- w) adempiere anche per il tramite di Fincalabro S.p.A. agli obblighi esistenti a proprio carico ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- x) adempiere, ove applicabili, agli obblighi e adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e del decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010;
- y) mantenere nel proprio bilancio, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 dell'Atto di Indirizzo, appositi stanziamenti per la copertura delle somme spettanti a CDP ai sensi del successivo Articolo 19 (*Oneri a carico della Regione per l'utilizzo delle risorse del Fondo Regionale*) sino all'integrale pagamento degli importi dovuti a CDP ai sensi della presente Convenzione. Nel caso in cui tali stanziamenti non siano tali da assicurare, in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse del Fondo Regionale, la copertura dei suddetti importi dovuti a CDP, la Regione, se necessario, integrerà gli stanziamenti di bilancio per assicurare la copertura degli importi dovuti a CDP relativi alle somme da essa già erogate a valere sul Fondo Regionale;
- z) predisporre la relazione semestrale di monitoraggio sul Fondo Regionale da inviare al Ministero delle imprese e del made in Italy, al MEF e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'Atto di Indirizzo; e
- aa) sollevare CDP – che con la firma della presente Convenzione si intende fin da ora integralmente ed irrevocabilmente sollevata – da qualsiasi responsabilità conseguente all'inadempimento degli obblighi o alla violazione delle norme di cui alla Normativa Applicabile, alla presente Convenzione e al Contratto di Finanziamento da parte della Banca Finanziatrice.

La Regione può incaricare Fincalabro S.p.A. per lo svolgimento di tutte o parte delle attività sopra indicate nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Applicabile e nelle Delibere Regionali. Resta inteso che la Regione rimarrà comunque integralmente responsabile nei confronti delle altre Parti in relazione alle attività delegate a Fincalabro S.p.A. e agli obblighi assunti dallo stesso.



Articolo 6

(Obblighi dell'ABI)

L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche, promuovendo l'adesione di queste ultime alla medesima.

L'ABI si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alle Banche Finanziatrici ogni provvedimento modificativo/integrativo della Normativa Applicabile, anche sulla base delle informazioni acquisite dalla Regione.

Articolo 7

(Mandato)

Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo Articolo 8 (*Caratteristiche del Contratto di Finanziamento*), CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice.

Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell'avvio di tutte le attività previste nella Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo Articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*).

Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello di cui all'Allegato 3 alla Convenzione.

Tra la Banca Finanziatrice e CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l'erogazione, rispettivamente, del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee Guida.

Articolo 8

(Caratteristiche del Contratto di Finanziamento)

Il Finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento che regola in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario.

Il Contratto di Finanziamento è predisposto dalla Banca Finanziatrice e sotto la sua esclusiva responsabilità, senza nessun obbligo di verifica da parte di CDP e/o della Regione (o di Fincalabro S.p.A.), secondo le Linee Guida e la Normativa Applicabile.

Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto di CDP, senza vincolo di solidarietà, ha una durata minima di 4 (quattro) anni e massima di 10 (dieci) anni, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento commisurato alla durata del progetto e comunque non superiore a 2 (due) anni, come previsto dalla Normativa Applicabile, e indicata dall'Atto di Concessione, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, oltre al preammortamento tecnico necessario per

l'allineamento alle suddette scadenze. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

L'importo del Finanziamento non può essere superiore al 60% dei costi, relativi al Programma di Investimento, ammissibili alle Agevolazioni.

La durata del periodo di preammortamento, indicata nell'Atto di Concessione, è commisurata alla durata in anni interi del Programma di Investimento e comunque non superiore a 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il periodo di preammortamento massimo indicato non ricomprende l'eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30 giugno o 31 dicembre). L'eventuale preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al periodo di preammortamento, nel limite della durata massima del Finanziamento.

Il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato avviene *pari passu*.

Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che l'ammontare residuo del Finanziamento Bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 50% dell'ammontare totale residuo del Finanziamento.

Le eventuali Garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura direttamente proporzionale rispetto all'ammontare iniziale di ciascuno di essi.

L'importo del Finanziamento, unitamente alle eventuali ulteriori misure di aiuto di cui all'Articolo 16 (*Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento*) non può essere superiore al 90% delle spese relative al Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni e, in ogni caso, tale importo, unitamente alla quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario diversi dalle Agevolazioni, non può essere superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria degli investimenti relativi al Programma di Investimento di cui alla domanda di ammissione alle Agevolazioni avanzata dal Soggetto Beneficiario. Nel rispetto di quanto prescritto nella Normativa Applicabile, l'ammontare delle spese del Programma di Investimento proposto non può essere, al netto dell'IVA, inferiore ad un ammontare complessivo pari ad Euro 750.000,00 e superiore ad Euro 25.000.000,00.

Nonostante ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione: (i) i Finanziamenti Agevolati saranno concessi per un importo aggregato non eccedente l'Importo Massimo Risorse FRI Regionale tempo per tempo disponibile; e (ii) gli importi rimborsati e/o recuperati a valere sui Finanziamenti Agevolati non contribuiranno ad alimentare l'Importo Massimo Risorse FRI Regionale disponibile, essendo esclusa qualsiasi rotatività nell'utilizzo dei relativi importi.

Articolo 9

(Tasso del Finanziamento)

Il tasso di interesse del Finanziamento Agevolato, in applicazione del Decreto Tasso, è determinato come somma:

1. di uno *spread* da fissare per ciascun Finanziamento Agevolato nel Contratto di Finanziamento, pari allo *spread* massimo su IRS fissato dalla Comunicazione MEF vigente il giorno antecedente la data di stipula di ciascun Finanziamento Agevolato, relativamente ai mutui a tasso fisso, per la classe di scadenza corrispondente alla durata totale di ciascun Finanziamento Agevolato;

2. di un “tasso base” da applicare su ciascuna erogazione di ogni Finanziamento Agevolato, a decorrere dalla data di erogazione fino a quella di effettivo rimborso dell'intero capitale dovuto, ovvero fino al completamento delle eventuali azioni di recupero delle anticipazioni effettuate, pari al tasso IRS fissato ai sensi della Comunicazione MEF vigente il giorno antecedente ciascuna erogazione, relativamente ai mutui a tasso fisso, per la classe di scadenza corrispondente alla durata totale del piano di rimborso di ciascuna erogazione, rilevato sulla pagina EURSFIXA= del circuito Refinitiv Eikon.

Qualora il tasso di interesse del Finanziamento Agevolato, calcolato come sopra indicato, dovesse risultare negativo, lo stesso dovrà essere considerato pari a zero.

Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.

Articolo 10

(Oneri, spese e commissioni del Finanziamento)

Tutti gli oneri, le spese e le commissioni maturati per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice per conto di CDP sono a carico del Soggetto Beneficiario e a favore della Banca Finanziatrice, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che la Banca Finanziatrice regolerà separatamente con CDP in conformità al Mandato.

Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni saranno liberamente concordati, nel rispetto dei limiti massimi indicati ai sensi dei seguenti paragrafi, tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest'ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Nella documentazione anzidetta la Banca Finanziatrice dovrà sintetizzare gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci di costo, relative alle seguenti attività:

- a) istruttoria del Finanziamento;
- b) stipula del Contratto di Finanziamento, acquisizione delle Garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento;
- c) incasso di ciascuna delle singole rate, anche di soli interessi;
- d) modifiche contrattuali e liberazioni delle eventuali Garanzie.

Le voci di costo relative ai punti c) e d) sono indicate in termini di importo massimo in valore assoluto; quelle relative ai punti a) e b) in termini di percentuali massime dell'ammontare del Finanziamento, con indicazione di un importo massimo ed eventualmente minimo in valore assoluto.

CDP provvede a pubblicare e a mantenere aggiornata una apposita matrice di confronto delle quattro voci di costo massimo sopra indicate sulla base dei fogli informativi ad essa inviati dalle singole Banche Finanziatrici con la trasmissione dei fogli informativi all'avvio dell'operatività o dell'eventuale successiva modifica. La predetta matrice è, altresì, pubblicata nel sito istituzionale della Regione.



Articolo 11

(Provvista dei fondi per l'erogazione del Finanziamento)

Sulla base della comunicazione di Fincalabro S.p.A. di autorizzazione alle erogazioni di cui all'Articolo 5, Paragrafo k) che precede, la Banca Finanziatrice richiederà i fondi relativi alla quota di Finanziamento Agevolato a CDP, indicando la data della valuta con la quale dovranno essere messi a sua disposizione.

I fondi del Finanziamento Agevolato verranno messi a disposizione da CDP alla Banca Finanziatrice, e da quest'ultima accreditati, unitamente alla quota di Finanziamento Bancario, al Soggetto Beneficiario su un conto corrente allo stesso intestato.

Articolo 12

(Erogazione del Finanziamento)

L'erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle eventuali Garanzie indicate nella relativa Sintesi di Delibera e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come previsto dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del Programma di Investimento agevolato.

L'erogazione complessiva del Finanziamento Agevolato deve avvenire in non più di 3 erogazioni a SAL, ad esclusione dell'ultima che avverrà a saldo. La prima erogazione potrà avvenire anche per anticipazione.

L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a SAL e per anticipazione non potrà superare il 90% del Finanziamento Agevolato.

La quota residua del Finanziamento Agevolato, pari almeno al 10%, è erogata a saldo.

Il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 30%. L'eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento attraverso l'acquisizione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice. Il Soggetto Beneficiario richiede l'eventuale anticipazione direttamente alla Banca Finanziatrice, che ne dà comunicazione a Fincalabro S.p.A..

Le singole erogazioni saranno effettuate dalla Banca Finanziatrice a valere sui fondi messi a disposizione da CDP per il Finanziamento Agevolato e dalla Banca Finanziatrice stessa per il Finanziamento Bancario in misura proporzionale tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario.

Ciascuna erogazione del Finanziamento da parte della Banca Finanziatrice sarà condizionata al previo ricevimento delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte di CDP.

Resta inteso che, in pendenza di un nuovo *iter* valutativo conseguente alle variazioni di cui ai precedenti Articoli 3, Paragrafo n), e 5, Paragrafo l), le erogazioni del Finanziamento (ivi inclusi i versamenti della relativa provvista da parte di CDP in favore della Banca Finanziatrice) saranno sospese.

Articolo 13

(Rimborso del Finanziamento)



La Banca Finanziatrice provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare, alle scadenze di cui all'Articolo 8 (*Caratteristiche del Contratto di Finanziamento*) che precede, le rate del Finanziamento e provvederà a trasferire a CDP le quote di competenza del Finanziamento Agevolato, tanto in linea capitale quanto in linea interessi, nonché ad ogni altro titolo, secondo le previsioni di cui alla Normativa Applicabile e al Mandato.

Articolo 14

(Estinzione anticipata del Finanziamento)

Il Soggetto Beneficiario avrà la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento e in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario, dietro corresponsione, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di Finanziamento.

Articolo 15

(Revoca delle agevolazioni)

In caso di inadempienza da parte del Soggetto Beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Applicabile e/o dal Contratto di Finanziamento, quest'ultimo potrà essere risolto con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.

In caso di adozione di un Atto di Revoca avente ad oggetto la revoca totale delle Agevolazioni, la Banca Finanziatrice dovrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento.

In caso di revoca parziale delle Agevolazioni, l'importo del Finanziamento sarà ricalcolato e ridotto da Fincalabra S.p.A. in misura proporzionale rispetto all'ammontare delle Agevolazioni revocate. In conseguenza di quanto precede, un ammontare pari ad ogni eventuale eccedenza del Finanziamento originario rispetto al suddetto importo ricalcolato si intenderà immediatamente cancellato dalle porzioni del Finanziamento ancora non oggetto di erogazione alla relativa data e, per l'eventuale eccedenza, dovrà essere altresì oggetto di rimborso anticipato obbligatorio da parte del relativo Soggetto Beneficiario.

Articolo 16

(Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento)

Ai sensi della Normativa Regionale e così come indicato al precedente Articolo 2 (*Oggetto della Convenzione*), sono concessi dalla Regione ai Soggetti Beneficiari: (i) il Contributo in Conto Interessi, che sarà pari al tasso di interesse del Finanziamento Agevolato calcolato come indicato all'Articolo 9 (*Tasso del Finanziamento*) che precede, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, di importo, durata e periodo di preammortamento corrispondenti a ciascuna *tranche* del Finanziamento Agevolato concesso, e comunque non superiore all'ammontare

complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2% sul medesimo piano di ammortamento; (ii) il Contributo a Fondo Perduto, nei limiti previsti dalla Normativa Regionale.

La presente Convenzione è sottoscritta dalla Regione per un importo iniziale, a copertura dei Contributi e dei costi relativi all'attivazione della misura (ivi inclusi gli oneri spettanti a CDP, ai sensi della Normativa FRI, così come disciplinati al successivo Articolo 19), pari alle Risorse Iniziali. La Regione dichiara e garantisce che le Risorse Iniziali sono state oggetto di specifico stanziamento nel bilancio della Regione ai sensi della Normativa Regionale per le finalità di cui allo Strumento Agevolativo e alla presente Convenzione, secondo quanto descritto in Premessa alla presente Convenzione.

Con successivi provvedimenti, la Regione potrà, nel rispetto della Normativa Applicabile, incrementare le risorse rese disponibili per le finalità di cui allo Strumento Agevolativo e alla presente Convenzione (di seguito, l'“**Incremento della Dotazione**”), restando tuttavia inteso che: (i) in relazione a ciascun Incremento della Dotazione, dovrà essere effettuato un preventivo ed apposito stanziamento delle relative risorse da parte della Regione nel proprio bilancio (ivi incluse le risorse a copertura degli oneri spettanti a CDP, ai sensi della Normativa FRI, così come disciplinati nella presente Convenzione) mediante idonei provvedimenti in conformità alle leggi e regolamenti applicabili (ivi inclusa la Normativa Applicabile); (ii) a fronte di ciascun Incremento della Dotazione, il corrispondente aumento dell'Importo Massimo Risorse FRI Regionale potrà in ogni caso avvenire solamente previa verifica della capienza del Fondo Regionale da parte di CDP; e (iii) il relativo Incremento della Dotazione ed il correlato aumento dell'Importo Massimo Risorse FRI Regionale dovranno essere formalizzati mediante un'integrazione in forma scritta della presente Convenzione. ABI e le Banche Finanziatrici autorizzano sin d'ora la Regione e CDP ad apportare tali modifiche riguardanti l'incremento delle risorse disponibili, accettandone ora per allora il relativo contenuto. CDP e la Regione daranno comunque informativa di tali modifiche mediante pubblicazione sul proprio sito internet antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.

Articolo 17

(Diligenza e altri impegni)

Le Parti garantiscono reciprocamente l'applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per l'espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse.

Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) in tutti i documenti amministrativi e contabili di cui alla presente Convenzione. Più in particolare, il CUP generato dalla Regione all'atto dell'ammissione dei Soggetti Beneficiari alle Agevolazioni dovrà essere successivamente indicato anche da CDP, dalla Banca Finanziatrice e dai Soggetti Beneficiari nell'ambito di tutti i documenti amministrativi e contabili che caratterizzano il rapporto di Finanziamento e/o le Agevolazioni, ivi inclusi il Contratto di Finanziamento, gli atti necessari per l'acquisizione di eventuali Garanzie accessorie, gli ulteriori atti che determinino variazioni soggettive o oggettive al Contratto di Finanziamento, la documentazione di natura contabile presentata ai fini dell'ottenimento delle singole erogazioni delle quote del Finanziamento, nonché ad indicare il CUP nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative a ciascuna erogazione.

La Banca Finanziatrice si impegna, altresì, a inserire nel Contratto di Finanziamento un'apposita clausola diretta a garantire il puntuale rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari, degli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla

Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, ivi inclusa l'indicazione di un conto corrente dedicato da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per tutte le operazioni e i pagamenti connessi al Finanziamento e/o alle Agevolazioni.

La Banca Finanziatrice si impegna ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale far confluire gli importi ricevuti a titolo di provvista da parte di CDP a valere sui Finanziamenti Agevolati.

Articolo 18

(Azioni di recupero del Finanziamento)

La Banca Finanziatrice procederà tempestivamente al recupero, anche in via coattiva, dei crediti derivanti dal Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP in virtù e nei limiti del Mandato, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziale o stragiudiziale, anche in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le Garanzie personali e/o reali acquisite a tutela del credito di cui al Contratto di Finanziamento.

La Banca Finanziatrice provvederà a fornire, in via continuativa e almeno con cadenza semestrale, un'informativa a CDP in merito alle attività di recupero intraprese nel relativo semestre. La stessa si impegna, comunque, ad informare CDP tempestivamente, quando necessario, o a seguito di richiesta specifica di CDP, in conformità con quanto previsto nel Mandato.

Le spese relative a tale attività di recupero in sede giudiziale saranno preventivamente concordate tra CDP e la Banca Finanziatrice, in conformità alle previsioni del Mandato, e saranno a carico di CDP e della Banca Finanziatrice in misura proporzionale rispetto all'ammontare iniziale in linea capitale delle rispettive quote di partecipazione al Finanziamento. Le spese a carico di CDP verranno liquidate alla Banca Finanziatrice semestralmente previa presentazione di idonea documentazione. Qualora la Banca Finanziatrice ne faccia richiesta, tali spese potranno essere erogate da CDP integralmente al termine delle azioni di recupero, fermo restando l'obbligo della Banca Finanziatrice di procedere, ove ripetibili, al tempestivo recupero nei confronti del Soggetto Beneficiario immediatamente dopo l'insorgenza della relativa spesa.

Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno ripartite tra CDP e la Banca Finanziatrice in misura proporzionale rispetto all'ammontare iniziale in linea capitale delle rispettive quote di partecipazione al Finanziamento, salvo il caso in cui le somme vengano recuperate in virtù di un privilegio in favore di CDP previsto ex lege, di cui la Banca Finanziatrice non ha diritto di avvalersi. In quest'ultima ipotesi, le somme recuperate in virtù del privilegio saranno corrisposte esclusivamente a CDP. Le somme recuperate saranno imputate da CDP e dalla Banca Finanziatrice alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale.

Eventuali accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati o strumenti simili disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito) nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria dovranno, in ogni caso, essere preventivamente ed unanimemente autorizzati dalla Banca Finanziatrice e da CDP (anche sulla base degli elementi forniti dalla Banca Finanziatrice), fatto salvo per quanto di seguito diversamente previsto in via espressa.

Nel caso in cui la Banca Finanziatrice intenda far ricorso a tali accordi o strumenti è tenuta a fornire a CDP, con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni per gli accordi o strumenti non oggetto di omologazione

giudiziale e di almeno 60 (sessanta) giorni per gli accordi o strumenti oggetto di omologazione giudiziale (salvo che tale tempistica non sia in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente o con provvedimenti dell'autorità giudiziaria), comunicazione preventiva circa: (i) la descrizione dei principali elementi costitutivi del Finanziamento cui l'accordo o strumento si riferisce; (ii) l'entità dell'esposizione di CDP a valere sul relativo Finanziamento Agevolato; (iii) la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali intraprese per il recupero del credito, ivi inclusa l'escussione delle Garanzie reali e personali costituite a tutela del credito; (iv) l'importo riconosciuto a seguito dell'eventuale perfezionamento dell'accordo o strumento; (v) l'attestazione della congruità dell'accordo in relazione alla maggiore possibilità di recupero del credito rispetto ai recuperi attesi dall'esperimento delle azioni esecutive e dall'escussione delle Garanzie reali o personali, ove presenti, ovvero rispetto alla liquidazione giudiziale (ovvero, per i soli accordi meramente dilatori, le motivazioni a supporto dell'opportunità della proposta), anche sulla base delle eventuali attestazioni rese dall'esperto indipendente con riferimento agli accordi oggetto di omologazione giudiziale; e (vi) l'ammontare della somma non oggetto di recupero in base all'accordo e qualsiasi ulteriore informazione richiesta al riguardo da CDP.

Fermi gli obblighi di informativa previsti nel presente Articolo 18 e nel Mandato e in parziale deroga a quanto sopra previsto, i) l'adesione a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione, degli interessi ai sensi di legge o ii) l'accettazione di proposte di rientro dilazionato dell'insoluto, con pagamento in relazione all'insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti (fermo restando in entrambi i casi il rispetto degli eventuali limiti e condizioni stabiliti dalla disciplina caso per caso applicabile), purché l'accordo abbia durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi e purché in entrambi i casi tali dilazioni non siano in contrasto con la Normativa Applicabile, non sono soggette al preventivo consenso di CDP.

Qualora, all'esito delle procedure esecutive (esperite anche in caso di mancata integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui ai precedenti paragrafi) o dell'integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui ai paragrafi precedenti, residui una parte del credito derivante dal Finanziamento Agevolato non recuperata, la Banca Finanziatrice è tenuta a fornire a CDP una dichiarazione conclusiva in merito (i) alle azioni promosse contro il Soggetto Beneficiario ed eventuali garanti, indicando le garanzie personali o reali costituite a tutela del credito già escusse, ove presenti e utilmente escutibili, e ogni utile azione giudiziale e stragiudiziale sul patrimonio del debitore e dei garanti esperita, indicando che non sussistono, o non sono utilmente esperibili e convenienti, azioni esecutive ulteriori rispetto a quelle avviate o concluse nei confronti del debitore e dei garanti e le relative motivazioni, (ii) all'ammontare del credito residuo all'esito delle azioni di recupero, nonché (iii) all'accertamento o meno, con sentenza passata in giudicato, del dolo o colpa della Banca Finanziatrice nell'attività di istruttoria del merito di credito, di stipula e di erogazione del finanziamento agevolato e nella gestione delle azioni di recupero.

Articolo 19

(Oneri a carico della Regione per l'utilizzo delle risorse del Fondo Regionale)

Ai sensi della Normativa FRI, per l'utilizzo delle risorse del Fondo Regionale è posto a carico della Regione e riconosciuto a CDP, il rimborso delle spese di gestione nella misura pari allo 0,40 per cento *una tantum* delle somme dei Finanziamenti Agevolati erogate annualmente, da corrispondersi a cura della Regione, entro un mese dalla ricezione di apposita rendicontazione che sarà trasmessa da CDP entro il 28 febbraio di ciascun esercizio.

Nel caso in cui i suddetti importi dovuti dalla Regione a CDP eccedano gli stanziamenti effettuati, la Regione si obbliga ad adottare tempestivamente le necessarie delibere di variazione di bilancio utili alla copertura degli oneri dovuti, maggiorati degli eventuali interessi di mora pari ai termini di legge.

Articolo 20

(Scritture contabili del Finanziamento)

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti, del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.

Articolo 21

(Tutela dei dati personali)

Il trattamento di dati personali afferenti ai Contratti di Finanziamento, effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, nonché la comunicazione e/o diffusione degli stessi, devono essere effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Fincalabra S.p.A. e la Regione autorizzano CDP a trasmettere i dati relativi al Finanziamento Agevolato:

- alla Banca d'Italia, all'ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti;
- ad ogni altra categoria di soggetti la cui attività è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità della Convenzione.

Articolo 22

(Adesione alla Convenzione)

La Regione, l'ABI e CDP concordano che la Convenzione potrà essere estesa a ciascuna Banca che non si trovi in stato di insolvenza e che non sia sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, di insolvenza, di risoluzione o liquidatoria alla stessa applicabile, e che presenti una richiesta di adesione (la "**Richiesta di Adesione**").

Per chiarezza, possono presentare una Richiesta di Adesione le banche italiane o le succursali di banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

La Richiesta di Adesione, predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 1 alla Convenzione, dovrà essere sottoscritta digitalmente da un rappresentante della relativa Banca richiedente a ciò autorizzato e trasmessa in pari data mediante PEC alla Regione, , all'ABI e a CDP agli indirizzi di cui al successivo Articolo 27 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*), unitamente alla documentazione alla stessa allegata.

Con la sottoscrizione e trasmissione della Richiesta di Adesione, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, in conformità al presente Articolo il soggetto richiedente aderirà alla presente Convenzione



in qualità di Banca Finanziatrice e diverrà, dunque, parte della Convenzione in tale capacità, assumendo tutti i relativi obblighi e acquisendone i diritti, a decorrere dall'ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte della Regione, dell'ABI e di CDP.

Resta inteso che l'adesione alla Convenzione da parte della Banca Finanziatrice verrà meno qualora quest'ultima non abbia i requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o non abbia sottoscritto il Mandato con CDP entro 60 (sessanta) giorni dall'invio della Richiesta di Adesione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile nei confronti della Regione e/o dell'ABI e/o di CDP.

CDP, la Regione, Fincalabra S.p.A. e l'ABI provvederanno a pubblicare, e a tenere costantemente aggiornato, sui rispettivi siti web, un elenco di tutte le Banche aderenti alla presente Convenzione secondo le previsioni del presente Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*).

Articolo 23

(Legge applicabile e foro competente)

La presente Convenzione è governata dalla legge italiana e dovrà interpretarsi in conformità alla medesima.

Ogni controversia, anche di natura extracontrattuale, che dovesse insorgere e/o derivare e/o essere in qualsiasi modo connessa alla presente Convenzione, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Articolo 24

(Garanzia dello Stato)

Le Parti prendono atto e accettano che CDP aderisce alla presente Convenzione nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le proprie esposizioni pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o di non proseguire l'operatività disciplinata dalla presente Convenzione ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati; ovvero ancora recedere dalla e/o risolvere la Convenzione (e/o i Contratti di Finanziamento), senza che le altre Parti abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, ciascuna Banca Finanziatrice dovrà inserire nei Contratti di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati e l'esercizio dei suddetti rimedi contrattuali, secondo quanto meglio previsto nelle Linee Guida.

In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il MEF si surrognerà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l'importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell'ambito di un accordo transattivo o strumenti simili con il Soggetto Beneficiario.

Articolo 25

(Durata e registrazione)



La Convenzione avrà immediata efficacia tra la Regione, Fincalabra S.p.A., l'ABI e CDP e sarà altresì efficace nei confronti della Banca Finanziatrice dalla data di efficacia dell'adesione secondo quanto previsto dall'Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) che precede.

La Convenzione resterà, in ogni caso, valida tra la Regione, Fincalabra S.p.A., l'ABI e CDP fino alla definitiva estinzione di tutti i Finanziamenti stipulati ai sensi della Convenzione, mentre, nei confronti della Banca Finanziatrice, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) che precede, rimarrà valida fino alla definitiva estinzione dei Finanziamenti stipulati da tale Banca Finanziatrice.

La presente Convenzione, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A."

Articolo 26

(Pubblicità)

Sarà assicurata un'adeguata informazione in merito al Contributo concesso sul sito internet www.fincalabra.it e su <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/>

1. a valere sui fondi PR Calabria FESR-FSE+ 2021/2027, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida e Manuale d'uso consultabili sul sito internet <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/>;
2. a valere sui fondi FSC 2021/2027, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure di Gestione del FSC che sarà successivamente adottato.

Articolo 27

(Comunicazioni ed elezione di domicilio)

Per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, le Parti indicano rispettivamente i seguenti indirizzi:

Regione:

Regione Calabria

Cittadella Regionale "Palazzo Jole Santelli", Viale Europa - Località Germaneto

88100 - Catanzaro

Att. Direzione Generale Dipartimento Sviluppo Economico

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): dipartimento.seac@pec.regione.calabria.it

Organismo Intermedio e Soggetto Gestore:

Fincalabra S.p.A.

Cittadella Regionale "Palazzo Jole Santelli", Viale Europa - Località Germaneto



88100 - Catanzaro

Att. Direzione Generale

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): fincalabra@pcert.it

ABI:

Associazione Bancaria Italiana

Piazza del Gesù, n. 49

00186 - Roma

Att. Segreteria Generale

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): abi@pec.abi.it

CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 - Roma

Att.: Unità Operativa Strumenti Finanziari Agevolati

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it

Banca Finanziatrice:

Presso l'indirizzo indicato nella Richiesta di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice.

Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, con lettera raccomandata A.R., ovvero tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.

Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente Articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dalla Regione, dall'Organismo Intermedio e Soggetto Gestore, dall'ABI, da CDP e dalla relativa Banca Finanziatrice in relazione alla Convenzione.

Articolo 28

(Codice Etico e codici di comportamento)

Le Parti (diverse da CDP) dichiarano di aver preso visione del codice etico, del modello organizzativo ex D. Lgs 231 del 2001 di CDP e della policy di gruppo anticorruzione di CDP (rispettivamente il “**Codice Etico**”, il “**Modello 231 di CDP**” e la “**Policy di Gruppo Anticorruzione di CDP**”) disponibili sul sito internet di CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti (diverse da CDP) a tal riguardo si obbligano, inoltre, nei confronti di CDP a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello 231 di CDP e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni di CDP.



Analogamente, le Parti (diverse dalla Regione) dichiarano di aver preso visione del Codice di comportamento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Regione n. 357 del 21 luglio 2023, pubblicata sul BURC n. 174 del 07 agosto 2023, pubblicati anche nel sito istituzionale della Regione, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti (diverse dalla Regione) a tal riguardo si obbligano nei confronti della Regione a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice di comportamento da parte del personale dipendente e dei collaboratori della Regione individuati come destinatari del codice di cui al citato provvedimento.

Articolo 29

(Forma della Convenzione e aggiornamenti tecnici)

La Convenzione è redatta nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale. La Regione e l'ABI riconoscono che CDP potrà apportare, previa apposita informativa alle altre Parti, aggiornamenti di natura meramente tecnica alla presente Convenzione e ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.

10 aprile 2025

Regione Calabria

Paolo Praticò

Direttore Generale pro-tempore del Dipartimento Sviluppo economico

firmato digitalmente

Associazione Bancaria Italiana

Marco Elio Rottigni

Direttore Generale

firmato digitalmente



Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Andrea Nuzzi

Direttore Business

firmato digitalmente

ALLEGATI

1. Modello di Richiesta di Adesione
- 2 Modello di Sintesi di Delibera
3. Modello di Mandato
4. Linee Guida
5. Scheda Tecnica

Allegato 1 alla Convenzione

Modello di Richiesta di Adesione alla Convenzione

[Su carta intestata della banca che richiede l'adesione alla Convenzione]

Spettabile

Regione Calabria (di seguito, "**Regione**")

Cittadella Regionale "Palazzo Jole Santelli", Viale Europa - Località Germaneto

88100 - Catanzaro

Alla cortese attenzione di: Direzione Generale Dipartimento Sviluppo Economico

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): dipartimento.seac@pec.regione.calabria.it;

Spettabile

Associazione Bancaria Italiana (di seguito, "**ABI**")

Piazza del Gesù, n. 49

00186 - Roma

Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): abi@pec.abi.it;

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**")

Via Goito n. 4

00185 – Roma

Alla cortese attenzione di: Unità Operativa Strumenti Finanziari Agevolati

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it

Oggetto: Lettera di Adesione alla Convenzione (come *infra* definita)

Premesso che:

- A. in data 10 aprile 2025 è stata stipulata, tra la Regione, l'ABI e la CDP, una convenzione per la regolamentazione, tra l'altro, dei rapporti inerenti la concessione e la gestione di finanziamenti agevolati a valere sul "*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*" (FRI), di cui all'articolo 1, comma da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come integrata ai sensi dell'articolo 1, commi da 855 a 859, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concessi nell'ambito dello Strumento Agevolativo di cui alla Normativa Regionale (come definita nella Convenzione) (la "**Convenzione**");
- B. la Convenzione è aperta all'adesione di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne facciano richiesta in conformità

a quanto previsto all'articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) della Convenzione medesima, al fine di assumere il ruolo di "*Banche Finanziatrici*" (come definito in Convenzione);

- C. [nome della banca aderente] intende aderire alla Convenzione per divenirne parte in qualità di Banca Finanziatrice;
- D. i termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nella presente comunicazione, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella Convenzione;

tutto ciò premesso, con il presente atto [banca aderente]:

1) dichiara di:

- a. essere un istituto di credito abilitato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;
- b. non trovarsi in stato di insolvenza o di crisi né di essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, di insolvenza, di risoluzione o liquidatoria alla stessa applicabile;
- c. aver preso visione della Convenzione (ivi inclusi i relativi allegati), di averne esaminato attentamente il contenuto e di conoscerla e condividerla pienamente e integralmente;
- d. conoscere la normativa richiamata nella Convenzione e la normativa comunque applicabile in relazione alla stessa e allo strumento ivi disciplinato;
- e. disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il presente atto di adesione alla Convenzione e per legittimamente adempiere le obbligazioni previste nella Convenzione in virtù e in conformità della medesima e della normativa a questa applicabile;

2) aderisce, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) della Convenzione, alla Convenzione medesima e si impegna a rispettare quanto in essa contenuto, assumendo tutti gli obblighi ivi previsti a carico della Banca Finanziatrice;

3) ai sensi dell'articolo 27 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*) della Convenzione, indica, per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, il seguente indirizzo, anche di posta elettronica certificata:

[nome banca]

[indirizzo]

[Cap - Città]

Att. [●]

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [●];

- 4) elegge, a tutti gli effetti, il proprio domicilio in relazione alla Convenzione presso l'indirizzo indicato al precedente punto 3);
- 5) accetta espressamente la giurisdizione del Tribunale di Roma come previsto all'articolo 23 (*Legge applicabile e foro competente*) della Convenzione, nonché quanto previsto all'articolo 24 (*Garanzia dello Stato*) della Convenzione;
- 6) prende atto che il venir meno dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o dalla Convenzione e/o la mancata sottoscrizione del Mandato (come definiti nella Convenzione) nei termini previsti dalla Convenzione comporterà il venir meno dell'adesione di [nome della banca] alla Convenzione;
- 7) indica i seguenti nominativi aziendali di riferimento:

Nome e Cognome: _____
Tel: _____
Email: _____
Nome e Cognome: _____
Tel: _____
Email: _____

[Banca Aderente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, [Banca aderente] dichiara altresì di approvare specificamente le seguenti clausole della Convenzione: Articolo 2 (*Oggetto della Convenzione*), Articolo 3 (*Obblighi e competenze della Banca Finanziatrice*), Articolo 4 (*Obblighi e competenze di CDP*), Articolo 5 (*Obblighi e competenze della Regione e di Fincalabra S.p.A.*), Articolo 7 (*Mandato*), Articolo 8 (*Caratteristiche del Contratto di Finanziamento*), Articolo 9 (*Tasso del Finanziamento*), Articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*), Articolo 11 (*Provvista dei fondi per l'erogazione del Finanziamento*), Articolo 12 (*Erogazione del Finanziamento*), Articolo 13 (*Rimborso del Finanziamento*), Articolo 14 (*Estinzione anticipata del Finanziamento*), Articolo 15 (*Revoca delle Agevolazioni*), Articolo 17 (*Diligenza e altri impegni*), Articolo 18 (*Azioni di recupero del Finanziamento*), Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*), Articolo 23 (*Legge applicabile e foro competente*), Articolo 24 (*Garanzia dello Stato*) e Articolo 25 (*Durata e registrazione*).

[Banca Aderente]

Allegato 2 alla Convenzione

Modello di Sintesi di Delibera

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]

Spett.le

Fincalabra S.p.A.

e

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**")

e

Spett.le

[INSERIRE DATI SOGGETTO BENEFICIARIO] (di seguito, il "**Soggetto Beneficiario**")

COMUNICAZIONE DI ESITO DI DELIBERA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 354 A 361, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 855 A 859 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO AGEVOLATIVO DI CUI ALLA [•]

PREMESSO CHE

1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nella presente comunicazione, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra la Regione, l'Associazione Bancaria Italiana e la CDP sottoscritta in data 10 aprile 2025 (di seguito, la "**Convenzione**"), alla quale [*nome della Banca Finanziatrice*] (di seguito, la "**Banca Finanziatrice**") ha aderito in data [*data adesione*], per la regolamentazione, *inter alia*, dei rapporti derivanti dai finanziamenti a valere sul "*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*", di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come integrata ai sensi dell'articolo 1, commi da 855 a 859, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
2. il soggetto beneficiario, qui di seguito identificata/o (nel prosieguo, il "**Soggetto Beneficiario**"), ha presentato domanda di ammissione alle Agevolazioni per il Programma di Investimento sotto descritto:

-

[
_____] (di seguito, il "**Programma di Investimento**") (richiamare gli elementi caratterizzanti del Programma di Investimento);

- Soggetto Beneficiario: [_____]

- Codice fiscale: [_____]

- Sede legale:

- Comune: [_____]

- Prov.: [_____]

- Indirizzo e CAP: [_____]

- PEC: [_____]

- Costo del Programma di Investimento: non superiore a euro [_____] (riportare il costo del Programma di Investimento come indicato nella domanda di accesso alle Agevolazioni);

- Durata del Programma di Investimento: [_____] (riportare la durata del Programma di Investimento, come indicata nella domanda di accesso alle Agevolazioni, sulla base di quanto previsto dalla Normativa Applicabile);

- Copertura del Programma di Investimento con risorse proprie del Soggetto Beneficiario: [_____] (riportare l'ammontare, eventualmente definito, delle risorse proprie dello stesso Soggetto Beneficiario che dovranno essere impiegate a copertura del Programma di Investimento).

3. La valutazione del merito di credito di [indicare il Soggetto Beneficiario] (definita nella Convenzione "Valutazione Creditizia") è stata effettuata sulla base di quanto previsto nella Convenzione, della Normativa Applicabile nonché nel mandato sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data [_____] (di seguito, il "Mandato").

Tutto ciò premesso, si comunica che in relazione al sopra indicato Programma di Investimento:

- a. nell'ambito della Valutazione Creditizia, svolta anche nell'interesse della CDP in virtù del Mandato, la sottoscritta Banca Finanziatrice ha positivamente accertato il merito creditizio del Soggetto Beneficiario al fine della concedibilità di un finanziamento, della durata sotto indicata, per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [_____] (definito nella Convenzione "Finanziamento"), di cui (i) euro [_____] a valere su di un finanziamento da erogarsi da parte della Banca Finanziatrice a tasso di mercato (definito nella Convenzione "Finanziamento Bancario") ed (ii) euro [_____] a valere su di un finanziamento da erogarsi da parte della CDP a valere sulle risorse del Fondo Regionale (definito nella Convenzione "Finanziamento Agevolato");
- b. successivamente al positivo esito della Valutazione Creditizia, in data [_____] la sottoscritta Banca Finanziatrice ha deliberato a favore del Soggetto Beneficiario la concessione del Finanziamento Bancario di cui alla precedente lettera a), paragrafo (i), per un importo massimo di euro [_____].

Il Finanziamento (rappresentato dalla somma del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato sopra indicati), oggetto di positiva Valutazione Creditizia e destinato alla realizzazione del Programma di Investimento suindicato, presenta, tra le altre, le seguenti caratteristiche:

- durata massima di [_____] anni, di cui massimo [_____] di preammortamento;

Il Periodo di Preammortamento massimo indicato non ricomprende l'eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30 giugno o 31 dicembre). L'eventuale preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al Periodo di Preammortamento, nel limite della durata massima del Finanziamento

- Garanzie: [_____] [se previste]

(indicare il dettaglio analitico delle Garanzie da acquisire e dei soggetti che le concedono).

[In ordine alle Garanzie sopra indicate, la sottoscritta Banca Finanziatrice dichiara che le stesse, sulla base della documentazione agli atti e delle istruttorie tecniche effettuate, risultavano individuate e acquisibili alla data della delibera, che dalla data della delibera non sono intercorse circostanze che rendano necessario o opportuno modificare le Garanzie sopra indicate, fermo restando l'impegno della sottoscritta Banca Finanziatrice ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione e dal Mandato.]

La suddetta delibera ha validità fino al [data di fine validità]. Resta inteso che, qualora la sottoscritta Banca Finanziatrice venga a conoscenza di eventi che alterino il merito di credito del Soggetto Beneficiario oggetto della Valutazione Creditizia, il Finanziamento potrà essere oggetto di una nuova Valutazione Creditizia, sempre in conformità a quanto previsto nella Convenzione e nel Mandato.

La stipula del contratto relativo al Finanziamento (definito nella Convenzione "*Contratto di Finanziamento*") rimane subordinata, tra l'altro:

- a) alla trasmissione, da parte di Fincalabra S.p.A., dell'Atto di Concessione;
- b) alla adozione della relativa delibera da parte della CDP in relazione al suddetto Finanziamento Agevolato;
- c) al rispetto dei termini fissati dalla Convenzione; e
- d) al positivo esito delle consuete verifiche legali.

[Banca Finanziatrice]

Allegato 3 alla Convenzione

Modello di Mandato

MANDATO PER IL PERFEZIONAMENTO, LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DELLA QUOTA AGEVOLATA DEI FINANZIAMENTI DA CONCEDERSI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO AGEVOLATIVO [•], DI CUI ALLA [•] E CON LA PARTECIPAZIONE DEL FRI REGIONALE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Il presente atto è stipulato in Roma, in data _____

TRA

la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** con sede in Roma, Via Goito, n. 4, 00185, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata da [•], domiciliato per la carica in Roma, via Goito, n. 4, 00185, a questo atto abilitato in forza di [•], (la "**CDP**" o il "**Mandante**");

E

_____ con sede in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], capitale sociale euro _____, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di _____, facente parte del _____ iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], Responsabile _____, a questo atto abilitato in forza di [procura speciale/autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del _____], (la "**Banca Finanziatrice**" o il "**Mandatario**").

Il Mandante e il Mandatario sono, in seguito, collettivamente indicati come le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- A. in data 10 aprile 2025 è stata stipulata tra la Regione Calabria (la "**Regione**"), l'Associazione Bancaria Italiana (l'"**ABI**") e il Mandante, una convenzione (la "**Convenzione**"), aperta alle adesioni da parte delle Banche Finanziatrici (come di seguito definite) che ne facciano richiesta, per la regolamentazione, tra l'altro, dei rapporti inerenti la gestione dei Finanziamenti Agevolati (come di seguito definiti), a valere sul "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca", di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, così come integrata ai sensi dell'articolo 1, commi da 855 a 859, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, da concedersi nell'ambito delle misure agevolative di cui alla Normativa Regionale (come definita nella Convenzione);
- B. in data [•], il Mandatario ha aderito alla Convenzione, divenendo parte contrattuale della stessa;
- C. la Convenzione prevede, tra l'altro, il conferimento da parte della CDP di un mandato con rappresentanza in favore del Mandatario, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa, per lo svolgimento da parte del Mandatario, tra l'altro, della Valutazione Creditizia (come di seguito definita), di tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione di ciascun Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) e per l'acquisizione delle relative garanzie, nonché per l'esercizio delle eventuali azioni di recupero giudiziali e non, così come ivi e di seguito meglio indicato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1 PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 Definizioni e interpretazione

I seguenti termini dovranno essere interpretati con il significato ad essi di seguito attribuito:

“Agevolazioni”: indica le agevolazioni da concedersi al Soggetto Beneficiario, in relazione al Programma di Investimento, in conformità a quanto previsto nella Convenzione e nella Normativa Applicabile;

“Atto di Concessione”: indica il provvedimento definitivo di concessione al Soggetto Beneficiario delle Agevolazioni, adottato dalla Regione su proposta di Fincalabra S.p.A. per le risorse FSC 21/27 e da Fincalabra S.p.A. per le risorse PR 21/27, ai sensi della Normativa Applicabile e nel rispetto della Convenzione;

“Atto di Indirizzo”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 4 alla Convenzione;

“Atto di Revoca”: indica l'atto di revoca, parziale o totale, delle Agevolazioni concesse al Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Atto di Concessione, adottato dalla Regione su proposta di Fincalabra S.p.a. per le risorse FSC 21/27 e da Fincalabra S.p.a. per le risorse PR 21/27, ai sensi della Normativa Applicabile;

“Avviso alle Imprese”: indica l'avviso, predisposto dalla Regione, in attuazione della DGR 415/2023, della DGR 413/2024 e della DGR 83/2024, alle imprese, con il quale si comunicano alle stesse i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, le modalità e i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle Agevolazioni per le domande presentate;

“Banca”: indica la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

“Banca Finanziatrice”: indica la Banca, individuata in epigrafe, appartenente all'elenco reso disponibile sui siti web della Regione, di Fincalabra S.p.A., dell'ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui alla Convenzione e alla Normativa Applicabile, individuata dal Soggetto Beneficiario al momento della presentazione della domanda di accesso alle Agevolazioni che, a seguito dell'adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione Creditizia e, in caso di esito positivo della Valutazione Creditizia e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, adotta la Delibera Banca, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all'erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di Garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione;

“Centrale Rischi”: indica il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663 e dai regolamenti attuativi dello stesso.

“Codice della Crisi” o “CCII”: indica il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato;

“Contratto di Finanziamento”: indica il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona la concessione del Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, senza vincolo di solidarietà con la CDP, in conformità alle Linee Guida, alla Convenzione, al presente Mandato e alla Normativa Applicabile;

“Contributo a Fondo Perduto”: indica il contributo a fondo perduto agli investimenti concesso dalla Regione ai sensi della Normativa Applicabile e del relativo Atto di Concessione, così come individuato nella definizione di “Strumento Agevolativo” che segue;

“Contributo in Conto Interessi”: indica il contributo in conto interessi agli investimenti concesso dalla Regione ai sensi della Normativa Applicabile e del relativo Atto di Concessione, così come individuato nella definizione di “Strumento Agevolativo” che segue;

"Contributi": indica il Contributo a Fondo Perduto ed il Contributo in Conto Interessi;

"Decreto Tasso": indica il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014 con il quale è stabilita la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse FRI, ai sensi della Normativa FRI, come di volta in volta modificato e integrato;

"Delibera Banca": indica la delibera della Banca Finanziatrice in merito alla stipula e concessione del relativo Finanziamento Bancario, riferita esplicitamente al Programma di Investimento oggetto della domanda di Agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all'esito positivo della Valutazione Creditizia nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione e dal presente Mandato; la Delibera Banca attesta la disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario e contiene tra l'altro, l'accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le Garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l'ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;

"Delibera CDP": ha il significato di cui all'Articolo 4 della Convenzione (*Obblighi e competenze della CDP*);

"Delibere Regionali": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 13 della Convenzione;

"DGR 415/2023": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 8 alla Convenzione;

"DGR 83/2024": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 9 alla Convenzione;

"DGR 413/2024": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 9 alla Convenzione;

"DGR 495/2024": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 12 alla Convenzione;

"DD 3321/2025": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 13 alla Convenzione;

"Finanziamento": indica l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;

"Finanziamento Agevolato": indica il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il Programma di Investimento oggetto della domanda di Agevolazione a valere sulle risorse del Fondo Regionale, di importo pari al 50 per cento del Finanziamento in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile;

"Finanziamento Bancario": indica ciascun finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo pari al 50 per cento del Finanziamento in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile e alla Convenzione, destinato alla copertura dell'investimento ammissibile relativo al Programma di Investimento, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario;

"Fondo Regionale": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 2 alla Convenzione;

"FRI": indica il *"Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca"* di cui all'articolo 1, comma 354, della Legge Finanziaria 2005;

"Garanzia dello Stato": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 6 alla Convenzione;

"Garanzie": indica le garanzie reali e/o personali costituite e/o prestate a garanzia delle obbligazioni del Soggetto Beneficiario derivanti dal Finanziamento (fatta eccezione, a mero scopo di chiarezza, della Garanzia dello Stato);

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma e Catanzaro sono aperte per l'esercizio della loro normale attività;

"Legge Finanziaria 2005": indica la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni;

"Legge Fallimentare": indica il Regio Decreto n. 267/1942 come di volta in volta modificato e/o integrato (ivi incluso ai sensi del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 così come modificato dalla relativa Legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147);

"Legge Finanziaria 2007": indica la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

“Legge Regionale”: ha il significato di cui alla Premessa 7 alla Convenzione;

“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento di cui all’Allegato 4 alla Convenzione;

“Mandato”: indica il presente atto, con il quale viene conferito mandato con rappresentanza dalla CDP alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento delle attività ivi previste;

“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, la Normativa Regionale, la Normativa FRI applicabile allo Strumento Agevolativo, nonché la normativa, anche comunitaria, in materia di aiuti di stato applicabile allo Strumento Agevolativo;

“Normativa FRI”: indica, collettivamente: (i) la Legge Finanziaria 2005, articolo 1, commi da 354 a 361, (ii) la Legge Finanziaria 2007, articolo 1, commi da 855 a 859, (iii) l’Atto di Indirizzo, (iv) il Decreto Tasso, e (v) ogni successiva modificazione e integrazione ai precedenti, in ogni caso nei limiti in cui siano applicabili allo Strumento Agevolativo;

“Normativa Regionale”: indica, collettivamente: (i) la Legge Regionale; (ii) le Delibere Regionali; e (iii) l’Avviso alle Imprese;

“Portale FRI Online”: indica il sistema applicativo web messo a disposizione dal Mandante al Mandatario per lo scambio delle informazioni rilevanti relative alla gestione del Finanziamento Agevolato;

“Procedimenti”: indica, congiuntamente, le Procedure Concorsuali e le Procedure di Recupero;

“Procedure Concorsuali”: indica qualsivoglia procedura liquidatoria, di crisi e/o di insolvenza, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e per quanto applicabili: (a) la liquidazione volontaria; (b) la procedura di liquidazione ex articolo 57, comma 6 bis del D.Lgs. 58/1998 (*Testo Unico della Finanza*); (c) la liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del Codice della Crisi e gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice della Crisi quali: il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) ex articoli 84 e ss. del Codice della Crisi, i piani di risanamento attestati ex art. 56 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII, la convenzione di moratoria ex art. 62 CCII e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ex art. 64-bis CCII, nonché ogni istanza finalizzata all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione e/o all’ottenimento di una misura cautelare o protettiva ai sensi del Codice della Crisi; (d) la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex artt. 12 ss. CCII; (e) i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi; (f) l’istanza o l’esecuzione di una o più segnalazioni per la anticipata emersione della crisi da parte dei soggetti legittimati; (g) la liquidazione coatta amministrativa; (h) l’amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; (i) l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, conv. L. 18 febbraio 2004 n. 39; (l) le procedure previste dalle disposizioni previgenti rispetto al Codice della Crisi (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le procedure di insolvenza e di risoluzione della crisi di cui alla Legge Fallimentare, le procedure di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e i procedimenti di cui al D.L. 118 del 24 agosto 2021 (come convertito dalla L. 147 del 21 ottobre 2021)); e (m) ogni procedura di insolvenza o di risanamento, anche prevista da un ordinamento straniero, per quanto applicabile;

“Procedure di Recupero”: indica ogni procedimento giudiziale o procedura (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i procedimenti di cognizione, di esecuzione, cautelari ovvero qualsiasi altra attività anche stragiudiziale) volti a recuperare il credito riveniente dal Finanziamento o comunque inerente allo stesso;

“Programma di Investimento”: indica il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio di progettazione oggetto della domanda di Agevolazione, in conformità alla Normativa Applicabile;

“SAL”: è lo stato d’avanzamento dei lavori del Programma di Investimento oggetto della domanda di Agevolazione;

“Sanzione”: indica il caso in cui (i) una qualsiasi delle dichiarazioni rese ai sensi dell’Articolo 9.1, lettere da (f) ad (h), e dell’Articolo 16 (*Codice Etico, modello 231 di CDP e policy di gruppo anti-corruzione di CDP*) del presente Mandato si riveli non veritiera; (ii) il Mandatario sia inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi di cui all’Articolo 11.3 (*Decreto legislativo n. 231/01*) del presente Mandato; (iii) nei confronti del Mandatario vi sia una condanna passata in giudicato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, o sia applicata una misura cautelare, anche di tipo interdittivo prevista dal Decreto Legislativo n. 231/01;

“Sintesi di Delibera”: indica la comunicazione di sintesi dei contenuti della Delibera Banca, predisposta

secondo il modello di cui all'Allegato 2 alla Convenzione, attestante, tra l'altro, il merito creditizio del Soggetto Beneficiario e del Programma di Investimento, la disponibilità della Banca Finanziatrice a concedere il Finanziamento Bancario e che la Valutazione Creditizia è stata svolta in modo unitario in relazione sia al Finanziamento Bancario che al Finanziamento Agevolato, per proprio conto e nell'interesse della CDP;

"Soggetto Beneficiario": è l'impresa economicamente e finanziariamente sana che abbia presentato richiesta di accesso allo Strumento Agevolativo e che beneficia delle Agevolazioni concesse ai sensi dell'Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento, avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile;

"Strumento Agevolativo": indica lo strumento agevolativo istituito dalla Regione ai sensi della Normativa Regionale e denominato *"Fondo Regionale per il sostegno all'innovazione e ai settori strategici"* a valere sulle risorse stanziati ai sensi dei seguenti programmi: (i) Azione 1.3.1 *"Competitività del sistema produttivo regionale"* del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027 - Obiettivo strategico 1 – Obiettivo specifico RSO 1.3; (ii) Azione 1.1.1 del PR Calabria FESR FSE 2021-2027 *"Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca, nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3"* – Obiettivo specifico RSO 1.1; e (iii) Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2021-2027 (FSC 2021/2027), da attuarsi mediante una procedura valutativa a sportello, costituito da:

- (i) Contributo a Fondo Perduto in misura massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni erogato dalla Regione;
- (ii) Contributo in Conto Interessi nella misura massima del 2% erogato dalla Regione;
- (iii) Finanziamento Agevolato erogato da CDP, in misura minima del 25% e massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni; e
- (iv) Finanziamento Bancario erogato dalla Banca finanziatrice, in misura minima del 25% e massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni,

il tutto nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione;

"Valutazione Creditizia": è la valutazione del merito di credito effettuata a cura delle competenti strutture di analisi creditizia della Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della Convenzione, del presente Mandato e della Normativa Applicabile, e ferma restando la propria autonoma valutazione.

I termini in lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel Mandato hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella Convenzione.

Nel presente Mandato, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini in lettera maiuscola espressi nella forma singolare hanno il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

2 MANDATO

2.1 Conferimento del Mandato

Con il presente Mandato, il Mandante irrevocabilmente:

- a) conferisce al Mandatario, che accetta, l'incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula (anche in forma notarile) dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti Beneficiari, per la parte relativa al Finanziamento Agevolato;
- b) conferisce al Mandatario, che accetta, l'incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all'erogazione del Finanziamento Agevolato, (ii) alla gestione del Finanziamento Agevolato, (iii) alla costituzione, alla modifica e alla estinzione delle relative Garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado e in misura direttamente proporzionale rispetto al relativo ammontare in linea capitale ed essere, in ogni caso, tali da consentire al Mandante di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle

obbligazioni garantite) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera Banca, nonché (iv) al compimento e sottoscrizione (anche in forma notarile) di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento Agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal presente Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.2 (*Attività del Mandatario*), e le attività di recupero giudiziali e stragiudiziali del credito, nei limiti di quanto previsto dal presente Mandato, fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio per quanto previsto al successivo articolo 8 (*Esercizio delle azioni di recupero*);

- c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento Agevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso e al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione e del presente Mandato.

Il presente Mandato è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 5 (*Onerosità del Mandato*), e ancorché irrevocabile viene conferito nel solo interesse del Mandante; il presente Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell'articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.

2.2 Rappresentanza

Al Mandatario spetta la rappresentanza diretta ed esclusiva del Mandante nei confronti del Soggetto Beneficiario e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi a ciascun Contratto di Finanziamento e alle relative Garanzie, ferme restando le limitazioni previste nel presente Mandato.

2.3 Durata del Mandato

Il presente Mandato è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al compimento di tutte le attività relative ai Contratti di Finanziamento per le quali il presente Mandato viene conferito.

Le Parti concordano che, in caso di sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla Convenzione che dovessero rendere necessaria la prosecuzione dell'operatività della Convenzione, il Mandante avrà facoltà di prorogare corrispondentemente la durata del presente Mandato dandone comunicazione scritta al Mandatario che, sin d'ora, accetta tale proroga.

2.4 Modifica del Mandato

I termini e le condizioni del presente Mandato potranno essere modificati soltanto con atto avente forma scritta e sottoscritto dalle Parti, ai sensi di disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2.5 Responsabilità del Mandatario

Tutte le attività oggetto del presente Mandato saranno svolte dal Mandatario con pienezza di poteri, con applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per lo svolgimento delle proprie attività.

2.6 Ambito di applicazione del Mandato

Le disposizioni del presente Mandato si applicano a tutti i Contratti di Finanziamento (e connessi Finanziamenti Agevolati), sottoscritti dal Mandatario, ai sensi e per gli effetti della Convenzione.

2.7 Sostituzione del Mandatario

Il Mandatario potrà essere sostituito su richiesta del Mandante qualora:

- a) sia inadempiente agli obblighi da esso assunti ai sensi del presente Mandato e/o della Convenzione;
o
- b) le dichiarazioni da esso rilasciate nel presente Mandato siano o si rivelino non complete, non veritiere o non corrette.

In caso di sostituzione del Mandatario, quest'ultimo rimane obbligato a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne il Mandante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio sostenuto dal o richiesto al Mandante a seguito del verificarsi di una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato.

Il Mandatario potrà, inoltre, essere sostituito previo consenso del Mandante alle seguenti condizioni e a seguito del compimento di tutti i seguenti atti, compatibilmente con le ulteriori indicazioni eventualmente

fornite dalla Regione, direttamente o per il tramite del soggetto eventualmente incaricato di svolgere, in tutto o in parte, l'istruttoria agevolativa ai sensi dell'Avviso alle Imprese:

- a) della sostituzione sia stata data da parte del Mandatario una comunicazione per iscritto al Mandante e, dalla data di detta comunicazione, siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi;
- b) il Mandatario abbia indicato al Mandante un sostituto in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della Normativa Applicabile e della Convenzione per il compimento delle attività di cui al presente Mandato;
- c) il sostituto indicato dal Mandatario abbia concluso con il Mandante un contratto di mandato negli stessi termini previsti dal presente Mandato e abbia posto in essere tutti gli atti e i documenti necessari per sostituirsi al Mandatario, nei rapporti relativi a ciascun Finanziamento Agevolato, in relazione al quale il Mandatario che deve essere sostituito (il "**Mandatario Sostituendo**") svolgeva il proprio incarico e per quelli in cui è in corso la Valutazione Creditizia e abbia aderito alla Convenzione ai sensi di quanto ivi previsto; e
- d) il Mandatario Sostituendo abbia fornito al Mandante e al sostituto un rendiconto puntuale sull'attività svolta sino alla data in cui la sostituzione è effettiva,

fermo restando che il Mandatario Sostituendo (i) continuerà a svolgere senza soluzione di continuità le attività oggetto del presente Mandato e ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Mandato sino all'effettivo subentro del sostituto, (ii) trasferirà al sostituto tutti i documenti e gli atti relativi allo svolgimento dell'incarico che siano in possesso del Mandatario Sostituendo stesso, (iii) coopererà con il sostituto al fine di consentire al medesimo di subentrare senza ritardo nell'incarico, e (iv) terrà indenne il Mandante da ogni costo, spesa, perdita e/o danno derivante direttamente da detta sostituzione.

3 ESECUZIONE DEL MANDATO

3.1 Esecuzione del Mandato

Il Mandatario potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento delle attività previste dal presente Mandato nel rispetto in ogni caso di quanto previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione, fermo restando che, in tal caso, il Mandatario continuerà ad essere direttamente responsabile per l'adempimento del presente Mandato e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.4 nei limiti ivi contemplati, risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717 secondo comma del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, obbligandosi, sin d'ora, a mantenere indenne e manlevato il Mandante da qualsiasi perdita, danno o costo dallo stesso subito in dipendenza di tale delega.

Nell'esecuzione del presente Mandato, resta inteso che:

- a) indipendentemente dalla propria qualità di mandatario in relazione al Finanziamento Agevolato, il Mandatario potrà intrattenere ogni e qualsiasi tipo di relazione bancaria con il Mandante nonché con il Soggetto Beneficiario e con i terzi garanti a condizione che, qualora il Mandatario venisse a conoscenza - usando la diligenza richiesta ai sensi del presente Mandato - di situazioni di conflitto di interessi, rispetto all'incarico assunto con il presente Mandato (i) si astenga dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, (ii) informi entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi il Mandante di dette situazioni, e (iii) si attenga alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante;
- b) il Mandatario si obbliga ad effettuare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le comunicazioni periodiche al Soggetto Beneficiario previste dalla normativa in materia di trasparenza bancaria nonché tutti gli altri adempimenti di informativa e segnalazione connessi o relativi alla gestione del Finanziamento;
- c) il Mandante si obbliga ad effettuare tutti gli adempimenti di informativa e segnalazione nei confronti degli organi di vigilanza, eventualmente posti a suo esclusivo carico ai sensi delle specifiche disposizioni normative in vigore nonché ad adempiere a tutti gli obblighi previsti ai sensi delle leggi di volta in volta vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali in relazione al Contratto di Finanziamento, e a tal fine il Mandatario si impegna a fornire entro 7 (sette) Giorni Lavorativi al Mandante tutte le informazioni dallo stesso richieste per ottemperare ai suddetti adempimenti;
- d) il Mandatario si obbliga ad effettuare le attività funzionali per l'adempimento da parte del Mandante di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare:

- in via preliminare rispetto alla stipula del Contratto di Finanziamento e, successivamente, in via preliminare rispetto a ciascuna erogazione, nonché in via continuativa e/o su richiesta di CDP, anche con periodicità stabilita in funzione del profilo di rischio, il Mandatario acquisisce dal Soggetto Beneficiario i dati e i documenti identificativi e le ulteriori informazioni di cui al Modulo per l'Adeguata Verifica del Cliente (c.d. "MAV") nonché le ulteriori informazioni che CDP ritenga necessario e/o opportuno acquisire;
- il Mandatario si accerta della completezza e correttezza dei dati e delle informazioni acquisite;
- entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento o in via preliminare al perfezionamento di ciascuna erogazione, il Mandatario invia alla CDP i documenti acquisiti dal Soggetto Beneficiario tramite portale FRI Online. Il MAV può essere trasmesso secondo le seguenti modalità alternative: (i) con firma digitale dell'esecutore firmatario (ii) come copia scansionata del MAV con firma autografa dell'esecutore firmatario, corredato da copia del documento di identità dello stesso;
- il Mandatario comunica al Mandante incongruenze o anomalie eventualmente riscontrate in riferimento al comportamento tenuto dal Soggetto Beneficiario, contestualmente alla trasmissione al Mandante della documentazione richiesta;
- il Mandatario trasmette al Mandante entro il termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi, nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta, le copie degli ulteriori documenti eventualmente necessari per l'adempimento da parte del Mandante degli obblighi di adeguata verifica del cliente.

Fermi restando gli obblighi di informazione di cui sopra, si precisa la necessità che il rinnovo delle attività di adeguata verifica da parte di ciascuna Banca Finanziatrice debba essere effettuato in tutti i casi in cui si venga a conoscenza di variazioni intervenute nelle informazioni rilevanti precedentemente acquisite in relazione al cliente, all'esecutore o al titolare effettivo, dell'esistenza di situazioni di rischio o, comunque, per qualunque motivo lo si ritenga opportuno;

- e) il Mandatario si obbliga a svolgere, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica al riguardo da parte del Mandante, tutte le necessarie verifiche e adempimenti di compliance previsti dalla normativa applicabile in relazione al Contratto di Finanziamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi della normativa antiriciclaggio e della normativa in materia di privacy di volta in volta vigenti nonché in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- f) il Mandatario rinuncia sin d'ora ad eccepire in compensazione al Mandante ogni eventuale propria ragione di credito nei confronti del Mandante, salvo i casi espressamente previsti nel presente Mandato;
- g) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4 (*Erogazione del Finanziamento Agevolato*), circa la messa a disposizione da parte del Mandante dei fondi per le erogazioni, ai fini dell'articolo 1719 del Codice Civile, il Mandatario dichiara di essere munito di tutte le risorse umane, le attrezzature, i sistemi informatici e, in generale, di tutti i mezzi necessari e/o utili per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, dal Mandato e da ciascun Contratto di Finanziamento; e
- h) il Mandatario si impegna a rispettare quanto previsto nella Convenzione, nel presente Mandato e in ciascun Contratto di Finanziamento, nonché quanto previsto dalla Normativa Applicabile.

3.2 Attività del Mandatario

Il Mandatario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a svolgere, anche in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato e in aggiunta a quanto previsto all'interno della Convenzione, tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento e in particolare a:

- a) svolgere, a cura delle proprie competenti strutture di analisi creditizia e nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli *standard* internazionali, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica al riguardo da parte del Mandante, della Regione e/o di Fincalabro S.p.A., ciascuna Valutazione Creditizia in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche per conto e nell'interesse della CDP, avendo riguardo pertanto agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dell'accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali Garanzie relative a ciascun Finanziamento (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado e in misura direttamente proporzionale rispetto al relativo ammontare iniziale in linea capitale ed essere, in ogni caso, tali da consentire al Mandante di poterne validamente ed

efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite), nonché della sostenibilità economico-finanziaria del Programma di Investimento, in modo che sia giustificata l'erogazione di agevolazioni pubbliche;

- b) trasmettere tempestivamente alla CDP copia della Sintesi di Delibera adottata nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile e dalla Convenzione, utilizzando il modello di Sintesi di Delibera della Banca Finanziatrice allegato *sub 2* alla Convenzione, subordinata alla concessione delle Agevolazioni e richiamando gli elementi caratterizzanti del Programma di Investimento, nonché indicando esplicitamente le garanzie individuate e acquisibili;
- c) verificare che la documentazione necessaria per l'adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Mandato sia adeguatamente aggiornata fino alla stipula del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e della Convenzione e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste dalla relativa Delibera Banca (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado e in misura direttamente proporzionale rispetto al relativo ammontare iniziale in linea capitale ed essere, in ogni caso, tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite), nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento o inficiarne la validità, efficacia e/o opponibilità e/o impedire l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste nella relativa Delibera Banca; la documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
 - perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dall'impresa richiedente, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o i diritti eventualmente oggetto di Garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile, nonché il valore e la consistenza della eventuale Garanzia;
 - relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dall'impresa richiedente, che attestino la proprietà dei beni eventualmente da costituire in Garanzia in capo ai concedenti la Garanzia, nonché l'eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera Banca;
 - atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste dalla Delibera Banca; e
 - la ulteriore documentazione standard per il tipo di finanziamento e/o richiesta ai sensi delle policy interne della Banca Finanziatrice e/o dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari;

fermo restando che, (i) qualora dall'esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi della Convenzione e del presente Mandato, il Mandatario ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e alla costituzione delle relative garanzie, il Mandatario non procederà alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato al Mandante, alla Regione e a Fincalabra S.p.A. per le valutazioni, integrazioni e autorizzazioni del caso;

- d) effettuare, su richiesta del Soggetto Beneficiario, le valutazioni propedeutiche all'inserimento nel Contratto di Finanziamento della possibilità di richiedere l'erogazione della prima quota del Finanziamento a titolo di anticipazione, acquisendo le garanzie ritenute idonee ed efficaci e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nella Normativa Applicabile;
- e) provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, sia fino alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti e atti diretti a costituire le eventuali Garanzie, sia successivamente, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, comunicando entro 7 (sette) Giorni Lavorativi l'esito degli aggiornamenti al Mandante e, se del caso, aggiornando la relativa Delibera Banca; il Mandatario pertanto risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare a CDP da invalidità, inefficacia o inopponibilità della documentazione e/o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;
- f) successivamente alla Delibera CDP e alla ricezione dell'Atto di Concessione, predisporre e sottoscrivere con il Soggetto Beneficiario, secondo le Linee Guida e conformemente alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile e alla Convenzione, e in ogni caso sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica o coinvolgimento al riguardo da parte del Mandante,

anche in nome e per conto del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, (i) il Contratto di Finanziamento, che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, da stipularsi per atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per la costituzione delle eventuali Garanzie, così come indicate nella Delibera Banca, assicurando che dette Garanzie assistano il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado e in misura direttamente proporzionale rispetto all'ammontare iniziale in linea capitale e, in ogni caso, siano tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite, verificandone la validità, efficacia e opponibilità e verificando che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare, e/o verificare che vengano eseguiti, tutti gli adempimenti successivi alla stipula di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento, l'opponibilità verso terzi e/o l'esecuzione e/o il mantenimento delle Garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione e del Mandato. Eventuali deroghe alle Linee Guida dovranno essere preventivamente consentite da CDP;

- g) successivamente alla Delibera CDP e alla ricezione dell'Atto di Concessione, stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto Beneficiario anche in nome e per conto del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'adozione da parte di Fincalabra S.p.A. dell'Atto di Concessione contenente le informazioni di cui al paragrafo e) dell'articolo 5 (*Obblighi e competenze della Regione e di Fincalabra S.p.A.*) della Convenzione, fatta salva la facoltà di richiedere da parte dell'impresa richiedente o della Banca Finanziatrice, a Fincalabra S.p.A. una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni;
- h) successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento, trasmettere al Mandante e a Fincalabra S.p.A. entro e non oltre 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla relativa data di stipula ovvero, se successiva, dalla data di rilascio da parte del notaio di copia autentica dello stesso (ma in ogni caso entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di stipula), il Contratto di Finanziamento, ove compatibile con la sottoscrizione in forma notarile sottoscritto digitalmente, ovvero copia per immagine del medesimo contratto e, ove previste, delle relative garanzie, nonché di tutti i documenti/atti relativi a queste ultime, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta, con firma digitale, da un dipendente abilitato della medesima Banca Finanziatrice;
- i) una volta ricevuta la comunicazione di Fincalabra S.p.A., attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest'ultimo ai sensi della Normativa Applicabile, ai fini dell'erogabilità della quota di Finanziamento Agevolato e ottenuta la messa a disposizione dei fondi da parte del Mandante in conformità a quanto previsto dal presente Mandato, erogare, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla suddetta comunicazione in nome e per conto del Mandante, al Soggetto Beneficiario le somme di cui al Finanziamento Agevolato, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal presente Mandato, dal relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, dalla Normativa Applicabile;
- j) comunicare entro 7 (sette) Giorni Lavorativi al Mandante l'avvenuto accreditamento al Soggetto Beneficiario delle somme a valere sul Finanziamento Agevolato, oppure i casi per i quali non è possibile procedere alle relative erogazioni;
- k) predisporre e aggiornare, ad ogni erogazione, nonché in caso di revoca parziale disposta ai sensi della Normativa Applicabile, il piano di ammortamento per ciascun Finanziamento e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento; comunicare i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti dal Soggetto Beneficiario al Mandante e allo stesso Soggetto Beneficiario, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento, nonché accreditare al Mandante le somme a questa dovute ai sensi e secondo le modalità previste nel Mandato; rimane inteso che il Mandatario sarà responsabile di verificare che il rimborso del Finanziamento avvenga nel rispetto dei principi e delle previsioni contenute nella Convenzione, nel presente Mandato, nel relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, nella Normativa Applicabile;
- l) accreditare al Mandante, su un conto corrente da esso indicato, con valuta pari a quella riconosciuta dal Soggetto Beneficiario nel Contratto di Finanziamento e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla valuta di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice, quanto dal Mandatario incassato a titolo di rimborso del Finanziamento Agevolato, di pagamento dei relativi interessi, nonché qualunque altra somma spettante al Mandante in dipendenza del Finanziamento Agevolato, comprese le agevolazioni derivanti dal Finanziamento Agevolato, in termini di differenziale di interessi, recuperate a seguito di provvedimenti di revoca delle Agevolazioni ed eventuali indennizzi; nel caso di ritardato versamento al Mandante delle somme su indicate, oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla valuta di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice, sarà applicata per ogni giorno successivo una penale calcolata, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso semestrale (decorrenza

1° gennaio e 1° luglio) pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre solare precedente; b) la media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia nel semestre solare precedente, moltiplicato per il coefficiente 360/365;

- m) comunicare entro 7 (sette) Giorni Lavorativi al Mandante, con le modalità di cui alla successiva lettera x), l'importo degli eventuali interessi moratori e comunque di ogni penale dovuta sulle somme non corrisposte dal Soggetto Beneficiario alle scadenze contrattualmente convenute;
- n) comunicare entro 7 (sette) Giorni Lavorativi al Mandante e a Fincalabra S.p.A. ogni variazione soggettiva o oggettiva, che possa pregiudicare il merito di credito del Soggetto Beneficiario e/o del Programma di Investimento, ovvero ancora ogni variazione delle garanzie a tutela del relativo Finanziamento e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario di cui venga a conoscenza e, fino all'erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione Creditizia e/o una nuova Delibera Banca, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione al Mandante e a Fincalabra S.p.A. della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all'assunzione della nuova Valutazione Creditizia e, se necessario, della nuova Delibera Banca e (ii) trasmettere al Mandante e a Fincalabra S.p.A., per le relative determinazioni di competenza, la nuova Valutazione Creditizia, qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la nuova Delibera Banca, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato *sub 2* alla Convenzione, ovvero informare il Mandante e Fincalabra S.p.A. dell'eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione Creditizia entro 7 (sette) Giorni Lavorativi; successivamente all'erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa dell'ultima Valutazione Creditizia effettuata e, nel caso, darne pronta informazione al Mandante e a Fincalabra S.p.A.. I medesimi obblighi di pronta assunzione della nuova Valutazione Creditizia e, se necessario, della nuova Delibera Banca (ivi inclusa qualsiasi rimodulazione della Delibera Banca prevista dalla Normativa Applicabile), nonché di successiva informativa nei confronti del Mandante e di Fincalabra S.p.A., si applicano anche in caso di segnalazione da parte di Fincalabra S.p.A. di circostanze ritenute suscettibili di incidere sul merito di credito. Resta inteso che, in pendenza del completamento di tale nuovo iter valutativo conseguente alle variazioni indicate, le erogazioni relative al Contratto di Finanziamento (ivi inclusi i versamenti della relativa provvista da parte di CDP in favore della Banca Finanziatrice) saranno sospese, fino all'esito positivo delle nuove determinazioni;
- o) fornire al Mandante, dietro formale richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale il Mandatario ha svolto ciascuna Valutazione Creditizia e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione e del presente Mandato;
- p) procedere a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento o per legge nel caso di revoca delle Agevolazioni a norma dell'articolo 15 (*Revoca delle agevolazioni*) della Convenzione e nei limiti del presente Mandato e in conformità con quanto previsto dalla Normativa Applicabile;
- q) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera p), esercitare, nei limiti della Convenzione e del presente Mandato ma in ogni caso sotto la propria responsabilità e autonomia e senza alcun coinvolgimento del Mandante, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento nei casi previsti dalla Normativa Applicabile e dal medesimo Contratto di Finanziamento, ivi incluso il caso di adozione di un Atto di Revoca, tenendo conto anche dell'interesse della CDP e usando la diligenza professionale richiesta ai sensi della Convenzione e del presente Mandato, ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento o per legge;
- r) compiere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività di recupero del credito di cui all'articolo 8 (*Esercizio delle azioni di recupero*) del presente Mandato; definire accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati, o strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito), anche tramite l'espressione di voto favorevole nell'ambito della procedura applicabile, nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria, previa autorizzazione scritta del Mandante ove prevista dall'articolo 18 (*Azioni di recupero del Finanziamento*) della Convenzione e dal successivo Articolo 8.5;
- s) sottoscrivere e compiere (anche in forma notarile), anche in nome e per conto del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, tutti i contratti, gli atti e/o le formalità di volta in volta necessari

al fine della costituzione, modifica, mantenimento, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra Garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al Finanziamento Agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge, sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi;

- t) sottoscrivere ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso al Finanziamento Agevolato e/o alle relative Garanzie e ipoteche;
- u) trasmettere al Mandante, a richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l'ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
- v) dare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi notizia al Mandante e a Fincalabra S.p.A., dell'avvenuto esercizio del diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del e/o il recesso dal, Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato volontario del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché, con le modalità di cui alla successiva lettera w), del mancato integrale e puntuale rimborso anche di una sola rata del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;
- w) raccogliere, elaborare e inviare al Mandante, in via continuativa, anche attraverso l'alimentazione di tutte le sezioni del Portale FRI Online o, in ogni caso, secondo le modalità indicate dal Mandante le informazioni relative alla Delibera Banca, alla stipula del Contratto di Finanziamento, alle garanzie e all'erogazione del Finanziamento, e con particolare riferimento al Finanziamento Agevolato, in via continuativa e, comunque, almeno con cadenza semestrale tutti i dati aggiornati necessari per consentire il monitoraggio del Finanziamento e la verifica della/l corretta/o erogazione/rientro del Finanziamento Agevolato, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati inerenti:
 - a) gli incassi:
 - la data di valuta del versamento effettuato dal Soggetto Beneficiario;
 - l'importo del versamento;
 - la causale e il dettaglio del versamento;
 - l'imputazione contabile delle somme incassate;
 - b) i saldi contabili:
 - il debito per interessi di preammortamento;
 - il debito per capitale;
 - il debito per interessi di ammortamento;
 - il debito per interessi di mora;
 - il debito per spese e commissioni;
 - il debito per Agevolazioni revocate, in termini di differenziale di interessi ai sensi della Normativa Applicabile e del Contratto di Finanziamento;
 - il debito per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), ovvero al corrispondente parametro sostitutivo, eventualmente maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, sulle Agevolazioni revocate, ai sensi della Normativa Applicabile e del Contratto di Finanziamento;
- x) informare entro 3 (tre) Giorni Lavorativi il Mandante di eventuali particolari situazioni relative al Programma di Investimento da agevolare, al Contratto di Finanziamento e al Soggetto Beneficiario che il Mandatario, secondo il proprio ragionevole giudizio, ritenga opportuno comunicare al Mandante, fermo restando che il Mandatario darà esecuzione ad eventuali ulteriori istruzioni del Mandante solo nell'ipotesi in cui siano state concordate per iscritto da entrambi;
- y) in tutti i casi in cui venga adottato un Atto di Revoca, compiere prontamente nei confronti del Soggetto Beneficiario tutte le azioni necessarie e/o opportune al fine di recuperare l'agevolazione e ogni altro importo dovuto dal Soggetto Beneficiario in relazione al Finanziamento Agevolato, ivi inclusi, a titolo

esemplificativo, eventuali indennizzi, determinandone l'entità secondo quanto stabilito dal relativo Contratto di Finanziamento e accreditando il relativo importo al Mandante, con le modalità previste alla precedente lettera l);

- z) comunicare entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi le variazioni apportate dal Soggetto Finanziatore alla classificazione creditizia del Soggetto Beneficiario, con particolare riferimento al passaggio nelle categorie "inadempienza probabile" e "sofferenza" e agli eventuali rientri *in bonis* da tali categorie, nonché all'assegnazione o meno dell'attributo *forborne*;
- aa) mantenere, raccogliere, organizzare e trasmettere prontamente e in tempo utile tutti i dati e le informazioni necessarie per consentire al Mandante di effettuare le segnalazioni alla Centrale Rischi e, in particolare, a comunicare eventuali mancati pagamenti di qualsiasi somma dovuta ai sensi del Finanziamento agevolato e, se disponibili, le eventuali ragioni, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dal verificarsi di tali eventi.

Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo 3.2 da svolgersi in nome e per conto del Mandante e di tutte quelle comunque necessarie per il corretto svolgimento del Mandato, il Mandante rilascerà, tempestivamente, una volta sottoscritto il presente Mandato, specifica procura redatta conformemente allo schema allegato *sub "A"* al Mandato.

4 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

4.1 Quota del Finanziamento Agevolato

Il Mandante e il Mandatario convengono che, in relazione al Finanziamento che verrà concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, la quota del Finanziamento Agevolato del Mandante dovrà essere conforme alle disposizioni della Normativa Applicabile, e dovrà aggiungersi alla paritetica quota del Finanziamento Bancario concesso direttamente dal Mandatario in qualità di Banca Finanziatrice.

4.2 Richiesta dei fondi e versamento

Il Mandatario, una volta ricevuta la comunicazione di Fincalabra S.p.A. attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest'ultimo effettuate ai sensi della Normativa Applicabile e della Convenzione, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre.

In ciascuno di tali giorni verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione.

Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso entro il terzo Giorno Lavorativo antecedente la relativa data di erogazione, della disponibilità nel Fondo Regionale delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l'erogazione, il Mandante provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l'importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione.

Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto Beneficiario il corrispondente importo, con data valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni (e subordinatamente alle condizioni) della Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa Applicabile, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento Bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all'interruzione e alla revoca, totale o parziale, delle Agevolazioni.

4.3 Assenza di solidarietà

Le Parti riconoscono e accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività e nell'adempimento delle relative obbligazioni previste ai sensi della Convenzione, del presente Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento; pertanto, da un lato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Mandatario sarà tenuto all'erogazione in favore del Soggetto Beneficiario delle somme a valere su detto Finanziamento Agevolato solo se e nella misura in cui tali somme siano state messe a disposizione dal Mandante e, dall'altro, con

riferimento al Finanziamento Bancario, il Mandante non avrà alcun obbligo nei confronti del Soggetto Beneficiario di corrispondere somme a valere sul Finanziamento Bancario.

4.4 Manleva

Il Mandante si impegna a manlevare e tenere indenne il Mandatario da qualsivoglia azione o richiesta di risarcimento danni accertati in giudizio con provvedimento non impugnabile che il Soggetto Beneficiario dovesse avanzare nei confronti del Mandatario per effetto della mancata o ritardata messa a disposizione dei fondi del Finanziamento Agevolato da parte del Mandante, ad esclusione delle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, nonché nelle ipotesi di dolo o colpa del Mandatario, anche qualora in concorso con il Mandante.

5 ONEROSITÀ DEL MANDATO

Fermo restando quanto previsto al seguente articolo 8.7 circa le spese relative alla gestione del recupero del credito, le Parti concordano espressamente che l'assunzione da parte del Mandatario dell'incarico previsto dal Mandato e lo svolgimento delle relative prestazioni sono a titolo oneroso in quanto adempimenti necessari a consentire la partecipazione del Mandatario alle attività relative ai Finanziamenti e alle connesse remunerazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*) della Convenzione. Resta inteso che il Mandatario rinuncia ora per allora ad ogni pretesa di pagamento nei confronti del Mandante anche in caso di mancato pagamento di detti oneri, spese e commissioni da parte del Soggetto Beneficiario.

6 TRATTAMENTO FISCALE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Il Finanziamento Agevolato, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.".

7 VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA DELIBERA BANCA

7.1 Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario, modifiche di garanzia del Finanziamento, modifiche del Programma di Investimento oggetto del Finanziamento

Qualora, prima della stipula di un Contratto di Finanziamento:

- a) il Mandatario, in considerazione di intervenute variazioni del Programma di Investimento oggetto del Finanziamento, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nelle Garanzie a tutela del relativo Finanziamento e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione Creditizia e assumere una nuova Delibera Banca, eventualmente anche di carattere solo confirmatorio di quella precedentemente adottata, e/o
- b) Fincalabra S.p.A., informi in tempo utile il Mandatario che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni del Programma di Investimento oggetto del Finanziamento, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni e, eventualmente, acquisire una nuova Valutazione Creditizia,

il Mandatario sospenderà la stipula del relativo Contratto di Finanziamento e ne darà pronta informazione al Mandante e a Fincalabra S.p.A..

A seguito di una nuova Valutazione Creditizia con esito positivo e di una nuova Delibera Banca, il Mandatario provvederà a farla pervenire al Mandante, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato *sub* 2 alla Convenzione. Il Mandante, subordinatamente al ricevimento della positiva valutazione della Regione per il tramite di Fincalabra S.p.A. di cui all'articolo 5, lettera (t) della Convenzione nonché all'adozione della nuova Delibera Banca, se necessario, provvederà ad emettere una nuova Delibera CDP o a confermare la precedente, entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

Qualora, successivamente alla stipula di un Contratto di Finanziamento:

- a) il Mandatario, in considerazione di intervenute variazioni del Programma di Investimento oggetto del Finanziamento, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nelle Garanzie che assistono il relativo Finanziamento e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione Creditizia e assumere una nuova Delibera Banca, eventualmente anche di carattere solo confirmatorio di quella precedentemente adottata, e/o
- b) Fincalabra S.p.A. informi in tempo utile il Mandatario che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni del Programma di Investimento oggetto del Finanziamento, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova Valutazione Creditizia,

il Mandatario ne darà pronta informazione al Mandante e, nel caso previsto alla precedente lettera a), a Fincalabra S.p.A.. Qualora, in conseguenza di ciò e fatti salvi i casi di revoca delle Agevolazioni, dopo una nuova Valutazione Creditizia con esito positivo venga adottata una nuova Delibera Banca, il Mandatario provvederà a farla pervenire al Mandante, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato *sub 2* alla Convenzione. Il Mandante, subordinatamente al ricevimento della positiva valutazione della Regione per il tramite di Fincalabra S.p.A. di cui all'articolo 5, lettera (t) della Convenzione nonché all'adozione della nuova Delibera Banca, se necessario, provvederà ad emettere una nuova Delibera CDP o a confermare la precedente entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi e il Mandatario, se necessario, provvederà prontamente al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento. Resta inteso che, in pendenza del completamento del nuovo iter valutativo conseguente alle variazioni sopra indicate, le erogazioni delle Agevolazioni e del Finanziamento saranno sospese.

Sarà cura del Mandatario trasmettere prontamente al Mandante e a Fincalabra S.p.A. copia dell'adeguamento nelle forme previste al precedente articolo 3.2, lettera h).

Qualora la situazione dovesse richiedere decisioni immediate, il Mandatario potrà discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora vi siano circostanze ignote al Mandante che non possano essergli comunicate in tempo, o qualora tali circostanze facciano ragionevolmente ritenere che il Mandante avrebbe dato la sua approvazione se le avesse per tempo conosciute. L'operato del Mandatario nei confronti del Soggetto Beneficiario sarà vincolante per il Mandante. Il Mandante, fin d'ora, esonera il Mandatario da qualsiasi responsabilità in merito, salvo i casi di dolo o colpa.

8 ESERCIZIO DELLE AZIONI DI RECUPERO

- 8.1 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.5, in caso di mancato pagamento delle somme a qualunque titolo dovute dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento, anche a seguito di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione o recesso, il Mandatario eserciterà tempestivamente, in via autonoma anche in nome e per conto del Mandante in relazione ai crediti derivanti dal Finanziamento Agevolato e secondo i criteri di cui al presente articolo 8, ogni azione giudiziale e stragiudiziale necessaria e/o opportuna per il recupero del credito, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'escussione delle Garanzie. In ogni caso, il Mandatario comunicherà preventivamente al Mandante le attività di recupero che si intendono intraprendere:
 - (i) allorché almeno 2 (due) rate di un Finanziamento risultino, anche solo parzialmente, insolute e ogni attività di sollecito e precontenzioso attivata sia risultata infruttuosa, ovvero
 - (ii) in ogni caso, laddove l'avvio dei Procedimenti (o l'intervento negli stessi) risulti comunque necessario per il recupero dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento.
- 8.2 Il Mandatario svolgerà le attività di propria competenza in linea con le direttive e le prassi operative utilizzate per le attività svolte per conto proprio, oltre che secondo criteri di diligenza professionale ai sensi del successivo articolo 14 (*Accettazione del Mandato*).
- 8.3 Il Mandatario, con riferimento allo svolgimento delle azioni di recupero, dichiara che agirà secondo i medesimi criteri di diligenza professionale di cui sopra e comunque secondo buona fede e correttezza e che qualora il Mandatario venisse a conoscenza - usando la diligenza richiesta ai sensi del presente Mandato - di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico assunto ai sensi del presente Mandato (i) si asterrà dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento (e alle eventuali Garanzie), (ii) informerà entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi il Mandante di

dette situazioni, (iii) si atterrà alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante, purché previamente concordate con il Mandatario.

8.4 Il Mandatario potrà avvalersi, per le attività di recupero in sede giudiziale, di professionisti scelti dal Mandatario stesso, tra quelli di sua fiducia, cui normalmente si affida o si affiderebbe per lo svolgimento delle medesime attività su crediti propri. Esclusivamente nei casi di cui al presente capoverso, in deroga a quanto previsto all'articolo 3.1 (*Esecuzione del Mandato*) del presente Mandato, il Mandatario risponderà dell'operato dei professionisti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1717, commi 2 e 3, del Codice Civile. Le Parti concordano che in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli in cui il Mandatario si sia avvalso di terzi per lo svolgimento di attività di recupero in sede stragiudiziale, il Mandatario risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 3.1 (*Esecuzione del Mandato*) che precede.

8.5 In relazione a quanto previsto alla lettera r) dell'articolo 3.2 (*Attività del Mandatario*) che precede, il Mandatario potrà concludere, in nome e per conto del Mandante, accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati, o strumenti simili disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito), anche tramite l'espressione di voto favorevole nell'ambito della procedura applicabile, nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria, solo se preventivamente ed unanimemente autorizzati dal Mandatario e dal Mandante (anche sulla base degli elementi forniti dal Mandatario) (fatto salvo ove di seguito diversamente previsto in via espressa), e in ogni caso in conformità con la Normativa Applicabile. Resta inteso che, ai fini della suddetta autorizzazione, la Banca Finanziatrice: (i) trasmetterà al Mandante, con un preavviso di almeno 120 giorni per gli accordi o strumenti non oggetto di omologazione giudiziale e di almeno 60 giorni per gli accordi o strumenti oggetto di omologazione giudiziale (salvo che tale tempistica non sia in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente o con provvedimenti dell'autorità giudiziaria): (1) la descrizione dei principali elementi costitutivi del Finanziamento cui l'accordo o strumento si riferisce; (2) l'entità dell'esposizione di CDP a valere sul relativo Finanziamento Agevolato; (3) la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali intraprese per il recupero del credito, ivi inclusa l'escussione delle garanzie reali e personali costituite a tutela del credito; (4) l'importo riconosciuto a seguito dell'eventuale perfezionamento dell'accordo o strumento; (5) l'attestazione della congruità dell'accordo in relazione alla maggiore possibilità di recupero del credito rispetto ai recuperi attesi dall'esperimento delle azioni esecutive e dall'escussione delle garanzie reali o personali, ove presenti, ovvero rispetto alla liquidazione giudiziale (ovvero, per i soli accordi meramente dilatori, le motivazioni a supporto dell'opportunità della proposta), anche sulla base delle eventuali attestazioni rese dall'esperto indipendente con riferimento agli accordi oggetto di omologazione giudiziale; (6) l'ammontare della somma non oggetto di recupero in base all'accordo, e qualsiasi ulteriore informazione richiesta al riguardo da CDP, e (ii) potrà sottoporre al Mandante solo ed esclusivamente accordi transattivi o strumenti simili coerenti con quanto previsto dalla Normativa Applicabile. Fermi gli obblighi di informativa sopra previsti, nessuna autorizzazione del Mandante sarà necessaria (i) per l'adesione a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione, degli interessi ai sensi di legge; o (ii) per l'accettazione di proposte di rientro dilazionato dell'insoluto, con pagamento in relazione all'insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti (fermo restando il rispetto degli eventuali limiti e condizioni stabiliti dalla disciplina caso per caso applicabile), purché l'accordo abbia durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi e purché in entrambi i casi tali dilazioni non siano in contrasto con la Normativa Applicabile.

Qualora, all'esito delle procedure esecutive (esperite anche in caso di mancata integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui ai precedenti paragrafi) o dell'integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui ai paragrafi precedenti, residui una parte del credito derivante dal Finanziamento Agevolato non recuperata, la Banca Finanziatrice è tenuta a fornire a CDP una dichiarazione conclusiva in merito (i) alle azioni promosse contro il Soggetto Beneficiario ed eventuali garanti, indicando le garanzie personali o reali costituite a tutela del credito già escusse, ove presenti e utilmente escutibili, e ogni utile azione giudiziale e stragiudiziale sul patrimonio del debitore e dei garanti esperita, indicando che non sussistono, o non sono utilmente esperibili e convenienti, azioni esecutive ulteriori rispetto a quelle avviate o concluse nei confronti del debitore e dei garanti e le relative motivazioni, (ii) all'ammontare del credito residuo all'esito delle azioni di recupero, nonché (iii) all'accertamento o meno, con sentenza passata in giudicato, del dolo o colpa della Banca Finanziatrice nell'attività di istruttoria del merito di credito, di stipula e di erogazione del finanziamento agevolato e nella gestione delle azioni di recupero.

8.6 Salvo i casi di obbligatoria dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o risoluzione del e/o di recesso dal Contratto di Finanziamento in conseguenza all'emissione dell'Atto di Revoca per la totalità delle Agevolazioni secondo quanto previsto all'interno della Convenzione e in conformità con la Normativa Applicabile, il Mandatario avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento, anche in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, nei casi previsti dal Contratto di Finanziamento e delle disposizioni di legge applicabili e, fatti salvi i casi in cui tali eventi

costituiscano automatica conseguenza di norme di legge, nell'interesse proprio e del Mandante, secondo la propria valutazione svolta usando la diligenza richiesta ai sensi del presente Mandato.

- 8.7 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 (*Azioni di recupero del Finanziamento*) della Convenzione in materia di spese relative all'attività di recupero in sede giudiziale, si precisa che, nei limiti in cui il Mandatario conferisca incarichi, secondo quanto previsto al precedente articolo 8.4, a professionisti che acconsentano ad applicare compensi determinati sulla base dei valori medi di liquidazione ridotti nella misura massima prevista, secondo quanto indicato nel decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia del 13 agosto 2022, n. 147, ed eventualmente aggiornato tempo per tempo, o comunque sulla base di onorari in linea con i minimi tariffari, altrimenti applicabili, le relative spese si intendono sin d'ora preventivamente concordate senza necessità di un'ulteriore conferma; in tutti gli altri casi, resta ferma la necessità di un preventivo accordo sulle spese. Il Mandante e il Mandatario concorreranno *pro quota*, in misura direttamente proporzionale rispetto all'ammontare iniziale in linea capitale del Finanziamento, alle spese dell'azione esperita per il recupero. Il Mandante rimborserà semestralmente al Mandatario, alle date del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), le spese di propria competenza relative all'attività di recupero in sede giudiziale, a fronte di presentazione di idonea documentazione.
- 8.8 Nessuna azione di recupero avviata dal Mandatario a tutela del credito del Mandante derivante dal Contratto di Finanziamento dovrà essere abbandonata senza la preventiva autorizzazione del Mandante. Nel caso in cui l'esperimento di azioni di recupero appaia di evidente inutilità/impossibilità, il Mandatario potrà proporre lo stralcio del credito al Mandante, fermo restando che il Mandatario potrà procedere al predetto stralcio solo previo consenso scritto del Mandante.
- 8.9 Tutte le somme comunque recuperate, verranno ripartite e accreditate dal Mandatario al Mandante in misura direttamente proporzionale rispetto all'ammontare iniziale in linea capitale del Finanziamento, salvo il caso in cui le somme vengano recuperate in virtù di un privilegio in favore di CDP previsto *ex lege*, di cui il Mandatario non ha diritto di avvalersi. In quest'ultima ipotesi, le somme recuperate in virtù del privilegio saranno corrisposte esclusivamente a CDP.
- 8.10 Fermo restando l'integrale rimborso delle spese documentate sostenute dal Mandatario per il recupero dei crediti effettuato in nome e per conto del Mandante con riferimento al Finanziamento Agevolato, in linea con quanto disposto dall'articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*) della Convenzione, il Mandatario, a parziale deroga di quanto detto al precedente articolo 8.9, è autorizzato a trattenere in sede di recupero nel limite massimo della misura prevista dall'articolo 4.18.1. delle Linee Guida l'importo previsto nel relativo Contratto di Finanziamento quale commissione per l'attività di recupero, da corrispondersi nei soli casi di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
- 8.11 Ai fini dell'espletamento di quanto previsto al presente articolo 8, il Mandatario agirà in nome e per conto del Mandante in forza della procura rilasciata in conformità allo schema allegato *sub "A"* al Mandato. Inoltre, il Mandante si impegna a rilasciare al Mandatario, tempestivamente, a seguito di richiesta dello stesso, ogni altra procura che si renda di volta in volta necessario rilasciare, al fine di consentire al Mandatario di porre in essere tutte le attività necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo 8. Il Mandatario non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della non corretta esecuzione dei suoi obblighi in caso di mancata ottemperanza o tempestività da parte del Mandante nel rilasciare dette procure.
- 8.12 Successivamente alla comunicazione delle attività di recupero che si intendono intraprendere di cui all'articolo 8.1, il Mandatario fornirà - anche per il tramite del Portale FRI Online - aggiornamenti al Mandante sull'andamento di tali attività in via continuativa, per lo meno con cadenza semestrale, e comunque tempestivamente quando necessario o a seguito di richiesta specifica del Mandante, indicando per ogni Soggetto Beneficiario il seguente contenuto minimo informativo:
- data di inizio deterioramento / insoluto;
 - principali cause della crisi che hanno determinato l'insoluto;
 - qualora il Finanziamento non sia stato risolto, le motivazioni sottese a tale determinazione;
 - sintesi delle principali interlocuzioni, dall'inizio del deterioramento/insoluto, tra il Mandatario e il Soggetto Beneficiario (ivi inclusi, eventuali solleciti effettuati e/o proposte formulate dal Soggetto Beneficiario);
 - eventuali azioni di recupero, anche coattivo, intraprese dall'inizio del deterioramento/insoluto e relativo aggiornamento, tra cui:
 - eventuali azioni stragiudiziali (ad esempio, atti di diffida e messe in mora);

- eventuali azioni giudiziali in sede cautelare, ordinaria, esecutiva o concorsuale (con specifica indicazione dello stato del procedimento e, per le procedure esecutive, della tipologia di procedura e del bene/i oggetto di esecuzione);
- eventuale escussione di garanzie personali e/o reali acquisite, ivi incluso un dettaglio delle eventuali azioni stragiudiziali o giudiziali intraprese nei confronti dei garanti;
- qualora non siano state intraprese azioni esecutive nei confronti del debitore e dei garanti, le ragioni del mancato avvio di dette azioni;
- aggiornamenti su relazioni peritali e conferma della sussistenza delle garanzie;
- previsioni circa l'evoluzione della situazione di crisi e prospettive di recupero del credito con relative tempistiche stimate.

In merito alle azioni di recupero in corso, il Mandante si riserva la facoltà di formulare al Mandatario ogni richiesta di integrazione e chiarimento delle informazioni trasmesse.

9 DICHIARAZIONI DEL MANDATARIO

9.1 Il Mandatario dichiara e garantisce al Mandante che, alla data del Mandato:

- a) è una banca regolarmente costituita e validamente operante ai sensi della legge italiana e dispone di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il Mandato e adempiere le obbligazioni ivi previste in virtù e in conformità del medesimo e della Normativa Applicabile;
- b) la conclusione del Mandato, nonché l'adempimento delle obbligazioni in esso previste:
 - rientrano nell'oggetto sociale del Mandatario;
 - sono stati debitamente autorizzati e approvati dai competenti organi interni del Mandatario;
 - non richiedono l'autorizzazione, il nulla osta o il consenso da parte di alcuna pubblica amministrazione, ente o autorità dello Stato italiano, salvo per quelle autorizzazioni, nulla osta e consensi che sono già stati ottenuti dal Mandatario;
 - non costituiscono una violazione di alcun obbligo, rinuncia di alcun diritto o superamento di alcun limite da parte del Mandatario o dei suoi amministratori, previsti da:
 - (i) il proprio atto costitutivo;
 - (ii) il proprio statuto;
 - (iii) leggi, norme e regolamenti vigenti in Italia in materie che lo riguardino, ivi inclusa, pertanto, la Normativa Applicabile;
 - (iv) contratti, atti, accordi, documenti o altri patti per lui vincolanti; ovvero
 - (v) eventuali provvedimenti giudiziari, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni, ordinanze o decreti vincolanti o aventi efficacia sullo stesso Mandatario o sul suo patrimonio;
- c) la conclusione del Mandato dà luogo a obbligazioni legittime, valide e vincolanti per il Mandatario, non suscettibili di annullamento o rescissione e validamente azionabili in giudizio nei suoi confronti secondo i rispettivi termini e condizioni;
- d) è solvente e per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o in stato di crisi o incapace di adempiere puntualmente e diligentemente le proprie obbligazioni o esporlo a eventuali Procedure Concorsuali, né è stata adottata alcuna misura societaria per la liquidazione o lo scioglimento del Mandatario, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità e capacità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente Mandato, né il Mandatario verserà in stato di insolvenza o in stato di crisi in conseguenza della sottoscrizione ed esecuzione del presente Mandato;
- e) non sono state avviate, né sono pendenti, né, per quanto a conoscenza del Mandatario, sono incombenti azioni o procedure amministrative da parte o innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o altro ufficio che possano determinare un effetto negativo rilevante sulla attività d'impresa o sulla posizione economico-finanziaria del Mandatario;

- f) non ha riportato condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - g) non è soggetto a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal Decreto Legislativo n. 231/01; e
 - h) ha adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il Decreto Legislativo n. 231/01.
- 9.2 Le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente articolo 9 si intenderanno ripetute e confermate dal Mandatario a ciascuna data di stipula di un Contratto di Finanziamento e a ciascuna data di pagamento degli interessi o del capitale ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, rispetto ai fatti e alle circostanze esistenti a tali date.
- 9.3 Fermo restando ogni altro diritto insorgente a favore del Mandante ai sensi del Mandato o ai sensi della legislazione applicabile, il Mandatario si impegna a risarcire, indennizzare e manlevare il Mandante per ogni danno, perdita, costo, passività, pregiudizio o spesa, debitamente documentati (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, le spese e gli onorari legali, nonché l'IVA eventualmente applicata sui medesimi) che il Mandante abbia avuto a sopportare o subire in conseguenza (i) della non veridicità, incompletezza o non correttezza di qualsiasi dichiarazione e garanzia rilasciata dal Mandatario ai sensi del presente articolo 9; e (ii) di una Sanzione.

10 COMUNICAZIONI

10.1 Indirizzo e recapito

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 10.4 (Forma delle comunicazioni), per qualsiasi comunicazione relativa al e/o prevista dal presente atto, il Mandante e il Mandatario indicano rispettivamente i seguenti indirizzi, anche di posta elettronica certificata:

Mandante:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 - Roma

Att. Unità Operativa Strumenti Finanziari Agevolati

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): cdpspa@pec.cdp.it

Mandatario:

[indirizzo]

[Cap - Città]

Att. [•]

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]

10.2 Variazioni di indirizzo e/o recapito

Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra tramite Posta Elettronica Certificata un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.

10.3 Elezione di domicilio

Gli indirizzi sopra riportati, come eventualmente modificati in conformità all'articolo 10.2 (Variazioni di indirizzo e/o recapito) che precede, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Mandante e dal Mandatario in relazione al presente Mandato.

10.4 Forma delle comunicazioni

Fatto salvo quanto altrimenti specificato, l'invio di comunicazioni aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili relativi ai Finanziamenti avverrà in via telematica, utilizzando i medesimi strumenti indicati dal Mandante per le comunicazioni di cui al precedente articolo 4.2 (*Richiesta dei fondi e versamento*) mentre le altre comunicazioni relative al presente Mandato dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata e si intenderanno efficacemente e validamente eseguite al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione con esito positivo, fermo restando che, laddove il Mandante ne faccia ragionevole e motivata richiesta al Mandatario, tutte le comunicazioni da effettuarsi in relazione al presente Mandato, incluse quelle aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili, saranno effettuate con le diverse modalità eventualmente indicate dal Mandante tali da garantire l'autenticità, l'integrità e la provenienza delle stesse.

11 DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Rubriche

Le rubriche sono state inserite a fini di convenienza e non avranno effetti sull'interpretazione del presente Mandato.

11.2 Invalidità

Ogni clausola o disposizione del presente Mandato che, successivamente alla data di relativa stipula, sia dichiarata invalida o inapplicabile interamente o parzialmente per una qualsivoglia ragione, non inciderà sulla validità o l'applicabilità del presente Mandato, nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione.

11.3 Decreto Legislativo n. 231/01

Il Mandatario si impegna, per tutta la durata del presente Mandato:

- a) ad informare entro 10 Giorni Lavorativi il Mandante relativamente ad ogni eventuale (i) nuovo procedimento pendente a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al Decreto Legislativo n. 231/01 ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile, (ii) nuova pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. riportata ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile e/o (iii) della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile e/o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- b) a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il Decreto Legislativo n. 231/2001 ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile.

11.4 Altri impegni

Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020. Il Mandatario si impegna a inserire nel Contratto di Finanziamento un'apposita clausola diretta a garantire il rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari degli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'art. 11 della L. n. 3/2003 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, così come declinati nella Convenzione. Il Mandatario si impegna, altresì, ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, nel quale far confluire gli importi ricevuti a titolo di provvista da parte di CDP a valere sui Finanziamenti Agevolati.

12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Legge applicabile

Il presente Mandato è regolato dalla legge italiana.

12.2 Foro competente

Per ogni eventuale controversia riguardante il presente Mandato sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

13 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalle clausole in esso contenute e dalle disposizioni della Convenzione e della Normativa Applicabile, l'esecuzione del presente Mandato è regolata dalle norme del Codice Civile.

14 ACCETTAZIONE DEL MANDATO

Il Mandatario accetta il presente Mandato come sopra conferito e si impegna ad eseguirlo con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata come disposto dall'articolo 1176, secondo comma, del Codice Civile, garantendo l'applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per l'espletamento delle specifiche attività che si è obbligato a compiere.

15 REGIME FISCALE DEL MANDATO

Le disposizioni del presente Mandato sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni. L'eventuale IVA, ove dovuta, sulla commissione relativa all'attività di recupero di cui all'articolo 4.18.1 delle Linee Guida (Allegato 4 alla Convenzione) sarà assoggettata al regime dello Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

16 CODICE ETICO, MODELLO 231 E POLICY DI GRUPPO ANTI-CORRUZIONE DEL MANDANTE

Il Mandatario (i) dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) e della Policy di Gruppo Anti-corruzione del Mandante, resi disponibili dal Mandante sul proprio sito internet; e (ii) si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati in detti Codice Etico, Modello 231 e Policy di Gruppo Anti-corruzione del Mandante, da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Mandante o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni del Mandante.

Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Mandante

[•], in qualità di Mandatario

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Mandatario dichiara altresì di approvare specificamente le seguenti clausole del Mandato: Articolo 2 (Mandato), Articolo 3 (Esecuzione del Mandato), Articolo 4 (Erogazione del Finanziamento Agevolato), Articolo 5 (Onerosità del Mandato), Articolo 7 (Variazioni successive alla Delibera Banca), Articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero), Articolo 9 (Dichiarazioni del Mandatario), Articolo 12 (Legge applicabile e Foro competente).

[Mandatario]

Nome:

Qualifica:

Allegato A al Modello di Mandato

Modello di Procura Speciale

L'anno [•], il giorno [•] del mese di [•], in [•], nel mio studio.

Dinanzi a me Dottor [•], Notaio in [•], con studio in [•], iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di [•],

è presente

[•], nato a [•], il [•], domiciliato in [•], per la carica, ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di [•] della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in breve anche il "**Mandante**", con sede in Roma (RM), Via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 (quattromiliardicinquantunomilioncentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 80199230584, p. IVA 07756511007, al presente atto autorizzato con [•].

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella predetta qualifica con il presente atto

CONFERISCE

ai sensi dell'articolo 3.2 del contratto di mandato (il "**Contratto di Mandato**") concluso in data [•] con [•], con sede in [•], codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [•], (il "**Mandatario**")

PROCURA SPECIALE

al Mandatario affinché lo stesso (anche ai sensi dell'articolo 1395, primo comma, c.c.), in nome e per conto del Mandante, possa, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Mandato:

- a) sottoscrivere, anche in forma notarile, i contratti di finanziamento (i "**Contratti di Finanziamento**"), preventivamente deliberati dagli organi competenti di CDP per la parte relativa al finanziamento agevolato, da stipularsi ai sensi (i) del combinato disposto dell'articolo 1, commi da 855 a 859 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1 commi da 354 a 361 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modificazioni e integrazioni; (ii) della misura agevolativa di cui alla DGR 415/2023; nonché (iv) della convenzione stipulata tra il Mandante, la Regione Calabria e l'Associazione Bancaria Italiana in data 10 aprile 2025 (la "**Convenzione**"), alla quale in data [•] ha aderito anche il Mandatario, divenendone parte e ove previsto, procedere ad eventuali modifiche dei Contratti di Finanziamento, una volta conclusi, nei casi e nei limiti previsti dal Contratto di Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento, nonché acquisire la documentazione ed effettuare le verifiche necessarie e/o opportune al fine di procedere alle suddette sottoscrizioni e/o modifiche;
- b) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti (anche in forma notarile) di volta in volta necessari per costituire e perfezionare le garanzie eventualmente previste a tutela del finanziamento agevolato in base ai Contratti di Finanziamento, nonché effettuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento delle garanzie acquisite;
- c) erogare e gestire ciascun finanziamento agevolato concesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento, compiendo ogni attività, atto e/o documento necessario, opportuno o utile in relazione alla erogazione e gestione di detti finanziamenti agevolati, fermo restando che il Mandatario potrà procedere alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento solo con il preventivo consenso del Mandante stesso;
- d) procedere alla riscossione degli importi a qualsiasi titolo dovuti da ciascun soggetto beneficiario in base ai Contratti di Finanziamento, ivi incluse tutte le somme accessorie e gli interessi anche di mora, accreditando le somme spettanti al Mandante in dipendenza dei Contratti di Finanziamento sui conti correnti indicati dal Mandante;
- e) compiere tutte le attività di recupero, anche coattivo, dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziale e stragiudiziale in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela dei diritti del Mandante, nel rispetto di quanto previsto e nei limiti indicati nel Contratto di Mandato e nella Convenzione;
- f) sottoscrivere e compiere (anche in forma notarile) tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della modifica, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al finanziamento agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge, sia laddove essi siano esecutivi di relative deliberazioni del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi; e

- g) sottoscrivere, anche in forma notarile, ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso ai finanziamenti agevolati concessi e/o erogati ai sensi di un Contratto di Finanziamento e/o alle relative garanzie e ipoteche.

A tale scopo, il Mandante conferisce al Mandatario tutti i poteri necessari al regolare assolvimento dell'incarico conferito con il Contratto di Mandato, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i poteri di predisporre e aggiornare i piani di ammortamento per ciascun finanziamento agevolato, calcolare gli importi dovuti in base ai Contratti di Finanziamento e comunicarli al Mandante e ai relativi soggetti beneficiari; esigere e ricevere pagamenti, dandone quietanza; dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei soggetti beneficiari e/o la risoluzione dei (e/o il recesso dai) Contratti di Finanziamento; avviare o partecipare a, e perseguire, azioni e cause legali in nome e per conto del Mandante e comparire in giudizio nelle cause intentate avverso il Mandante in relazione ai Contratti di Finanziamento, il tutto in ogni grado di giudizio, per cause civili o penali, in forza dei poteri conferiti con la presente procura, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, c.p.c.; instaurare e/o intervenire in procedure esecutive e/o concorsuali, fare quanto necessario per il buon fine dell'esecuzione forzata con facoltà, per tutti i fini di cui sopra, di nominare avvocati, procuratori, di eleggere domicilio presso questi ultimi e di revocarne l'incarico, fermo restando che il Mandatario potrà rinunciare, rendere inefficace o abbandonare qualsiasi azione, causa legale e/o atto giudiziario, nonché addivenire ad eventuali accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati o strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito) nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria solo previo consenso del Mandante, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel Contratto di Mandato e nella Convenzione.

Il Mandatario ha facoltà di avvalersi dell'opera dei suoi legali rappresentanti come per legge, come pure dei suoi dirigenti, quadri e procuratori, secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge.

Il Mandatario - e, per esso, il suo legale rappresentante pro-tempore, i suoi dirigenti, funzionari e procuratori secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge - ha facoltà, all'occorrenza, di conferire procure o deleghe a terzi per l'espletamento delle attività ad esso delegate ai sensi del Contratto di Mandato, conferendo altresì, agli stessi, la facoltà di avvalersi dell'opera dei propri legali rappresentanti, come per legge, come pure dei propri dirigenti e funzionari, secondo i poteri ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuiti nelle forme di legge.

Il tutto con i più ampi poteri consentiti dalle leggi vigenti in materia e con promessa di rato e valido.

Roma, [•]

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Allegato 4 alla Convenzione

Linee Guida

1. Premessa

Scopo delle presenti linee guida (le “**Linee Guida**”) è individuare i termini e le condizioni cui dovrà conformarsi l'autonomia delle parti nella predisposizione dei Contratti di Finanziamento e offrire un'elencazione indicativa delle problematiche da tenere in considerazione, in relazione a tale tipologia specifica di Finanziamenti, ferme restando le previsioni di cui alla Convenzione, al Mandato e, in ogni caso, alla Normativa Applicabile.

Le Linee Guida non esauriscono l'analisi né dei possibili vincoli derivanti dalle previsioni normative suscettibili di applicazione in relazione ai Finanziamenti, né dei termini e delle condizioni dei relativi Contratti di Finanziamento.

2. Definizioni

I termini con le iniziali in lettera maiuscola nelle Linee Guida, laddove non definiti negli articoli che seguono delle Linee Guida medesime, dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nel documento allegato *sub* “A” (*Definizioni*) alle Linee Guida.

3. Principi generali

3.1 Normativa applicabile

a) **Normativa FRI;**

b) **Normativa Regionale;**

la “**Normativa Applicabile**” allo Strumento Agevolativo.

3.2 Componenti del Finanziamento: Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario

3.2.1 Ai sensi della Normativa Applicabile è previsto che il Programma di Investimento sia finanziato attraverso un Finanziamento dato dall'insieme di:

(a) un Finanziamento Agevolato concesso dalla CDP;

(b) un Finanziamento Bancario concesso dalla Banca Finanziatrice.

3.2.2 Per alcuni aspetti previsti dalla Normativa Applicabile e legati alle componenti del Finanziamento sopra elencate e al rapporto tra le stesse, si veda la seguente sezione 4.

3.3 Principio di pariteticità tra le componenti del Finanziamento

3.3.1 La Normativa Applicabile impone che il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario siano paritetici quanto a durata e importo.

3.3.2 La pariteticità tra l'importo delle relative componenti del Finanziamento, come determinato dal Contratto di Finanziamento nel rispetto dei vincoli posti dalla Normativa Applicabile, deve essere riflessa nelle eventuali Garanzie previste dal Contratto di Finanziamento, le quali dovranno assistere ciascuna componente del Finanziamento in misura direttamente proporzionale al rispettivo ammontare iniziale in linea capitale (si veda a tale riguardo il paragrafo 3.5), e deve essere rispettata ai fini dell'erogazione, del rimborso e dell'eventuale estinzione anticipata delle diverse componenti (si vedano a tale riguardo i paragrafi da 4.6 a 4.10).

3.4 Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori

3.4.1 Posto che il Finanziamento può coprire esclusivamente la percentuale dei costi ammissibili alle Agevolazioni indicata dalla Normativa Applicabile (in proposito, si veda la successiva sezione 4), rimane inteso che, nel caso in cui il Soggetto Beneficiario intenda far fronte a eventuali spese ulteriori rispetto al Programma di Investimento tramite finanziamenti ulteriori, tali eventuali finanziamenti ulteriori, pur non rientrando nell'ambito di applicazione della Normativa Applicabile, non possono comportare, direttamente o indirettamente, la violazione dei principi applicabili al Finanziamento. In particolare, affinché tali fonti ulteriori di finanziamento non interferiscano con la piena attuazione del principio di pariteticità tra le componenti del Finanziamento descritto sopra al paragrafo 3.3, il credito relativo a tali eventuali finanziamenti ulteriori, nonché le garanzie

eventualmente concesse a tutela di tale credito, ove la natura delle garanzie medesime lo consenta, devono avere rispettivamente grado subordinato rispetto al credito della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento e delle relative Garanzie.

- 3.4.2 A tal fine, il Contratto di Finanziamento dovrà includere un impegno da parte del Soggetto Beneficiario a far sì che i documenti relativi a tali eventuali finanziamenti ulteriori diano conto dell'esistenza del Finanziamento e prevedano che il credito derivante dal relativo finanziamento ulteriore sia postergato rispetto ai crediti derivanti dal Finanziamento, in caso di insolvenza del Soggetto Beneficiario ovvero di inadempimento, anche parziale, da parte del Soggetto Beneficiario alle proprie obbligazioni di pagamento relative al Finanziamento.
- 3.4.3 Fermo restando il rispetto dei principi applicabili al Finanziamento, il Finanziamento può essere concesso con previsione di un rimborso *pari passu* o in via subordinata rispetto agli ulteriori finanziamenti di cui al precedente paragrafo 3.4.1 contratti dal Soggetto Beneficiario, nei limiti degli importi in linea capitale concessi a valere sui detti finanziamenti alla data della Valutazione Creditizia e a condizione che (i) gli stessi finanziamenti risultino, al momento della Valutazione Creditizia, già concessi e/o erogati al Soggetto Beneficiario per detti importi e (ii) la Banca Finanziatrice abbia tenuto conto dei medesimi nell'effettuare la Valutazione Creditizia.
- 3.5 *Garanzie: assistono le diverse componenti del Finanziamento proporzionalmente al rispettivo ammontare*
- 3.5.1 Il Contratto di Finanziamento sarà redatto dalla Banca Finanziatrice con la diligenza dovuta ai sensi della Convenzione e del Mandato e secondo la migliore prassi della Banca Finanziatrice per operazioni di finanziamento simili. In particolare, nel disciplinare gli aspetti del Contratto di Finanziamento relativi alle eventuali Garanzie, la Banca Finanziatrice dovrà tenere conto delle Garanzie indicate nella Delibera. La Banca Finanziatrice resterà, in ogni momento, l'unica responsabile nei confronti della CDP per l'adeguatezza del pacchetto di Garanzie relative al Finanziamento dalla stessa determinato.
- 3.5.2 Le Garanzie eventualmente previste assistono sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, con il medesimo grado e in misura direttamente proporzionale rispetto all'ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi. Gli importi derivanti dall'escussione delle predette Garanzie andranno ripartiti tra la CDP e la Banca Finanziatrice nel rispetto della percentuale originaria di partecipazione.
- 3.5.3 Fermo restando il rispetto del vincolo di proporzionalità applicabile alle Garanzie previste dal Contratto di Finanziamento in relazione al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, la concessione di garanzie aggiuntive a favore di eventuali ulteriori controparti creditrici del Soggetto Beneficiario, ai sensi di contratti che dovessero essere stipulati in relazione allo sviluppo del Programma di Investimento, ovvero la partecipazione di tali controparti al beneficio delle Garanzie disposte a favore della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento, potrà essere liberamente valutata da quest'ultima, tenuto, tuttavia, conto che:
- (a) la Banca Finanziatrice stessa resterà in ciascun momento l'unica responsabile nei confronti della CDP per l'adeguatezza del pacchetto di Garanzie relative al Finanziamento, dalla stessa determinato;
 - (b) qualora l'eventuale ulteriore controparte garantita dal Soggetto Beneficiario o da eventuali terzi garanti sia la Banca Finanziatrice medesima, nel considerare il rilascio delle garanzie aggiuntive (o la partecipazione alle garanzie rilasciate a fronte del Finanziamento) dovrà tenersi adeguatamente conto delle problematiche legate al conflitto di interessi, anche potenziale, della Banca Finanziatrice in relazione ai diversi ruoli dalla medesima ricoperti nel contesto dell'operazione; e
 - (c) il credito di tali ulteriori controparti (siano esse terzi o la medesima Banca Finanziatrice) dovrà essere subordinato a quello derivante dal Finanziamento.

4. Caratteristiche del Finanziamento

4.1 Scopo del Finanziamento

- 4.1.1 Il Contratto di Finanziamento deve prevedere espressamente l'obbligo del Soggetto Beneficiario di utilizzare il Finanziamento allo scopo esclusivo di realizzare il Programma di Investimento che, ancorché non allegato al Contratto di Finanziamento, dovrà rappresentarne parte integrante e sostanziale.
- 4.1.2 La verifica della destinazione del Finanziamento a tale scopo da parte del Soggetto Beneficiario sarà effettuata esclusivamente da Fincalabra S.p.A. e, pertanto, nessun obbligo di controllo in

relazione alla modalità di utilizzo del Finanziamento stesso graverà sulla CDP e sulla Banca Finanziatrice.

- 4.1.3 Il Soggetto Beneficiario dovrà assumersi la piena responsabilità della realizzazione del Programma di Investimento. La CDP e la Banca Finanziatrice rimarranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione alla realizzazione del Programma di Investimento e saranno totalmente esenti da responsabilità per attività direttamente o indirettamente connesse al Programma di Investimento medesimo.
- 4.2 *Importo massimo del Finanziamento*
- 4.2.1 Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e alla quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione del Soggetto Beneficiario, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili.
- 4.3 *Durata: compresa tra 4 (quattro) e 10 (dieci) anni incluso il preammortamento*
- 4.3.1 Ai sensi della Normativa Applicabile, il Finanziamento Agevolato ha una durata compresa tra un minimo di 4 (quattro) anni e un massimo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento, comprensivo di un periodo di preammortamento avente le caratteristiche di cui al successivo Articolo 4.9.1.
- 4.3.2 Essendo il Finanziamento perfezionato dalla Banca Finanziatrice con un unico Contratto di Finanziamento, il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario avranno identica durata e, conseguentemente, identica Data di Scadenza Finale.
- 4.4 *Durata del Programma di Investimento*
- 4.4.1 Il Programma di Investimento deve essere realizzato nel rispetto dei termini previsti dalla Normativa Applicabile.
- 4.5 *Tasso di interesse*
- 4.5.1 Il tasso fisso di interesse applicabile al Finanziamento Agevolato, in applicazione del Decreto Tasso è determinato come somma di:
1. uno spread da fissare per ciascun Finanziamento Agevolato nel Contratto di Finanziamento, pari allo *spread* massimo su IRS fissato dalla Comunicazione MEF vigente il giorno antecedente la data di stipula di ciascun contratto di Finanziamento Agevolato, relativamente ai mutui a tasso fisso, per la classe di scadenza corrispondente alla durata totale di ciascun Finanziamento Agevolato; e
 2. un "tasso base" da applicare su ciascuna erogazione di ogni Finanziamento Agevolato, a decorrere dalla data di erogazione fino a quella di effettivo rimborso dell'intero capitale dovuto, ovvero fino al completamento delle eventuali azioni di recupero delle anticipazioni effettuate, pari al tasso IRS fissato ai sensi della Comunicazione MEF vigente il giorno antecedente ciascuna erogazione, relativamente ai mutui a tasso fisso, per la classe di scadenza corrispondente alla durata totale del piano di rimborso di ciascuna erogazione, rilevato sulla pagina rilevato sulla pagina EURSFIXA= del circuito Refinitiv Eikon.
- Qualora il tasso di interesse del Finanziamento Agevolato, calcolato come sopra indicato, dovesse risultare negativo, lo stesso dovrà essere considerato pari a zero.
- 4.5.2 Gli interessi, compresi quelli di mora, dovuti in relazione al Finanziamento Agevolato, sono calcolati secondo il criterio giorni 30/360.
- 4.5.3 Il tasso di interesse del Finanziamento Bancario e il relativo criterio di calcolo sono concordati liberamente, a condizioni di mercato, tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.
- 4.5.4 Ciascun Periodo di Interessi comprenderà, al fine del computo degli interessi:
- (a) quanto al primo Periodo di Interessi, come primo giorno, la relativa Data di Erogazione e, come ultimo giorno, la Data di Pagamento relativa a tale Periodo di Interessi; e
 - (b) quanto ad ogni Periodo di Interessi successivo, come primo giorno, il giorno successivo alla Data di Pagamento relativa al precedente Periodo di Interessi e, come ultimo giorno, la Data di Pagamento relativa al Periodo di Interessi in essere.

- 4.5.5 Gli interessi maturati durante ciascun Periodo di Interessi sulle quote del Finanziamento erogate saranno pagati a ciascuna Data di Pagamento o, nel caso in cui la relativa Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa.
- 4.5.6 Nel caso di ritardo nel pagamento di un qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento relativamente al Finanziamento Agevolato, decorreranno immediatamente a favore della CDP interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) tempo per tempo vigente, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.
- 4.5.7 Le somme maturate per interessi in relazione a ciascuna erogazione del Finanziamento e durante ciascun Periodo di Interessi saranno calcolate dalla Banca Finanziatrice e da questa comunicate al Soggetto Beneficiario.

4.6 *Erogazione del Finanziamento*

- 4.6.1 L'erogazione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 3 (tre) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, a Fincalabra S.p.A. e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate da Fincalabra S.p.A., nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all'erogazione a saldo di una quota almeno pari al 10% del Finanziamento. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare a Fincalabra S.p.A. la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 30%. L'eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento previa acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice.
- 4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di Fincalabra S.p.A. effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest'ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate pariteticamente al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dall'Atto di Concessione.
- 4.6.3 L'erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
- 4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Erogazione.
- 4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
- 4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell'erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
- 4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all'erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell'erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell'erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
- 4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca delle Agevolazioni, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.

4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l'obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:

- (a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell'atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; e
- (b) in ogni caso, a fronte dell'erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di "utilizzo a saldo e quietanza finale",

fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.

4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.

4.6.11 Le erogazioni del Finanziamento saranno inoltre sospese in pendenza dell'ulteriore *iter* valutativo previsto ai sensi degli articoli 3, paragrafo n), 4, paragrafo e) e 5, paragrafo (v) della Convenzione.

4.7 *Rimborso del Finanziamento*

4.7.1 Il rimborso del Finanziamento Agevolato deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti a ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di Inizio Ammortamento.

4.7.2 Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario sul residuo debito del Finanziamento sia sempre non inferiore all'originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l'importo del Finanziamento Bancario sull'importo del Finanziamento.

4.7.3 Nel caso in cui una Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento di quanto dovuto in relazione al Finanziamento a tale Data di Pagamento sarà effettuato dal Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla relativa Data di Pagamento.

4.8 *Imputazione dei pagamenti*

In caso di pagamento parziale o di recupero coattivo di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario, le somme incassate dalla Banca Finanziatrice, o comunque recuperate sia nei confronti del Soggetto Beneficiario che di eventuali terzi, al netto di quanto previsto al successivo paragrafo 4.18, verranno ripartite tra quanto di spettanza della CDP per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Agevolato e quanto di spettanza della Banca Finanziatrice per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Bancario, in misura proporzionale:

- (a) alla rispettiva percentuale di partecipazione alla rata (anche di soli interessi), sia in linea capitale che di interessi, in base a quanto previsto dai Piani di Ammortamento, in caso di somme corrisposte quale pagamento parziale di una rata del Finanziamento;
- (b) alla rispettiva percentuale originaria di partecipazione al Finanziamento, in caso di somme recuperate.

4.9 *Periodo di Preammortamento*

4.9.1 Il Finanziamento prevede un periodo di preammortamento che deve essere commisurato alla durata del Programma di Investimento e, comunque, della durata massima di 24 mesi, che decorre dalla Data di Sottoscrizione e si conclude alla Data di Inizio Ammortamento (il "**Periodo di Preammortamento**"). La nozione di "commisurazione alla durata del Programma di Investimento" va intesa nel senso che la prima scadenza di ammortamento deve essere non anteriore alla Data di Pagamento del semestre successivo a quello in cui ricade l'ultimazione del Programma di Investimento inizialmente prevista. Fermo il limite della durata massima, la durata del Periodo di

Preammortamento sarà comunque stabilita dalla Delibera. Il Periodo di Preammortamento massimo indicato non ricomprende l'eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30 giugno o 31 dicembre). L'eventuale preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere alla durata del preammortamento indicato in Delibera, e riportato nell'Atto di Concessione, nel limite della durata massima del Finanziamento.

Le somme erogate a valere sul Finanziamento Agevolato dopo il Periodo di Preammortamento saranno soggette ad un periodo di preammortamento finanziario, per il periodo intercorrente tra la relativa Data di Erogazione e la Data di Pagamento immediatamente successiva.

- 4.9.2 Il Contratto di Finanziamento prevedrà, tra le condizioni per l'erogazione del Finanziamento, che la relativa Richiesta di Erogazione sia stata presentata dal Soggetto Beneficiario a Fincalabra S.p.A., secondo le modalità previste dalla Normativa Applicabile, fatta eccezione per l'eventuale Richiesta di Erogazione in anticipazione di una quota non superiore al 30% del Finanziamento che si prevederà venga richiesta dal Soggetto Beneficiario direttamente alla Banca Finanziatrice, che ne dà comunicazione alla Regione e a Fincalabra S.p.A..
- 4.9.3 Ai fini della durata del Periodo di Preammortamento si considera primo semestre intero il semestre solare in cui cade la Data di Sottoscrizione. A fini di chiarezza, si precisa che le eventuali somme erogate a valere sul Finanziamento Agevolato dopo il Periodo di Preammortamento, saranno soggette ad un periodo di preammortamento finanziario per il periodo intercorrente tra la relativa Data di Erogazione e la relativa Data di Inizio Ammortamento.

4.10 *Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento*

- 4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, e in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice con un preavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "**Data Prescelta per il Rimborso**").
- 4.10.2 Il Soggetto Beneficiario non potrà procedere a un'estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario senza, altresì, procedere all'estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.
- 4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:
- (a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
 - (b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente alla Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.
- 4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:

- (a) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e
- (b) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.

4.11 *Revoca delle Agevolazioni e risoluzione del Contratto*

- 4.11.1 Qualora il Soggetto Beneficiario ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Programma di Investimento ovvero intenda richiedere una proroga dei termini per la realizzazione dello stesso, deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa Applicabile, alla Regione, a Fincalabro S.p.A. e alla Banca Finanziatrice, indicandone i motivi. La Regione e/o Fincalabro S.p.A. potrà decidere (i) la revoca, totale o parziale, delle Agevolazioni, con le conseguenze previste dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una proroga per la realizzazione del Programma di Investimento secondo quanto previsto nella Normativa Applicabile.
- 4.11.2 La revoca totale delle Agevolazioni è sempre causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento e, al verificarsi di tale fattispecie, la Banca Finanziatrice avrà l'obbligo di procedere alla risoluzione del Contratto di Finanziamento.
- 4.11.3 Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Programma di Investimento, il Soggetto Beneficiario, anche su segnalazione della Banca Finanziatrice, risulti moroso su operazioni di finanziamento, in misura tale da compromettere la valutazione del merito di credito, ovvero si trovi in stato di insolvenza, in stato di crisi ovvero in una delle situazioni di cui al Codice della Crisi o alla Legge Fallimentare ovvero sottoposto ad una Procedura Concorsuale, la Regione si pronuncia in merito alla revoca o al mantenimento delle Agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4.15 delle presenti Linee Guida.
- 4.11.4 La revoca delle Agevolazioni disposta dalla Regione e/o da Fincalabro S.p.A. ai sensi della Normativa Applicabile comporta, in capo al Soggetto Beneficiario, il sorgere degli obblighi restitutori delle Agevolazioni stesse, secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile, restando comunque inteso che, con riferimento al Finanziamento Agevolato, la revoca delle Agevolazioni determinerà l'obbligo del Soggetto Beneficiario di restituire:
 - (i) l'importo del beneficio di cui quest'ultimo ha goduto sino alla data dell'Atto di Revoca, ovvero alla data di risoluzione del (o decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto di Finanziamento (dovuta a causa diversa dalla revoca delle Agevolazioni), qualora tale risoluzione o decadenza intervenga durante la realizzazione del Programma di Investimento e prima dell'emanazione dell'Atto di Revoca, in termini di Differenziale Interessi, ove esistente;
 - (ii) l'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell'erogazione, calcolato sull'importo del Differenziale Interessi di cui al paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
 fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo Atto di Revoca per le Agevolazioni concesse, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
- 4.11.5 In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento, siano esse determinate dalla revoca delle Agevolazioni o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario, in relazione al Finanziamento Agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento Bancario), ha l'obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo:
 - (a) un indennizzo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di

Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la Data di Scadenza Finale;

(b) gli eventuali interessi di mora.

In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle Agevolazioni, la Banca Finanziatrice dovrà darne comunicazione a Fincalabra S.p.A., al fine di richiederne le determinazioni in merito alla revoca o al mantenimento delle Agevolazioni, nonché le relative procedure operative.

4.11.6 Nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle Agevolazioni, il Soggetto Beneficiario avrà l'obbligo di corrispondere sia gli importi indicati al paragrafo 4.11.4 che quelli elencati al paragrafo 4.11.5.

4.11.7 L'accertamento di circostanze di revoca parziale comporta il ricalcolo delle quote erogabili e l'aggiornamento, da parte della Banca Finanziatrice, del piano di ammortamento del Finanziamento. Le maggiori Agevolazioni eventualmente già erogati, comprensivi, se dovuti, degli importi indicati al paragrafo 4.11.4, sono detratti dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperati alla prima data di scadenza rata utile.

4.12 *Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della Garanzia*

4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle Garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto Beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca Finanziatrice e a Fincalabra S.p.A..

4.12.2 Qualora:

(a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero

(b) la Regione per il tramite di Fincalabra S.p.A. abbia informato la Banca Finanziatrice che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni del Programma di Investimento, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nel Programma di Investimento (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni ai sensi della Convenzione e della Normativa Applicabile,

la Banca Finanziatrice sospende l'erogazione del Finanziamento, dandone pronta comunicazione alla CDP e (nel caso di cui alla lettera (a)) a Fincalabra S.p.A., in attesa delle determinazioni di competenza.

4.12.3 Qualora:

(a) la Banca Finanziatrice, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione Creditizia ed eventualmente adottare una nuova Delibera, ne darà pronta comunicazione alla CDP e a Fincalabra S.p.A.;

(b) nei casi di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (b), la Regione e/o Fincalabra S.p.A., sulla base della Normativa Applicabile, informi la Banca Finanziatrice della necessità di una nuova Valutazione Creditizia del Soggetto Beneficiario, la Banca Finanziatrice ne darà pronta informazione alla CDP.

4.12.4 Qualora, in conseguenza di quanto indicato al precedente paragrafo 4.12.3, e fatti salvi i casi di revoca delle Agevolazioni, dopo una nuova Valutazione Creditizia con esito positivo venga adottata una nuova Delibera Banca, la Banca Finanziatrice provvederà a farla pervenire alla CDP e, anche per il tramite del Soggetto Beneficiario, a Fincalabra S.p.A., in conformità alla Convenzione; la CDP, se necessario, provvederà ad emettere una nuova Delibera CDP o a confermare la precedente entro i termini previsti sulla base della Normativa Applicabile ovvero, in mancanza, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nuova Delibera Banca da parte della Banca Finanziatrice. La Banca Finanziatrice, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento.

- 4.12.5 Sarà cura della Banca Finanziatrice trasmettere prontamente alla CDP e a Fincalabro S.p.A. copia dell'atto di adeguamento secondo le medesime modalità previste nel Mandato per la trasmissione del Contratto di Finanziamento.
- 4.12.6 Il Contratto di Finanziamento dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo della nuova Valutazione Creditizia di cui al paragrafo 4.12.3 che precede.

4.13 *Eventi Rilevanti*

Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere una elencazione di eventi rilevanti (gli “**Eventi Rilevanti**”) al verificarsi dei quali la Banca Finanziatrice avrà la facoltà di dichiarare il recesso, la decadenza dal beneficio del termine e/o di risolvere il Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. Tali Eventi Rilevanti saranno di volta in volta individuati e descritti dalla Banca Finanziatrice, cui è affidato il compito di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, e che, nel fare ciò, dovrà tenere conto degli Eventi Rilevanti che si renderanno opportuni o necessari, anche in base alle indicazioni espresse nella Valutazione Creditizia. La revoca totale delle Agevolazioni dovrà comunque essere prevista come causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento e in tal caso la Banca Finanziatrice avrà in ogni caso l'obbligo di procedere alla risoluzione del Contratto di Finanziamento, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.11.7 in relazione i casi di revoca parziale delle Agevolazioni.

Il Contratto di Finanziamento dovrà in ogni caso prevedere tra gli Eventi Rilevanti le seguenti circostanze: (i) uno qualsiasi degli impegni del Soggetto Beneficiario di cui agli articoli 4.16.2 e 4.16.3 delle presenti Linee Guida non sia adempiuto; (ii) una delle dichiarazioni rilasciate dalla controparte ai sensi del paragrafo 4.16.3 delle presenti Linee Guida si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti e alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta; e (iii) nel corso del rapporto, anche a seguito delle comunicazioni cui il Soggetto Beneficiario è obbligato ai sensi delle presenti Linee Guida o del Contratto di Finanziamento, risulti che la posizione del Soggetto Beneficiario si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del Contratto di Finanziamento in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità – economica, patrimoniale e finanziaria – di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento; e (iv) il venir meno, in tutto o in parte, della Garanzia dello Stato, per qualsiasi motivo non imputabile a CDP.

4.14 *Pagamenti da parte di terzi*

La Banca Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti in linea capitale o di interessi o di accessori, fatti da terzi in nome proprio quando, da tali pagamenti, possano derivare surrogazioni a favore del soggetto terzo che intenda farli, tranne che questi dichiarino espressamente di subordinare, nel rimborso e nelle garanzie acquisite dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice, le proprie ragioni a quelle della CDP e della Banca Finanziatrice, dovendo questi ultimi essere sempre i primi graduati, ove la natura delle garanzie acquisite lo consenta, e senza concorrenti.

4.15 *Azioni di recupero del Finanziamento*

- 4.15.1 Fermo restando quanto previsto all'interno della Convenzione o del Mandato, la Banca Finanziatrice prende atto che eventuali accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati, o strumenti simili disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito) nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria dovranno, in ogni caso salvo quanto di seguito diversamente previsto in via espressa, essere preventivamente ed unanimemente autorizzati dalla Banca Finanziatrice e da CDP (anche sulla base degli elementi forniti dalla Banca Finanziatrice).
- 4.15.2 Nel caso in cui la Banca Finanziatrice intenda far ricorso a tali accordi o strumenti è tenuta a fornire a CDP, con un preavviso (a) di almeno 120 giorni per gli accordi o strumenti non oggetto di omologazione giudiziale e (b) di almeno 60 giorni per gli accordi o strumenti oggetto di omologazione giudiziale (salvo che tale tempistica non sia in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente o con provvedimenti dell'autorità giudiziaria), comunicazione preventiva circa: (i) la descrizione dei principali elementi costitutivi del Finanziamento cui l'accordo o strumento si riferisce, (ii) l'entità dell'esposizione di CDP a valere sul relativo Finanziamento Agevolato, (iii) la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali intraprese per il recupero del credito, ivi inclusa l'escussione delle garanzie reali e personali costituite a tutela del credito; (iv) l'importo riconosciuto a seguito dell'eventuale perfezionamento dell'accordo o strumento, (v) l'attestazione della congruità dell'accordo o strumento in relazione alla maggiore possibilità di recupero del credito rispetto ai recuperi attesi dall'esperimento delle azioni esecutive e dall'escussione delle garanzie reali o personali, ove presenti, ovvero rispetto alla liquidazione giudiziale (ovvero, per i soli accordi meramente dilatori, le motivazioni a supporto dell'opportunità della proposta), anche sulla base delle eventuali attestazioni rese dall'esperto

indipendente con riferimento agli accordi oggetto di omologazione giudiziale, e (vi) l'ammontare della somma non oggetto di recupero in base all'accordo, e qualsiasi ulteriore informazione richiesta al riguardo da CDP.

- 4.15.3 Fermi gli obblighi di informativa sopra previsti o previsti nel Mandato, i) l'adesione a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione, degli interessi ai sensi di legge o ii) l'accettazione di proposte di rientro dilazionato dell'insoluto, con pagamento in relazione all'insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti (fermo restando il rispetto degli eventuali limiti e condizioni stabiliti dalla disciplina caso per caso applicabile), purché l'accordo abbia durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi e purché in entrambi i casi tali dilazioni non siano in contrasto con la Normativa Applicabile, non sono soggetti al preventivo consenso di CDP.
- 4.15.4 Qualora, all'esito delle procedure esecutive (esperite anche in caso di mancata integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui ai precedenti paragrafi) o dell'integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui ai paragrafi precedenti, residui una parte del credito derivante dal Finanziamento Agevolato non recuperata, la Banca Finanziatrice è tenuta a fornire a CDP una dichiarazione conclusiva in merito (i) alle azioni promosse contro i Soggetti Beneficiari ed eventuali garanti, indicando le garanzie personali o reali costituite a tutela del credito già escusse, ove presenti e utilmente escutibili, e ogni utile azione giudiziale e stragiudiziale sul patrimonio del debitore e dei garanti esperita, indicando che non sussistono, o non sono utilmente esperibili e convenienti, azioni esecutive ulteriori rispetto a quelle avviate o concluse nei confronti del debitore e dei garanti e le relative motivazioni, (ii) all'ammontare del credito residuo all'esito delle azioni di recupero, nonché (iii) all'accertamento o meno, con sentenza passata in giudicato, del dolo o colpa della Banca Finanziatrice nell'attività di istruttoria del merito di credito, di stipula e di erogazione del finanziamento agevolato e nella gestione delle azioni di recupero.

4.16 *Dichiarazioni e Impegni del Soggetto Beneficiario*

- 4.16.1 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere le dichiarazioni e gli impegni di norma previsti nei contratti di finanziamento della medesima tipologia, che dovranno essere indicati dalla Banca Finanziatrice, incaricata di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, anche tenendo in considerazione la Valutazione Creditizia effettuata.
- 4.16.2 Il Contratto di Finanziamento dovrà inoltre prevedere a carico del Soggetto Beneficiario gli impegni previsti dalla Normativa Applicabile.
- 4.16.3 Oltre alle dichiarazioni e agli impegni descritti nei paragrafi 4.16.1 e 4.16.2, il Contratto di Finanziamento dovrà necessariamente contenere le dichiarazioni e gli impegni del Soggetto Beneficiario di seguito elencati, salvo eventuali deroghe, in casi particolari, previo consenso di CDP:

(a) **“Codice Etico, Modello 231 di CDP e Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP**

Il Soggetto Beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) di CDP e della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP, resi disponibili da CDP sul proprio sito internet; e (ii) si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) di CDP e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP stessi da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della CDP.”

(b) **“Decreto Legislativo n. 231/01**

1) Il Soggetto Beneficiario dichiara:

- i. di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01 né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- ii. che non sussistono a carico dello stesso procedimenti pendenti per l'accertamento della responsabilità di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile;
- iii. di non essere soggetto a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal Decreto Legislativo n. 231/01; e
- iv. di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il Decreto Legislativo n. 231/01.

2) Il Soggetto Beneficiario si impegna, per tutta la durata del Contratto di Finanziamento:

- i. ad informare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi la CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice, relativamente ad ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al Decreto Legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile, (b) nuova pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. riportata ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, o (c) della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile, e/o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, che possano determinare effetti sostanzialmente pregiudizievoli per le ragioni del credito di CDP e/o ai fini reputazionali;
- ii. a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il Decreto Legislativo n. 231/2001, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile."

4.16.4 In aggiunta a quanto previsto dai precedenti paragrafi, il Contratto di Finanziamento dovrà inoltre prevedere l'impegno del Soggetto Beneficiario a fornire tempestivo riscontro in relazione a eventuali richieste di informazioni da parte CDP, anche in via diretta, in deroga a quanto previsto dal Mandato, e attraverso l'utilizzo di appositi questionari, utili, tra l'altro, ai fini del monitoraggio dell'impatto e dello stato di realizzazione dei Programmi di Investimento.

4.16.5 Il Contratto di Finanziamento dovrà altresì prevedere che: (i) le dichiarazioni del Soggetto Beneficiario rilasciate alla Data di Sottoscrizione si intenderanno automaticamente rinnovate a ciascuna data di presentazione della Richiesta di Erogazione, a ciascuna Data di Erogazione, a ciascuna Data di Pagamento e per tutta la durata del Contratto di Finanziamento; e (ii) la non veridicità o l'incompletezza di una qualsiasi tra le dichiarazioni rilasciate dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o l'inadempimento al suddetto impegno (oltre che agli altri impegni di volta in volta previsti dal Contratto di Finanziamento), potrà dar luogo alla risoluzione del Contratto di Finanziamento stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

4.16.6 In aggiunta a quanto previsto dai precedenti paragrafi, il Contratto di Finanziamento dovrà inoltre prevedere l'impegno del Soggetto Beneficiario a fornire tempestivo riscontro in relazione a eventuali richieste di informazioni da parte CDP, anche in via diretta, in deroga a quanto previsto dal Mandato, e attraverso l'utilizzo di appositi questionari, utili, tra l'altro, ai fini del monitoraggio dell'impatto e dello stato di realizzazione degli interventi.

4.16.7 Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti (come definite nella Convenzione), del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.

4.17 *Trattamento dei dati personali*

4.17.1 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che, ove tale adempimento sia richiesto con riferimento al Soggetto Beneficiario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, la CDP e la Banca Finanziatrice forniscano la rispettiva informativa sul trattamento dei dati personali del Soggetto Beneficiario (e degli eventuali garanti, ove previsti), ciascuno in qualità di titolare autonomo.

- 4.17.2 Quale testo per l'informativa di competenza della CDP, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere il testo tempo per tempo reso disponibile sul sito internet della CDP (www.cdp.it), nella sezione dedicata alla "Privacy" (integrato con i riferimenti agli eventuali garanti, ove previsti).
- 4.18 *Commissioni, spese, oneri e indennizzi*
- 4.18.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.7 del Mandato, per le attività di recupero eventualmente svolte dalla Banca Finanziatrice, a quest'ultima spetterà una commissione, da corrispondersi da parte di CDP nei soli casi di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del Contratto di Finanziamento, pari allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento) degli importi recuperati, oltre IVA ove dovuta, per l'attività di recupero svolta in relazione al Finanziamento Agevolato. Gli importi corrispondenti a tali commissioni verranno trattenuti dalla Banca Finanziatrice sugli importi recuperati.
- 4.18.2 Tutte le eventuali ulteriori commissioni della Banca Finanziatrice, nonché tutte le spese inerenti e/o conseguenti al Contratto di Finanziamento e in generale qualunque spesa e onere anche fiscale, che la Banca Finanziatrice e/o la CDP dovessero sostenere in dipendenza del medesimo Contratto di Finanziamento o della sua esecuzione o estinzione sono a carico del Soggetto Beneficiario.
- 4.18.3 Il Finanziamento Agevolato è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni. Il Contratto di Finanziamento dovrà comunque prevedere che qualora il Finanziamento Agevolato non potesse più accedere a tale regime di favore, i relativi oneri saranno a carico del Soggetto Beneficiario.
- 4.18.4 Il Soggetto Beneficiario dovrà impegnarsi a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni di cui al paragrafo 4.16.3 delle presenti Linee Guida fossero state veritiere, complete, corrette e accurate e gli impegni di cui al paragrafo 4.16.3 delle presenti Linee Guida fossero stati puntualmente adempiuti.
- 4.19 *Cessione del credito*
- 4.19.1 La CDP e la Banca Finanziatrice non potranno porre in essere alcuna cessione del credito derivante dal Finanziamento, se non con il previo consenso scritto dell'altra Parte e della Regione, anche per il tramite di Fincalabra S.p.A.
- 4.19.2 A sua volta, la Banca Finanziatrice non potrà, nella propria attività di recupero del Finanziamento, disporre la cessione del relativo credito, se non con il previo consenso scritto della CDP e della Regione, anche per il tramite di Fincalabra S.p.A.
- 4.20 *Garanzia dello Stato*
- 4.20.1 In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze si surrognerà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l'importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell'ambito di un accordo transattivo o strumenti simili con il Soggetto Beneficiario.
- 4.20.2 Il Finanziamento Agevolato è concesso dalla CDP nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le esposizioni di CDP; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o non proseguire, ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati ovvero ancora recedere dai propri obblighi contrattuali derivanti dal e/o risolvere il (ovvero dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto di Finanziamento senza che il Soggetto Beneficiario o la Banca Finanziatrice abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, la Banca Finanziatrice dovrà inserire nel relativo Contratto di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà e rimedi contrattuali, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni.
- 4.21 *Altri impegni*
- Fermi restando gli obblighi relativi al monitoraggio degli investimenti pubblici direttamente assunti nell'ambito della Convenzione e del Mandato, la Banca Finanziatrice si impegna a inserire nel Contratto di

Finanziamento un'apposita clausola diretta a garantire il rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari, degli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, così come declinati nella Convenzione.

In particolare, con specifico riferimento al Contratto di Finanziamento, dovrà essere garantito l'inserimento di un'apposita clausola ai sensi della quale i Soggetti Beneficiari si impegnino a rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'art. 11 della L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, ivi incluso l'obbligo di utilizzo e indicazione del CUP in tutta la documentazione di natura contabile presentata ai fini dell'ottenimento delle singole erogazioni delle quote di Finanziamento e nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative a ciascuna erogazione, nonché l'indicazione di un conto corrente dedicato da utilizzare, anche in via non esclusiva, per tutte le operazioni connesse al Finanziamento.

4.22 *Legge applicabile: Italiana. Foro competente: Roma*

Il Contratto di Finanziamento sarà regolato dalla legge italiana e prevedrà la competenza esclusiva del foro di Roma in relazione a qualsiasi controversia.

4.23 *Forma del Contratto di Finanziamento*

Il Contratto di Finanziamento dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

4.24 *Pubblicità*

4.24.1 CDP e il Soggetto Beneficiario si impegnano ad implementare iniziative dedicate di comunicazione, anche di carattere digitale, secondo le modalità preventivamente concordate tra le parti. In particolare, CDP potrà effettuare annunci e comunicati stampa in relazione alla sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento, dando indicazione, tra l'altro, del Soggetto Beneficiario, delle finalità e al settore economico del Programma di Investimento, dell'importo dell'investimento e delle quote del relativo finanziamento concesso.

4.24.2 Qualora il supporto finanziario della Regione sia fornito attraverso risorse del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027, il Soggetto Beneficiario si impegna autonomamente ad assicurare, oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, il pieno rispetto degli adempimenti in materia di visibilità e promozione previsti in capo ai beneficiari di fondi comunitari, secondo le linee guida pubblicate all'indirizzo <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/>.

Allegato A alle Linee Guida

Definizioni

Salvo ove diversamente definiti qui di seguito o altrove nelle Linee Guida, i termini con le iniziali in lettera maiuscola nelle Linee Guida hanno il significato a essi attribuito nella Convenzione.

“Agevolazioni”: indica le agevolazioni da concedersi al Soggetto Beneficiario, in relazione al Programma di Investimento, in conformità a quanto previsto nella Convenzione e nella Normativa Applicabile, ai sensi della Normativa Applicabile.

“Atto di Concessione”: indica il provvedimento definitivo di concessione al Soggetto Beneficiario delle Agevolazioni adottato dalla Regione su proposta di Fincalabra S.p.A. per le risorse FSC 21/27 e da Fincalabra S.p.A. per le risorse PR 21/27, ai sensi della Normativa Applicabile e nel rispetto della Convenzione;

“Atto di Indirizzo”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 4 alla Convenzione.

“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, delle Agevolazioni concesse al Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Atto di Concessione, adottato dalla Regione su proposta di Fincalabra S.p.A. per le risorse FSC 21/27 e da Fincalabra S.p.A. per le risorse PR 21/27, ai sensi della Normativa Applicabile;

“Avviso alle Imprese”: indica l’avviso, predisposto dalla Regione, in attuazione della DGR 415/2023, della DGR 413/2024 e della DGR 83/2024, rivolto alle imprese, con il quale si comunicano alle stesse i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, le modalità e i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle Agevolazioni per le domande presentate;

“Banca”: indica la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

“Banca Finanziatrice”: indica la Banca, appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web della Regione, di Fincalabra S.p.A., dell’ABI e di CDP, individuata dal Soggetto Beneficiario ai fini della presentazione della domanda di accesso alle Agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione Creditizia e, in caso di esito positivo della Valutazione Creditizia e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, adotta la Delibera, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di Garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella presente Convenzione e nella Normativa Applicabile;

“CDP”: indica la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

“Centrale Rischi”: indica il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663 e dai regolamenti attuativi dello stesso;

“Codice della Crisi” o **“CCII”** indica il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato;

“Contratto di Finanziamento”: indica il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP ai termini e condizioni del Mandato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona la concessione del Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, senza vincolo di solidarietà con la CDP, in conformità alle presenti Linee Guida, alla Convenzione, al Mandato e alla Normativa Applicabile;

“Contributo a Fondo Perduto”: indica il contributo a fondo perduto agli investimenti concesso dalla Regione ai sensi della Normativa Applicabile e del relativo Atto di Concessione, così come individuato nella definizione di **“Strumento Agevolativo”** che segue;

“Contributo in Conto Interessi”: indica il contributo in contro interessi agli investimenti concesso dalla Regione ai sensi della Normativa Applicabile e del relativo Atto di Concessione, così come individuato nella definizione di **“Strumento Agevolativo”** che segue;

“Contributi”: indica il Contributo a Fondo Perduto ed il Contributo in Conto Interessi;

“Convenzione”: indica la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, sottoscritta tra la Regione, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP per la gestione dei finanziamenti di cui allo Strumento Agevolativo;

“Data di Erogazione”: indica, in relazione a ciascuna erogazione del Finanziamento da parte della Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario degli importi richiesti e spettanti, il 10 e il 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25

giugno e il 25 dicembre, a condizione che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla Normativa Applicabile e dal Contratto di Finanziamento per effettuare la relativa erogazione;

"Data di Inizio Ammortamento": indica il giorno successivo al termine del Periodo di Preammortamento;

"Data di Pagamento": indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;

"Data di Scadenza Finale": indica la data designata nel Contratto di Finanziamento quale data entro la quale debba avvenire il completo rimborso del Finanziamento;

"Data di Sottoscrizione": indica la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;

"Debito Residuo": indica, a ciascuna data di riferimento, l'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato e/o del Finanziamento Bancario erogato al Soggetto Beneficiario, al netto dei rispettivi importi in linea capitale già rimborsati;

"Decreto Tasso": indica il Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014 con il quale è stabilita la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse FRI, ai sensi della Normativa FRI, come di volta in volta modificato e integrato;

"Delibera Banca": indica la delibera della Banca Finanziatrice riferita esplicitamente al Programma di Investimento oggetto della domanda di Agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all'esito positivo della Valutazione Creditizia, nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile e della Convenzione; la Delibera attesta la disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario e contiene, tra l'altro, l'accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l'ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;

"Delibera CDP": ha il significato di cui all'Articolo 4 della Convenzione (*Obblighi e competenze della CDP*);

"Delibere Regionali": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 13 della Convenzione;

"DGR 415/2023": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 8 alla Convenzione;]

"DGR 83/2024": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 9 alla Convenzione;

"DGR 413/2024": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 9 alla Convenzione;

"DGR 495/2024": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 12 alla Convenzione;

"DD 3321/2025": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 13 alla Convenzione;

"Differenziale Interessi": indica l'eventuale agevolazione di cui il Soggetto Beneficiario gode in relazione al Finanziamento Agevolato, pari alla differenza (ove positiva) tra gli interessi sul Finanziamento Agevolato calcolati (i) al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla data di stipula del Contratto di Finanziamento e (ii) al tasso applicato al Finanziamento Agevolato, così come meglio previsto nella Normativa Applicabile;

"D.Lgs. 196/2003": indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato;

"Evento Rilevante": indica uno degli eventi indicati come tali nel Contratto di Finanziamento;

"Finanziamento": indica l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;

"Finanziamento Agevolato": indica il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il Programma di Investimento oggetto della domanda di Agevolazione a valere sulle risorse del Fondo Regionale, di importo pari al 50 per cento del Finanziamento in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile;

"Finanziamento Bancario": indica il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo pari al 50 per cento del Finanziamento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, destinato alla copertura dell'investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario;

"Fondo Regionale": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 2 alla Convenzione;

"FRI": indica il *"Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca"* di cui all'articolo 1, comma 354, della Legge;

"Garanzia dello Stato": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 6 alla Convenzione;

"Garanzie": indica le garanzie reali e/o personali costituite e/o prestate a garanzia delle obbligazioni del Soggetto Beneficiario derivanti dal Finanziamento (fatta eccezione, a mero scopo di chiarezza, della Garanzia dello Stato);

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma e Catanzaro sono aperte per l'esercizio della loro normale attività;

"Legge Fallimentare": indica il Regio Decreto n. 267/1942 come di volta in volta modificato e/o integrato (ivi incluso ai sensi del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 così come modificato dalla relativa Legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147);

"Legge Finanziaria 2005": è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni e integrazioni;

"Legge Finanziaria 2007": è la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

"Legge Regionale": ha il significato di cui alla Premessa 7 alla Convenzione;

"Mandato": indica il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP alla Banca Finanziatrice, redatto secondo il modello allegato *sub* 3 alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione Creditizia, nonché la stipula, l'erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero di crediti derivanti dal Finanziamento Agevolato, secondo quanto previsto nella presente Convenzione;

"Normativa Applicabile": ha il significato attribuito a tale termine nel paragrafo 3.1;

"Normativa FRI": indica, collettivamente: (i) la Legge Finanziaria 2005, articolo 1, commi da 354 a 361, (ii) la Legge Finanziaria 2007, articolo 1, commi da 855 a 859, (iii) l'Atto di Indirizzo, (iv) il Decreto Tasso, e (v) ogni successiva modificazione e integrazione ai precedenti, in ogni caso nei limiti in cui siano applicabili allo Strumento Agevolativo;

"Normativa Regionale": indica, collettivamente: (i) la Legge Regionale; (ii) le Delibere Regionali; e (iii) l'Avviso alle Imprese;

"Periodo di Interessi": indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi del Contratto di Finanziamento;

"Piani di Ammortamento": indicano i piani di ammortamento relativi al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario che, ad ogni erogazione, verranno predisposti e/o aggiornati dalla Banca Finanziatrice quali allegati agli atti di quietanza;

"Procedure Concorsuali" indica qualsivoglia procedura liquidatoria, di crisi e/o di insolvenza, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e per quanto applicabili: (a) la liquidazione volontaria; (b) la procedura di liquidazione ex articolo 57, comma 6 bis del D.Lgs. 58/1998 (*Testo Unico della Finanza*); (c) la liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del Codice della Crisi e gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice della Crisi quali: il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) ex articoli 84 e ss. del Codice della Crisi, i piani di risanamento attestati ex art. 56 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII, la convenzione di moratoria ex art. 62 CCII e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ex art. 64-bis CCII, nonché ogni istanza finalizzata all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione e/o all'ottenimento di una misura cautelare o protettiva ai sensi del Codice della Crisi; (d) la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex artt. 12 ss. CCII; (e) i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi; (f) l'istanza o l'esecuzione di una o più segnalazioni per la anticipata emersione della crisi da parte dei soggetti legittimati; (g) la liquidazione coatta amministrativa; (h) l'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; (i) l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, conv. L. 18 febbraio 2004 n. 39; (l) le procedure previste dalle disposizioni previgenti rispetto al Codice della Crisi (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le procedure di insolvenza e di risoluzione della crisi di cui alla Legge Fallimentare, le procedure di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e i procedimenti di cui al D.L. 118 del 24 agosto 2021 (come convertito dalla L. 147 del 21 ottobre 2021)); e (m) ogni procedura di insolvenza o di risanamento, anche prevista da un ordinamento straniero, per quanto applicabile;

"Programma di Investimento": indica il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio di progettazione oggetto della domanda di Agevolazione, in conformità alla Normativa Applicabile;

"Regione": indica la Regione Calabria;

"Richiesta di Erogazione": indica la richiesta di erogazione da parte del Soggetto Beneficiario a valere sul Finanziamento;

"SAL": indica ciascuno stato d'avanzamento dei lavori del Programma di Investimento documentato e approvato dalla Regione/Fincalbra S.p.A. in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile;

"Soggetto Beneficiario": è l'impresa economicamente e finanziariamente sana che beneficia delle Agevolazioni concesse ai sensi del relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento, avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile;

"Strumento Agevolativo": indica lo strumento agevolativo istituito dalla Regione ai sensi della Normativa Regionale e denominato *"Fondo Regionale per il sostegno all'innovazione e ai settori strategici"* a valere sulle risorse stanziare ai sensi dei seguenti programmi: (i) Azione 1.3.1 *"Competitività del sistema produttivo regionale"* del PR Calabria FESR-FSE 2021/2027 - Obiettivo strategico 1 – Obiettivo specifico RSO 1.3; (ii) Azione 1.1.1 del PR Calabria FESR FSE 2021-2027 *"Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca, nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3"* – Obiettivo specifico RSO 1.1; e (iii) Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della programmazione 2021-2027 (FSC 2021/2027), da attuarsi mediante una procedura valutativa a sportello, costituito da:

- (i) Contributo a Fondo Perduto in misura massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni erogato dalla Regione;
- (ii) Contributo in Conto Interessi nella misura massima del 2% erogato dalla Regione;
- (iii) Finanziamento Agevolato erogato da CDP, in misura minima del 25% e massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni; e
- (iv) Finanziamento Bancario erogato dalla Banca finanziatrice, in misura minima del 25% e massima del 30% delle spese del Programma di Investimento ammissibili alle Agevolazioni,

il tutto nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione.

"Valutazione Creditizia": è la valutazione del merito di credito effettuata a cura delle competenti strutture di analisi creditizia della Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario, per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della Convenzione, della Normativa Applicabile e del Mandato, ferma restando la propria autonoma valutazione.

Allegato 5 alla Convenzione

SCHEDA TECNICA

“FRI Calabria - Fondo Regionale per il sostegno all’innovazione e ai settori strategici”

FRI Calabria e suo funzionamento operativo	L’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni (“Legge Finanziaria 2005”) ha istituito, presso la gestione separata di CDP, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (“FRI o “Fondo”) finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361 della Legge Finanziaria 2005, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (“Legge Finanziaria 2007”): (i) all’articolo 1, comma 855, ha esteso l’ambito di operatività del Fondo agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per gli investimenti produttivi e per la ricerca e ha statuito che i relativi interventi possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da CDP al tasso di interesse vigente <i>pro tempore</i> determinato con il decreto di cui all’art. 1, comma 358, della Legge Finanziaria 2005; e (ii) all’articolo 1, comma 856, ha autorizzato CDP, per le finalità di cui al comma 855 del medesimo articolo, ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo un incremento fino a due miliardi di euro (di seguito, il “Fondo Regionale”). Con l’articolo n. 17 della legge regionale n. 24 del 26 maggio 2023 si è previsto che <i>“Al fine di massimizzare l’efficacia delle misure di politica economica regionale volte ad attrarre investimenti sul territorio, accrescere la competitività delle filiere produttive regionali e agevolare l’accesso al credito delle imprese, la Regione promuove l’istituzione di specifici regimi agevolativi che favoriscono la semplificazione dei processi di gestione e generano effetti moltiplicativi e leve finanziarie”; i regimi agevolativi sono istituiti dalla Giunta regionale e possono essere attuati con modalità che consentono l’integrazione di forme di sostegno a carattere nazionale e comunitario, ivi incluse quelle di cui all’articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)”</i>. La DGR n. 415/2023 recante <i>“Programma Regionale Calabria FESR.FSE+ 2021-2027. Obiettivo specifico RSO1.3 – Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR). Indirizzi per l’attuazione”</i>, ha previsto, <i>inter alia</i>, un intervento a sostegno delle imprese, mediante la concessione di agevolazioni ove le stesse beneficino di finanziamenti concessi in parte dalle banche a condizioni di mercato e in parte da CDP, con fondi a valere del FRI, nel rispetto dei termini della Convenzione e ha individuato la società <i>“Fincalabra S.p.A.”</i>, soggetto c.d. <i>“in house”</i> della Regione, quale soggetto tecnico-operativo a supporto dell’attuazione degli interventi. Ai fini della sua attivazione, in virtù di quanto previsto all’articolo 1, comma 858, della Legge Finanziaria 2007, è stata stipulata la Convenzione tra la Regione Calabria – CDP – ABI con cui si definiscono gli accordi operativi tra le parti nell’ambito della operatività dell’intervento che prevede la concessione da parte della Regione di un contributo a fondo perduto e un contributo in conto interessi alle imprese valutate ammissibili a seguito di una loro partecipazione ad un Avviso pubblico regionale per la concessione delle agevolazioni (l’“Avviso”).
---	---

	Le imprese partecipanti, che hanno già ottenuto una positiva valutazione di merito creditizio da parte di una banca aderente alla Convenzione per la concessione di un finanziamento (con fondi messi a disposizione in parte da CDP e in parte dalle banche aderenti alla Convenzione) destinato alla realizzazione di un programma integrato (investimenti e progetti di innovazione), presentano alla Regione una domanda di concessione delle agevolazioni nel rispetto dei termini di cui all'Avviso (ovvero degli ulteriori avvisi pubblici regionali applicabili allo Strumento Agevolativo) per una nuova iniziativa/ ampliamento/ diversificazione/ecc.. Laddove le imprese siano ammesse alle agevolazioni potranno ricevere: • un contributo a fondo perduto agli investimenti; e • un eventuale contributo in conto interessi agli investimenti (sulla quota di finanziamento concessa da CDP); Il piano complessivo degli investimenti ammessi alle agevolazioni risulterà coperto da: • Contributo a fondo perduto (nella misura massima del 30% delle spese ammesse) erogato dalla Regione; • Finanziamento Agevolato pari al 30% delle spese ammesse erogato da CDP; • Finanziamento Bancario pari al 30% delle spese ammesse erogato dalla banca finanziatrice; • Mezzi propri apportati dall'impresa (minimo 10%) La Regione mette a disposizione risorse per fornire la copertura finanziaria necessaria alla concessione del Contributo a Fondo Perduto e del Contributo in Conto Interessi, ma non conferisce, né trasferisce risorse per il finanziamento agevolato. La Regione riconoscerà i costi di gestione delle attività a CDP e Fincalabra S.p.A con separata fonte. Le banche aderenti alla Convenzione FRI regionale sono responsabili della: • valutazione del merito creditizio anche in nome e per conto di CDP in riferimento anche alla concessione del finanziamento agevolato; • concessione del finanziamento bancario; e • gestione delle fasi del finanziamento. Fincalabra SpA, in qualità di organismo tecnico-operativo a supporto dell'attuazione, effettua: • valutazione merito agevolativo (verifica ammissibilità); • erogazione del contributo a fondo perduto agli investimenti e del contributo conto interessi (ove previsto); e • verifica dei SAL e della realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni.
Beneficiari	Possono partecipare all'Avviso alle Imprese per la richiesta delle agevolazioni: PMI e GI, che esercitano una attività economica tra quelle ammissibili, con sede operativa o unità produttiva in Calabria (detto requisito deve sussistere al momento del 1° pagamento dell'aiuto). Le PMI potranno accedere a tutte le risorse (PR 21/27 e FSC 21/27). Le GI potranno accedere solo a risorse FSC 21/27
Settori ammissibili	I Settori ammissibili sono definiti dal Dipartimento Sviluppo Economico contestualmente all'approvazione dell'Avviso per la partecipazione delle imprese. Nel caso gli interventi presentati includano "Progetti di Innovazione", è obbligatorio presentare un progetto che sia coerente con le finalità, le priorità tecnologiche e con gli ambiti applicativi individuati nell'ambito della Strategia per la specializzazione intelligente di cui alla DGR n. 144 del 31 marzo 2023 e s.m.i..
Interventi finanziabili	Programmi di investimento finanziabili, nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme aiuti applicabili (GBER), possono essere costituiti da: 1. (obbligatori) Investimenti produttivi o per lo sviluppo di attività turistiche diretti a: - realizzare nuove unità produttive - ampliare unità produttive esistenti;

	- diversificare la produzione di uno stabilimento esistente ovvero attuare un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente - acquisire un'unità produttiva esistente 2. <i>(facoltativi)</i> Progetti di innovazione tecnologica, di efficientamento energetico nei processi produttivi, sostenibilità nell'utilizzo delle risorse, ecc. I Progetti di Innovazione sono ammissibili nella misura massima del 50 % dell'intervento ammissibile complessivo; inoltre, sono ammissibili solo se abbinati ad Investimenti produttivi.
Spese ammissibili	- Suolo e sistemazioni (max 10%); - Opere murarie -incluso acquisto e realizzazione di immobili (max 40% elevabile al 70% per progetti di sviluppo attività turistiche) - Impianti, macchinari e attrezzature, hardware e dispositivi accessori. - Software, brevetti, licenze, sistemi, piattaforme - Progettazioni e studi, direzione lavori, (max 3%) - Servizi di consulenza (solo PMI) per certificazioni, ecc. (max 4% cumulato a voce precedente Progettazioni, studi, direzione Lavori) - Spese per attività di R&S (max 50%) (spese: personale, materie prime, ammortamenti, consulenze, spese generali, ecc.) con applicazione OSC
Importo finanziabile	Il progetto di investimento deve essere di importo ricompreso, al netto dell'Iva, tra Euro 750.000 ed Euro 25.000.000. Il Contributo Fondo Perduto, fino al 30% delle spese ammissibili, sarà concedibile: - per le PMI su fondi PR 21/27 RSO1.3 e RSO1.1; su fondi FSC 21/27 ove necessari - per Grandi imprese: su fondi FSC 21/27 e comunque nei limiti e alle condizioni fissate dalla normativa aiuti applicabile (Art. 14-18-25 GBER) E' previsto anche un Contributo in Conto Interessi pari a massimo il 2% erogato dalla Regione (per le PMI su fondi PR 21/27 o su FSC 21/27 ove necessari; per le GI su fondi FSC 21/27) per abbattere il tasso di interesse sul finanziamento CDP.
Forma dell'aiuto	L'aiuto sotto forma di contributo a fondo perduto e in conto interessi sarà concesso secondo le normative applicabili (Reg. 651/14 artt. 14-18-25)
Durata del finanziamento concesso da Banche e CDP	Minimo 4 anni e massimo 10 anni (incluso max 2 anni di preammortamento)
Modalità di erogazioni previste	L'erogazione del Contributo a Fondo Perduto e del Finanziamento avverrà come segue: - in massimo tre SAL che non potranno complessivamente superare il 90% - la prima erogazione potrà avvenire in anticipazione pari al massimo il 30% (con presentazione di idonee garanzie) - l'ultima, a saldo, per minimo il 10% L'erogazione del Contributo in Conto Interessi relativo alla quota di Finanziamento Agevolato avverrà in corrispondenza delle rate del Finanziamento (erogato con risorse CDP e bancarie), sulla base del piano di ammortamento del Finanziamento.
Dotazione finanziaria, costi di gestione ed effetto leva	Dotazione finanziaria 35 milioni (destinata a copertura del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi): Euro 15 milioni (su Azione 1.3.1 PR 21/27 destinata alle PMI) Euro 10 milioni (su Azione 1.1.1 PR 21/27 destinata alle PMI per spese R&S) Euro 10 milioni su FSC 21/27 per tutte le imprese (prioritariamente per le GI e, ove necessari, anche per le PMI). (N.B. I costi di gestione da accantonare per CDP (0,40% dei finanziamenti agevolati erogati) saranno coperti con risorse rivenienti ex Fondo Jeremie) Effetto leva atteso: 4,6x
Programma	PR FESR 21/27 – OS 1.3 - AZIONE 1.3.1 (per le sole PMI) Campi di intervento: - in relazione agli investimenti produttivi (RSO 1.3), è riconducibile al codice 21. Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi;

	PR FESR 21/27 – OS 1.1 - AZIONE 1.1.1 (solo per investimenti in capitale fisso o immateriale connessi a attività di ricerca e innovazione; per attività di ricerca e innovazione delle grandi imprese,). Campi di intervento: - in relazione alle attività di innovazione tecnologica (RSO 1.1), è riconducibile ai codici 10. Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete L’Avviso: si ispira al principio del “non arrecare danno significativo” (c.d. “Do No Significant Harm” – DNSH) e sarà garantita la verifica climatica (per infrastrutture/edifici di durata superiore a 5 anni) Forma delle agevolazioni: Sovvenzione fondo perduto + abbattimento interessi FSC 21/27 per investimenti delle imprese di tutte le dimensioni (prioritariamente risorse a grandi imprese, ove risorse per PMI su PR 21/27 si esauriscano, anche a PMI)